

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

## INDICE

	PAG.		PAG.
ABRUZZESE: Licenziamento di dipendenti ENEL con contratto a termine (20611)	9561	BERLINGUER MARIO: Edilizia ospedaliera in Sardegna (17645)	9573
ABRUZZESE: Conferimento posto di operaio tappeziere dell'amministrazione dell'esercito (20925)	9562	BERNETIC MARIA: Esami di abilitazione nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena (17501)	9573
ABRUZZESE: Cessione in affitto di un suolo in Marina Piccola di Capri (Napoli) (21130)	9562	BIAGINI: Corso ANMIL per ceramisti in Pistoia (19977)	9574
ABRUZZESE: Congedi a contrattisti del Ministero delle finanze (21365)	9563	BIANCANI: Lavoro straordinario gratuito imposto al personale ausiliario dell'Istituto centrale di statistica (20334)	9574
ABENANTE: Inadempienze contrattuali alla sezione INAM di Castellammare di Stabia (Napoli) (18363)	9564	BIGNARDI: Assegno bancario per pagamento pensioni INPS (18009)	9574
ABENANTE: Attività lavorativa alla ex Pirelli di Giugliano (Napoli) (18897)	9564	BIGNARDI: Decreti sulle restituzioni per l'esportazione di riso (21167)	9575
ABENANTE: Vertenza sindacale nel cantiere navale di Castellammare di Stabia (Napoli) (21349)	9565	BOLOGNA: Indennizzi danni di guerra ai cittadini italiani (20310)	9576
ALESSI CATALANO MARIA: Sulla concessione di un appezzamento di terreno a Trimarchi Salvatore da Fiumefreddo (Messina) (20449)	9565	BOLOGNA: Manifattura tabacchi di Trieste (21344)	9576
ALMIRANTE: Crisi delle miniere nell'isola d'Elba (20704)	9566	BONEA: Soppressione della IV e V classe ad ordinamento speciale negli istituti professionali (20568)	9577
ALMIRANTE: Ventilato trasferimento dell'ufficio postale di Portoferraio (Livorno) (21283)	9566	BONEA: Trattenute per scioperi a dipendenti di enti locali (20687)	9578
AMENDOLA PIETRO: Regolamentazione materia riguardante riunioni in luogo pubblico (20061)	9567	BONEA: Manifattura tabacchi di Cagliari (21295)	9579
ARMATO: Trattamento economico dei dipendenti dei cantieri navali di Castellammare di Stabia (Napoli) (21425)	9568	BOVA: Assistenza medica ENPDEDP in provincia di Catanzaro (19382)	9579
BADINI CONFALONIERI: Validità laurea in farmacia per l'insegnamento di materie scientifiche nella scuola media (21046)	9568	BOVA: Perequazione indennità di buonuscita a dipendenti comunali e provinciali (21554)	9579
BARBA: Vertenza sindacale nel cantiere navale di Castellammare di Stabia (Napoli) (21318)	9569	BRANDI: Sulla demolizione di un edificio costruito in Napoli (21429)	9579
BARBI: Attività lavorativa alla ex Pirelli di Giugliano (Napoli) (18860)	9569	BUFFONE: Soppressione della IV e V classe ad ordinamento speciale negli istituti professionali (20442)	9581
BARTOLE: Validità laurea in farmacia per l'insegnamento di materie scientifiche nella scuola media (18932)	9569	CALABRÒ: Snellimento pratiche per la corresponsione di pensioni INPS (18929)	9581
BARTOLE: Liquidazione danni bellici a società (20261)	9570	CALABRÒ: Liquidazione pensione all'ex appuntato di pubblica sicurezza Bisicchia Vincenzo (20525)	9582
BASSI: Riserva zone di mare per ripopolamento ittico (20158)	9570	CALASSO: Spettanze INAM a medici mutualistici della provincia di Lecce (18855 e 20028)	9583
BECCASTRINI: Condizioni lavorative nella Lebole-Euroconf di Arezzo (19303)	9571	CALVETTI: Tutela del buon costume (21147)	9583
BENOCCHI: Giacimenti di cinabro in comune di Sorano (Grosseto) (20931)	9572	CAPRARA: Alloggi GESCAL di Pompei (Napoli) (18597)	9583
BERLINGUER LUIGI: Controlli doganali a Genova e Civitavecchia (Roma) delle merci provenienti dalla Sardegna (20388)	9573	CAPRARA: Ineleggibilità del sindaco di Sant'Antimo (Napoli) (20361)	9584
		CAPRARA: Fornitura di metano ad uso domestico a Napoli (21420)	9584
		CARIOTA FERRARA: Benefici fiscali alle cooperative edilizie Aldisio (20278)	9584
		CATELLA: Definizione pensioni di competenza del tesoro (20703)	9585
		CERVONE: Amministrazione comunale di San Felice Circeo (Latina) (20826)	9585

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MAGGIO 1967

	PAG.		PAG.
CIANCA: Distruzione di francobolli (5166, già orale) . . . . .	9587	GIUGNI LATTARI JOLE: Integrazione prezzo ai produttori di olio d'oliva (20678) . . .	9597
CORGGI: Licenziamenti nella Moto Guzzi di Mandello (Como) (20059) . . . . .	9587	GOLINELLI: Impiego di carburante agevolato per i soccorsi alle popolazioni delle province di Venezia e Treviso colpite da alluvione (20332) . . . . .	9598
COTTONE: Indennità di buonuscita dei dipendenti da enti locali (21285) . . . . .	9587	GUIDI: Elettrificazione del comune di Acquasparta (Terni) (20379) . . . . .	9598
CRUCIANI: Crisi della SAVIP di Perugia (17362) . . . . .	9587	JACAZZI: Elezioni amministrative a Santa Maria a Vico (Caserta) (21442) . . . . .	9598
CRUCIANI: Consigli d'amministrazione negli istituti di ricovero e beneficenza dell'Umbria (20880) . . . . .	9588	LAFORGIA: Indennità di buonuscita dei dipendenti da enti locali (21110) . . . . .	9598
CUTTITTA: Trasformazione in professionale della scuola commerciale di Chiavari (Genova) (18677) . . . . .	9588	LANDI: Avanzo registrato a chiusura bilancio 1965 del Fondo adeguamento pensioni INPS (17787) . . . . .	9598
CUTTITTA: Scelta della madrina per il varo della nave <i>Vittorio Veneto</i> (21133) . . . . .	9588	LEOPARDI DITTAIUTI: Amministrazione comunale di Treia (Macerata) (21307) . . . . .	9599
CUTTITTA: Riscatto alloggi INCIS-militari (21134) . . . . .	9588	LEVI ARIAN GIORGINA: Intervento della polizia nelle agitazioni universitarie di Torino (20407) . . . . .	9599
DE FLORIO: Opere pubbliche in Nova Siri (Matera) (5214, già orale) . . . . .	9589	LEZZI: Agitazioni nei cantieri di Castellammare di Stabia (Napoli) (21350) . . . . .	9600
DEGAN: Riapertura termini per assegnazione alloggi popolari nelle zone alluvionate (19302) . . . . .	9589	LIZZERO: Indennità per danni da esercitazioni militari in Amaro (Udine) (20270) . . . . .	9600
DELFINO: Presidente dell'Ente Fucino (21087) . . . . .	9590	LUCCHESI: Prestiti agevolati alle ditte alluvionate della provincia di Pisa (20017) . . . . .	9601
DE LORENZO: Agenzia postale in corso Gelone a Siracusa (21479) . . . . .	9590	LUCCHESI: Regolamentazione materia riguardante ricorsi ad organi amministrativi (20734) . . . . .	9601
DE MARZI: Imposte sulla zootecnia nell'ambito del MEC (20432) . . . . .	9590	LUZZATTO: Sistemazione scuole con lingua di insegnamento slovena nel Friuli-Venezia Giulia (19877) . . . . .	9602
DE MITA: Imposta di bollo su atti a corredo del procedimento pretorio per affrancazioni di fondi da canoni enfiteutici (18391) . . . . .	9592	MACCHIAVELLI: Miglioramento pensioni per dipendenti della SIP (17885) . . . . .	9603
DIAZ LAURA: Elezioni amministrative a Rio Marina (Livorno) (21197) . . . . .	9592	MAGNO: Assegnazione terreni in Torre Fiorentina di Torremaggiore (Foggia) (20199) . . . . .	9603
DI LORENZO: Sdemianizzazione della quota statale della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini (20812) . . . . .	9592	MAGNO: Licenziamenti nelle saline di Margherita di Savoia (Foggia) (21591) . . . . .	9603
DI LORENZO: Rete telefonica e centralino a Cassibile e Fontane Bianche (Siracusa) (21477) . . . . .	9593	MANCO: Stabilimento Breda in Gallipoli (Lecce) (4929, già orale) . . . . .	9604
FABBRI RICCARDO: Rappresentanze sindacali nella gestione Enalotto (19473) . . . . .	9593	MANENTI: Trasferimenti a Novafeltria (Pesaro) dell'agenzia ENEL di Macerata Feltria (20992) . . . . .	9605
FERIOLI: Commercio abusivo di articoli di gioielleria e orologeria (21387) . . . . .	9594	MANNIRONI: Assegnazione fabbricati in Villarios (Cagliari) (21228) . . . . .	9605
FINOCCHIARO: Pagamento forniture di libri di testo ai librai (20363) . . . . .	9594	MARIANI: Licenziamenti nella Montecatini di Bussi (Pescara) (19771, 20073) . . . . .	9606
FIUMANÒ: Retribuzione dei dipendenti della ditta Sassofer di Paola (Cosenza) (19340) . . . . .	9595	MASSARI: Condizioni alloggi popolari del Ministero delle finanze (21042) . . . . .	9606
FODERARO: Edifici scolastici in Nicastro (Catanzaro) (20096) . . . . .	9595	MAULINI: Impianto per incenerimento rifiuti urbani in Stresa (Novara) (20729) . . . . .	9607
FODERARO: Sede del liceo ginnasio di Nicastro (Catanzaro) (20097) . . . . .	9595	MAZZONI: Miglioramento pensioni dipendenti della SIP (17199) . . . . .	9607
FRANCO RAFFAELE: Dragaggio del porto di Monfalcone (Gorizia) (19739) . . . . .	9595	MAZZONI: Anticipo congedo ai militari di famiglie alluvionate (20538) . . . . .	9608
GAGLIARDI: Agitazione degli studenti universitari di Trento (18789) . . . . .	9596	MENCHINELLI: Bonifica specchi d'acqua di Orbetello (Grosseto) (5312, già orale) . . . . .	9608
GAGLIARDI: Validità laurea in farmacia per l'insegnamento di materie scientifiche nella scuola media (19367) . . . . .	9596	MENCHINELLI: Formalità per i finanziamenti alle esportazioni (19626) . . . . .	9609
GAGLIARDI: Impiego di carburante agevolato per i soccorsi alle popolazioni delle province di Venezia e Treviso colpite da alluvione (20320) . . . . .	9596	MENCHINELLI: Nulla osta per esportazione opere di marmo di Marina di Carrara (20398) . . . . .	9609
GIUGNI LATTARI JOLE: Validità della laurea in farmacia per l'insegnamento delle materie scientifiche (19437) . . . . .	9597	MICELI: Pratiche INPS nella provincia di Catanzaro (19237) . . . . .	9610

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MAGGIO 1967

PAG.	PAG.		
MINASI: Direttore del Banco di Napoli di Reggio Calabria (19083) . . . . .	9610	SCARASCIA MUGNOZZA: Liquidazione prezzo integrativo ai produttori di olio d'oliva (21056) . . . . .	9628
MONASTERIO: Licenziamento di un invalido di guerra della ditta Pancrazio Massari di San Pancrazio Salentino (Brindisi) (19730) . . . . .	9611	SERVADEI: Apertura rivendita di giornali in Milano (18725) . . . . .	9628
NAPOLITANO LUIGI: Lavoratori frontalieri italiani occupati nel principato di Monaco (19700) . . . . .	9612	SERVADEI: Completamento porto-canale di Ravenna (20071) . . . . .	9629
NICOLAZZI: Ente alleanza cooperativa torinese (20793) . . . . .	9612	SERVADEI: Soppressione della IV e V classe ad ordinamento speciale negli istituti professionali (20133) . . . . .	9629
PALAZZESCHI: Camera di commercio di Firenze (20735) . . . . .	9613	SERVADEI: Concessione mutuo a coltivatori diretti di Bordonchio (Forlì) (21199) . . . . .	9629
PALAZZOLO: Fondazione Andrea Biondo di Palermo (21128, 21311) . . . . .	9614	SPADOLA: Centro di ricerche fito-patologiche in Vittoria (Ragusa) (21052) . . . . .	9630
PELLEGRINO: Morte di un allievo ufficiale di Viterbo (20318) . . . . .	9615	SPONZIELLO: Rimborsi INAM ai farmacisti (18796) . . . . .	9630
PELLEGRINO: Contributo per miglioramento fondiario alla ditta Saporito di Castelvetrano (Trapani) (20507) . . . . .	9615	SPONZIELLO: Trattamento di quiescenza dei dipendenti di aziende telefoniche (20343) . . . . .	9631
PINTUS: Crisi finanziaria delle farmacie rurali (17867) . . . . .	9616	SPONZIELLO: Indennità al personale della difesa addetto alle macchine elettrocontabili Audit (20715) . . . . .	9631
POERIO: Sistemazione strada Vallo di Borgia-nazionale 106 (Catanzaro) (20421) . . . . .	9616	SULLO: Direzione dell'Azienda municipalizzata acquedotto di Napoli (20950) . . . . .	9631
POERIO: Ufficio postale e telegrafico in Cuturera di Cropani e Roccelletta di Borgia (Catanzaro) (21380) . . . . .	9616	TOZZI CONDIVI: Sede della società Finanziaria di Perugia (19114) . . . . .	9632
PUCCI EMILIO: Cantiere di lavoro in Castelfiorentino (Firenze) (20848) . . . . .	9617	VALITUTTI: Trattamento degli aiuti ricevitori del lotto (20229) . . . . .	9632
QUARANTA: Situazione contabile dell'amministrazione comunale di Corbara (Salerno) (21281) . . . . .	9617	VENTUROLI: Provvidenze per danni da alluvione ad aziende per straripamento fiumi Reno e Savena (19101) . . . . .	9632
RAFFAELLI: Danni provocati da nubifragio ai commercianti di Pisa (5070, già orale) . . . . .	9618	VENTUROLI: Svolgimento della sesta edizione del motogiro d'Italia (21141) . . . . .	9633
RAFFAELLI: Applicazione dei contributi di miglioria per l'esecuzione di opere pubbliche (17870) . . . . .	9619	VERONESI: Direzione dell'ufficio centrale di ecologia agraria di Roma (20146) . . . . .	9633
RAIA: Mansioni svolte dagli impiegati esecutivi dei reparti amministrativi e contabili del Ministero delle poste e telecomunicazioni (21414) . . . . .	9619	VILLA: Custodia nei distretti militari della documentazione dei sottufficiali dell'esercito in quiescenza (20275) . . . . .	9634
RAUCCI: Medico condotto di Rocchetta e Croce (Caserta) (20807) . . . . .	9619		
RIGHETTI: Espulsione di un consigliere comunale dall'aula consiliare di Cassino (Frosinone) (20113) . . . . .	9620		
ROBERTI: Trattamento degli operai dipendenti dal comune di Giugliano (Napoli) (19590) . . . . .	9621		
ROBERTI: Promozioni al grado di capitano di fanteria in SPE (20790) . . . . .	9621		
ROMANO: Licenze di vendita nel ramo merceologico (20205) . . . . .	9622		
ROMUALDI: Progetto di lottizzazione di un terreno di proprietà dell'ONMI (20781) . . . . .	9622		
ROMUALDI: Amministrazione comunale di Treia (Macerata) (21594) . . . . .	9623		
SABATINI: Riattivazione pontili di carico all'isola d'Elba (20600) . . . . .	9623		
SAMMARTINO: Regolamentazione servizio telegrafico presso i posti telefonici pubblici (19243) . . . . .	9623		
SCALIA: Investimenti nell'edilizia in Sicilia (20391) . . . . .	9624		
SCALIA: Collegamento telefonico Fringintini-Modica (Ragusa) (20539) . . . . .	9628		

ABBRUZZESE, ABENANTE, CAPRARA, BRONZUTO E RAUCCI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere per risolvere il problema degli 800 dipendenti ENEL il cui contratto di lavoro si avvia gradualmente a scadere, essendo stati assunti con contratto a termine. Il problema è dei più gravi, dal momento che l'incubo del licenziamento incombe su questi onesti lavoratori, che da un giorno all'altro si troveranno sul lastrico insieme alle loro famiglie più o meno numerose come nel caso del Sete-Sava. Il lato umano e politico del fatto spinge tutti a domandarsi perché l'ENEL, il cui programma di lavoro dei prossimi anni prevede quasi il raddoppio della produzione, debba proprio rinunciare al valido contributo operativo di elementi che hanno sino ad oggi dimostrato di sapere assolvere i propri compiti con scrupolosità ed abilità.

È forse per premiare il loro attaccamento al lavoro ed all'Ente che l'ENEL sta per licen-

ziare questi operai, preferendo ad essi magari altri operai assunti *ex novo*, ma che gli permettano di stipulare nuovi contratti a termine? Il fatto di incorporare elementi di già acquisita esperienza nel campo specifico non basta forse a compensare il teorico maggior onere che all'Ente deriva dal passaggio auspicato del contratto di lavoro da « a termine » a « illimitato », tanto più che il programma di lavoro prevede un incremento della produzione?

Sono tutti interrogativi questi che la chiamata individuale prevista dalle norme che disciplinano le assunzioni in seno all'Ente potrebbe forse risolvere con vantaggio evidente di entrambe le parti, soprattutto se l'ENEL, allo scadere dei contratti a termine dei vari gruppi di lavoro, procedesse ad un concorso interno tra i dipendenti in procinto di essere licenziati, concorso che dovrebbe tenere in ogni caso ben presente la valutazione tecnica già formulata per gli stessi durante la permanenza a contratto a termine. Per questi motivi gli interroganti chiedono di conoscere come il ministro interverrà per una soluzione di compromesso che salva il buon diritto dei lavoratori meritevoli e, nello stesso tempo, pone l'Ente in condizione di utilizzare per i propri programmi di lavoro personale ben più preparato dal punto di vista tecnico di quello che gli potrebbe fornire l'assunzione di nuovi elementi a contratto a termine. (20611)

RISPOSTA. — Per quanto concerne l'Ente nazionale per l'energia elettrica, non esiste uno specifico problema relativo ad 800 dipendenti, il cui contratto di lavoro si avvierebbe gradualmente a scadenza per essere stati assunti con contratto a termine. Né dal testo dell'interrogazione emergono più chiari elementi per poter individuare a quali lavoratori abbiano inteso riferirsi gli interroganti.

Si assicura, comunque, che l'ENEL, come ha fatto finora, continuerà ad attenersi a tutte le norme di legge relative al contratto a tempo determinato, essendo comunque da escludere che esso intenda procedere a licenziamenti di personale al fine di assumere *ex novo* altre unità lavorative che « permettano di stipulare nuovi contratti a termine ».

Si precisa, con l'occasione, che le assunzioni di nuovo personale nell'ambito dell'ENEL vengono effettuate — secondo la vigente normativa sostenuta anche dalle organizzazioni sindacali — mediante concorsi che sono periodicamente banditi dai singoli compartimenti.

La chiamata individuale prevista anche dalla normativa, di cui sopra, riveste carattere del tutto eccezionale, potendosi ricorrere ad essa solo in taluni casi espressamente contemplati, come, ad esempio, quando occorra personale con specifica competenza professionale o che sia in possesso di determinato titolo di studio non facilmente reperibile sul mercato del lavoro o quando necessitino lavoratori da adibire a mansioni di particolare importanza, nel caso in cui non si disponga di personale idoneo.

Nei casi prospettati dagli interroganti, mancano anche i presupposti necessari perché si possa ricorrere all'assunzione per « chiamata individuale ».

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

ABBRUZZESE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere per quali motivi, a distanza di ben tre anni, non sia stato ancora assegnato il posto di operaio di prima categoria tappezziere, di cui al bando di concorso per 63 posti di operaio dello Stato di prima categoria dell'amministrazione dell'esercito, *Gazzetta ufficiale* del 20 luglio 1964 n. 176. (20925)

RISPOSTA. — Il conferimento del posto di operaio tappezziere al vincitore del concorso cui fa riferimento l'interrogante è stato disposto con decreto del 13 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti nello stesso mese.

Non avendo il predetto vincitore assunto servizio nel termine fissatogli ed essendo stato pertanto dichiarato decaduto dalla nomina, si è dovuto procedere alla chiamata del candidato classificatosi al secondo posto della graduatoria. Il relativo provvedimento è stato registrato alla Corte dei conti nel gennaio 1967 e l'interessato ha assunto servizio il 1° febbraio scorso.

*Il Ministro:* TREMELLONI.

ABBRUZZESE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se risponda a verità e se sia informato in merito a una girandola di atti, delibere e denunce da parte dell'amministrazione comunale dell'isola di Capri (Napoli) riflettente un suolo di sua proprietà detta pezza del sindaco a Marina Piccola (estratto storico 224/3583) usurpato e poi rientrato come proprietà del comune, come da voltura del 12 luglio 1963, n. 583, ridato in fitto sempre alla stessa persona per un canone irrisorio, e malgrado i grossi proventi guadagnati dallo sfruttamento del suolo per costruzioni

abusivo di stabilimenti balneari, ristoranti ed altro, il locatario è moroso da molti anni.

La storia comune di questi fatti è sempre uguale; il locatario del suolo, il cui valore è periziato sui 100 milioni, è legato direttamente e indirettamente agli amministratori del comune di Capri che tollerano o rivendicano (denuncia alla Magistratura con delibera del 22 marzo 1960, n. 42 per la occupazione abusiva di detto terreno, successivamente revocata con delibera del 10 luglio 1961, n. 80), l'abuso come merce di scambio per i loro interessi privati e politici, e per bilanciare i carichi in seno alla stessa amministrazione.

In particolare gli interroganti chiedono di sapere se il ministro ritenga di promuovere una severa indagine per l'accertamento dei fatti, e denunciare alla Procura della Repubblica, qualora risulti che in tutta la faccenda vi sono interessi privati in atti di ufficio, i responsabili di una cattiva gestione pubblica. (21130)

RISPOSTA. — La titolarità del diritto di proprietà del suolo indicato dall'interrogante ha dato luogo, in passato, a diverse contestazioni.

Nell'anno 1951, il comune di Capri, ritenendo l'area in questione di proprietà comunale, induceva la signora Maria Mellino, proprietaria di uno stabilimento balneare insistente su detto suolo, a stipulare regolare contratto di affitto con la civica azienda.

Con nota del 10 ottobre 1951, n. 5/41616, la capitaneria di porto di Napoli, contestando l'appartenenza della predetta particella al comune di Capri, chiedeva alla signora Mellino di provvedere all'immediato pagamento dei canoni arretrati a favore dell'erario, pena la decadenza della concessione.

Con deliberazione del 23 marzo 1960, n. 42 il comune di Capri decideva di promuovere un'azione per la rivendica del suolo suindicato, ma con successiva deliberazione del 10 luglio 1961 revocava il precedente atto, avendo accertato, a mezzo dell'ufficio tecnico comunale, che la particella in questione apparteneva effettivamente al demanio statale.

Si precisa, per altro, che la particella in contestazione, già intestata al demanio dello Stato, venne in prosieguo volturata al comune di Capri — probabilmente a causa del mancato deposito del titolo di proprietà da parte del competente ufficio marittimo — con l'annotazione, però, che « la voltura viene eseguita ai soli effetti della conservazione del catasto senza alcun pregiudizio di qualsiasi ragione o diritto ».

*Il Sottosegretario di Stato:* GASPARI.

ABBRUZZESE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i provvedimenti che intende adottare nei confronti del personale assunto in base all'articolo 24 della legge n. 959 del 1962, al quale è stato concesso un periodo di sette giorni di congedo per ogni periodo di novanta giorni di servizio. Per sapere poi se intenda, alla nona rafferma di novanta giorni, concedere tutto il congedo spettante in unica soluzione o se intenda disporre per il pagamento il corrispettivo dei giorni di servizio prestato indebitamente, in violazione all'articolo 36 della Costituzione.

(21365)

RISPOSTA. — L'articolo 24 della legge del 19 luglio 1962, n. 959, dispone, com'è noto, che: « per esigenze di servizio di carattere eccezionale e non ricorrenti, l'Amministrazione può procedere ad assunzioni di personale straordinario per mansioni esecutive ed ausiliarie, nei limiti dei contingenti da stabilire di volta in volta con decreto del ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro.

Tale personale può essere tenuto in servizio per il periodo di tempo non superiore a novanta giorni e cessa di diritto dal servizio al compimento di detto periodo.

Al personale assunto ai sensi del primo comma compete per le giornate di effettivo servizio il trattamento previdenziale e quello economico iniziale previsto per gli impiegati non di ruolo di 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> categoria ».

Pertanto, come appare dall'esame della norma anzidetta, al personale in discorso, data la precaria durata del rapporto di lavoro (non più di 90 giorni), è stato, fin dall'inizio, attribuito per le sole giornate di effettivo servizio il trattamento previdenziale ed economico, ma non anche quello normativo spettante al personale civile non di ruolo previsto dagli articoli 2 (congedo ordinario: giorni 30 per ciascun anno di servizio) e 3 (assenze giustificate per malattia) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Comunque, di recente, essendo sorte talune perplessità per quanto concerne in particolare la concessione del congedo ordinario, si è ritenuto opportuno interpellare il Consiglio di Stato.

L'avviso espresso al riguardo da detto consesso è stato positivo, nel senso che al personale di che trattasi spetta un periodo di congedo ordinario retribuito, proporzionalmente alla durata dell'assunzione (non superiore a 90 giorni).

In relazione a tale parere, è stato disposto con circolare del 1° marzo 1967 n. 11 che al personale in argomento spetti, a partire dal 1° gennaio 1967, un congedo ordinario retribuito, per ciascun periodo di assunzione, non superiore a giorni 7 e, comunque, proporzionalmente alla durata dell'effettivo servizio.

Tale congedo deve essere usufruito interamente nel corso di ciascun periodo di assunzione (trimestre) e non è consentito cumulare razioni di congedo ordinario relative a diversi periodi di assunzione.

Per quanto esposto non si ritiene accoglibile la cortese proposta della reintegrante in ordine alla concessione delle ferie relative a periodi di assunzione anteriori al 1° gennaio 1967.

Del pari è da escludere la possibilità del pagamento a favore degli interessati delle ferie non fruiti, in quanto non consentite dalle disposizioni legislative vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

*Il Ministro: PRETI.*

ABENANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti adotterà per una esatta applicazione della legge 26 agosto 1950, n. 60, legge che è disattesa così come dimostra la determinazione dell'INAM, sede di Castellammare di Stabia (Napoli) ove la lavoratrice Del Gaudio Cristina ha visto respingere la domanda per l'indennità di maternità unicamente perchè non risultava corrisposta la retribuzione all'inizio della interdizione obbligatoria dal lavoro per lo sciopero della azienda.

Gli interroganti sottolineano la necessità di un intervento chiarificatore del ministro del lavoro che affermi la validità delle norme della legge n. 860 in costanza del rapporto di lavoro e della retribuzione anche se non corrisposta, per causa di forza maggiore, qual è da considerarsi lo sciopero del personale. (18363)

RISPOSTA. — La sezione INAM di Castellammare di Stabia ha precisato di aver applicato, nel caso segnalato dall'interrogante, l'articolo 26 del regolamento per l'attuazione della legge 26 agosto 1950, n. 860, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 56, secondo il quale le lavoratrici gestanti le quali all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro siano sospese od assenti dal lavoro senza retribuzione, sono ammesse al godimento delle rela-

tive prestazioni economiche purchè tra l'inizio della sospensione o dell'assenza e quello dell'astensione obbligatoria non siano decorsi più di 60 giorni.

Ciò premesso, lo sciopero effettuato dalla lavoratrice Del Gaudio nei giorni 9 e 10 marzo 1966 deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini della mancata concessione del trattamento di maternità, in quanto dagli accertamenti effettuati è risultato che l'interessata, come tutta la maestranza dipendente dalla società *Pompei Manufactory* è stata sospesa dal lavoro, per chiusura dello stabilimento, fin dall'11 marzo 1966, mentre il suo periodo di astensione obbligatoria dal lavoro avrebbe dovuto avere inizio il 31 maggio 1966.

*Il Ministro: BOSCO.*

ABENANTE E AVOLIO. — *Al Ministri del lavoro e previdenza sociale, del bilancio e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano adottare per garantire i livelli di occupazione e la ripresa dell'attività lavorativa alla ex Pirelli applicazione elettronica di Giugliano (Napoli) che nei giorni scorsi, a seguito dell'integrazione col gruppo americano *General Instrument Europe* società per azioni, ha ridotto l'occupazione a ottanta unità preannunciando il licenziamento dei rimanenti duecentosettanta dipendenti, senza alcuna garanzia circa il futuro produttivo dell'azienda.

Gli interroganti chiedono di sapere come interverranno i ministri interrogati, in particolare quello per il Mezzogiorno, per far rispettare all'azienda i livelli previsionali di occupazione indicati dall'azienda stessa per poter usufruire del credito agevolato e, in caso di rifiuto, se intenda avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 25 della legge 26 giugno 1965, n. 717, che prevede finanche la revoca dei benefici concessi ad aziende che non attuino la scrupolosa osservanza delle norme che regolano il rapporto di impiego. (18897)

RISPOSTA. — Secondo quanto comunicato anche dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato la Società Pirelli Applicazioni Elettroniche (PAE) ha iniziato nel 1962 l'attività di produzione di componenti elettronici nello stabilimento di Giugliano (Napoli) ma, in conseguenza di varie difficoltà di ordine tecnico ed economico emerse nei successivi anni, la società in parola è stata costretta a cedere l'intero pacchetto azionario

alla ditta *General Instrument Europe* di New York.

Quest'ultima, secondo quanto riferito ancora dal Ministero dell'industria, al fine di riorganizzare le lavorazioni secondo nuovi sistemi, ha offerto agli operai l'alternativa di una lunga sospensione dal lavoro o della presentazione di dimissioni a favorevoli condizioni extracontrattuali. Risulta che gran parte degli operai ha presentato le dimissioni e fruirà, durante il periodo di disoccupazione, della relativa indennità.

Per quanto concerne la questione dei finanziamenti, il Ministero dell'industria ha fatto presente che la società Pirelli ha ottenuto un mutuo di 1.000.000.000 di lire in base alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e che tra gli impegni chiesti per ottenere le agevolazioni in parola non è compreso quello del divieto della cessione degli stabilimenti.

Il Comitato dei Ministri per il mezzogiorno, dal canto suo, ha comunicato che l'Isveimer ha concesso, nel maggio 1963, alla stessa società un finanziamento di lire 1.350.000.000.

Il gruppo industriale americano, subentrato nell'iniziativa, ha fornito assicurazioni che il nuovo programma aziendale costituirà un notevole miglioramento rispetto a quello precedente, anche per quanto si riferisce all'occupazione operaia che dovrebbe essere aumentata, in misura rilevante, secondo la gradualità imposta dalla riconversione in atto.

Sempre secondo quanto comunicato dal Comitato dei Ministri per il mezzogiorno, pur non potendosi attualmente contare su una immediata e totale ripresa produttiva dell'azienda, le prospettive a breve termine sono da considerare positive.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.*

ABENANTE, CAPRARA, BRONZUTO E ABBRUZZESE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere come intenda imporre alla direzione del cantiere navale di Castellammare di Stabia (Napoli) la revoca della provocatoria sospensione di centinaia di lavoratori, adottata per stroncare la giusta lotta dei lavoratori gruisti e agganciatori.

In particolare, gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti saranno adottati per porre fine:

1) all'utilizzazione, al posto di gruisti e agganciatori, di personale non specializzato con grave pericolo di infortuni sul lavoro;

2) al trasferimento di lavoratori da Trieste, mentre a Castellammare esistono

larghe disponibilità di operai specializzati, disoccupati e senza alcuna possibilità di lavoro se non nel cantiere navale.

Infine gli interroganti sottolineano la necessità di assicurare al cantiere di Castellammare la necessaria autonomia funzionale e di operare perché le aziende a partecipazione statale operino in modo da assicurare, soprattutto in Campania, lo sviluppo dei livelli di occupazione. (21349)

RISPOSTA. — La vertenza cui si riferiscono gli interroganti si è conclusa con l'accordo delle parti interessate presso la prefettura di Napoli in data 17 aprile 1967.

Anche la sospensione degli operai, avvenuta nel cantiere di Castellammare dell'Italcantieri, è cessata, avendo questi ultimi ripreso servizio in data 6 aprile 1967, in seguito al ripristino della normalità nei settori dei gruisti e degli agganciatori, dove, a causa della inoperosità determinatasi con lo stato di agitazione, si verificò la temporanea sospensione di 214 operai, a partire dal 3 aprile 1967, quale conseguenza sul piano organizzativo dell'interruzione nel flusso delle lavorazioni aziendali.

Per quanto riguarda, poi, il movimento di personale da Trieste a Castellammare di Stabia, si precisa che non si è trattato di trasferimenti di disoccupati da un settore all'altro, ma di spostamenti isolati di specializzati per specifiche esigenze di carattere tecnico.

Si assicura, infine, che, pur spettando la responsabilità aziendale alla direzione generale, ubicata, come è noto, a Trieste, in attuazione del deliberato CIPE dell'ottobre del 1966, la nuova struttura della società è stata realizzata allo scopo di conseguire quella unità di indirizzo e quella snellezza operativa atte ad assicurare ai cantieri una più rispondente e più economica attività di gestione.

*Il Ministro: Bo.*

ALESSI CATALANO MARIA E GATTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a sua conoscenza:

1) che con scrittura privata del 29 marzo 1962, il direttore dell'ufficio del registro di Taormina (Messina) ha concesso al signor Trimarchi Salvatore da Fiumefreddo, fino al 10 marzo 1968, terreno demaniale esteso 15 ettari sito in contrada Pietre nere, del comune di Giardini e da tempo abbandonato dal fiume Alcantara;

2) che il Trimarchi ha diviso in appezzamenti il terreno in questione ed ha subconcesso tali appezzamenti, dietro compenso, a numerosi contadini, i quali lo hanno migliorato rendendolo coltivabile, mentre il concessionario ha realizzato la differenza tra quanto pagato dai contadini e quanto da lui corrisposto allo Stato;

3) che il Trimarchi ha trasformato parte del terreno in agrumeto ed ha subconcesso la parte trasformata, pretendendo dai subconcessionari, che l'hanno coltivata ad ortaggi, il pagamento di un compenso, la concimazione dell'agrumeto ed il compimento di tutti i lavori necessari per rendere lo stesso efficiente. Ciò premesso, considerato che in seguito alla concessione di cui sopra si è venuta a creare una scandalosa situazione caratterizzata dallo sfruttamento di numerosi coltivatori diretti da parte del Trimarchi, inutile intermediario tra essi e lo Stato, gli interroganti chiedono di sapere dal ministro se intenda intervenire con urgenza per far dichiarare il Trimarchi decaduto dalla concessione e per far concedere il terreno suddetto ai contadini che da tempo traggono da esso i mezzi necessari per vivere. (20449)

RISPOSTA. — Con atto 29 marzo 1962, stipulato presso l'ufficio del registro di Taormina, venne assentita a favore del signor Trimarchi Salvatore la concessione di 15 ettari e 10 are di terreno d'alveo lungo la sponda sinistra del fiume Alcantara, per la durata di anni 6 e in base al pagamento di un canone annuo di lire 600.000.

A seguito di indagini espletate dal comando gruppo della guardia di finanza di Messina, è emerso che il signor Trimarchi ha subaffittato il terreno anzidetto, a mezzo di scritture private non registrate, a sei ditte private, ricavando la complessiva somma di lire 1.500.000. Dalle stesse indagini è emerso altresì che il Trimarchi non sostiene alcuna spesa di miglioramento, in quanto l'esecuzione di tutti i lavori necessari per rendere efficiente il terreno sono a carico dei subconcessionari.

Ciò premesso si fa presente che l'irregolare posizione del signor Trimarchi è stata già presa in esame dalla competente interdenza di finanza, la quale, d'intesa con l'avvocatura distrettuale dello Stato, adotterà ogni iniziativa, in via amministrativa e giudiziaria, necessaria per la sollecita difesa degli interessi dell'erario.

*Il Ministro:* PRETI.

ALMIRANTE, NICOSIA, FRANCHI E ABELLI. — *Al Ministero della partecipazioni statali.* — Per conoscere se sia al corrente della grave crisi in cui versano le miniere dell'isola d'Elba e della condizione di vero e proprio stato di allarme che si è determinato tra la popolazione elbana per il diffondersi di notizie relative ad un progetto di parziale smobilitazione delle miniere stesse.

E in particolare se intenda intervenire per ottenere:

- 1) la revoca dei licenziamenti già preannunciati;
- 2) l'ammodernamento e il potenziamento degli impianti;
- 3) il rinnovo del contratto nazionale di lavoro;
- 4) il rinnovo della concessione alla società Italsider. (20704)

RISPOSTA. — Secondo quanto comunicato dall'IRI, presso le miniere dell'isola d'Elba dell'Italsider non è stato mai adottato alcun licenziamento.

Circa l'ammodernamento ed il potenziamento degli impianti minerari dell'isola si fa rilevare che, dopo la mareggiata del 17 febbraio 1967, che strappò tre pontili, è stato temporaneamente utilizzato un pontile in cemento armato a Cavo, cosicché i lavoratori della parte nord dell'isola non hanno perso un solo giorno di lavoro.

Sono stati subito iniziati i lavori di riparazione dei pontili della parte sud, i cui lavoratori sono stati posti in Cassa integrazione guadagni a 35 ore la settimana. Le riparazioni dovrebbero essere complete entro il mese di maggio 1967.

In merito al rinnovo del contratto collettivo nazionale nel settore minerario si fa presente che attualmente le trattative sono interrotte in quanto il sottosegretario per il lavoro è in attesa di una risposta da parte delle OSL su alcune proposte avanzate per suo tramite dalle aziende minerarie.

Per quanto riguarda, infine, il rinnovo della concessione alla società Italsider, i contatti tra la predetta società e il Ministero delle finanze, per il rinnovo della concessione suddetta, sono ancora in corso.

*Il Ministro:* BO.

ALMIRANTE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se sia al corrente delle vive proteste dei commercianti di Portoferraio, a seguito della notizia di un prossimo trasferimento dell'ufficio po-



stale da quel centro cittadino a località suburbana; e se, qualora tale notizia risponda a verità, intenda disporre affinché l'ufficio postale resti nel già troppo depauperato centro storico di Portoferraio, trasformando con gli opportuni lavori, se necessario, la sede attuale. (21283)

**RISPOSTA.** — L'ufficio postale di Portoferraio ha sede in un locale facente parte di uno stabile demaniale, denominato la Palazzina situato nel centro storico della città; locale che è da ritenersi attualmente inadatto sia per la insufficienza di spazio sia per la sua vetustà (di recente sono state eseguite opere di rinforzo). Per sistemare adeguatamente lo ufficio in parola si sono presentate due possibili soluzioni. L'una riguarda l'acquisto dell'immobile demaniale già occupato, che dovrebbe essere demolito per ricostruire sulla area di sedime un nuovo edificio postale.

L'altra concerne l'acquisto di un locale offerto dalla società immobiliare Portoferraio ed ubicato in piazza Virgilio, in prossimità del porto, fuori del centro cittadino.

Delle due soluzioni soltanto la seconda assicura la disponibilità di una adeguata superficie interamente al piano terreno ed offre la possibilità di una pronta occupazione, mentre la prima richiede la distruzione dei servizi postale in più piani e risulta di non immediata attuazione.

Per altro, tenuto conto che il comune di Portoferraio e l'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba hanno espresso decisamente parere contrario al trasferimento dell'ufficio al di fuori del centro cittadino e parere favorevole alla utilizzazione del locale demaniale, sono state impartite le opportune direttive per l'espletamento della pratica di acquisto dello immobile demaniale, nonché per ogni possibile opera di trasformazione, rinforzo e restauro dell'immobile stesso.

*Il Ministro:* SPAGNOLLI.

**AMENDOLA PIETRO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga di chiarire, con propria circolare, che il preavviso al questore, prescritto dall'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non è compreso tra gli atti soggetti al bollo previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

In particolare, l'intendenza di finanza di Salerno ha notificato al partito comunista italiano, federazione di Salerno, due processi verbali di accertamento di violazioni di leggi

finanziarie (n. 91067/11410/1966 e n. 91067/11440/1966), assumendo, nella fattispecie che il preavviso inoltrato al questore da un partito per un comizio politico, dovrebbe essere redatto... in carta bollata!

È evidente che l'errata interpretazione (e la conseguente abnorme applicazione) da parte dell'intendenza di finanza di Salerno, del decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1953 n. 492 che, in effetti non contempla alcun onere per le manifestazioni politiche ed è pacifico che, ove per assurdo lo contemplasse, sarebbe in contrasto con la Costituzione ed in particolare con l'articolo 3, perché rappresenterebbe una limitazione di fatto al libero esercizio della libertà costituzionale. (20061)

**RISPOSTA.** — In base all'articolo 18 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, com'è noto, i promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso almeno tre giorni prima al questore, il quale, per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può per le stesse ragioni prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione stessa.

Dispone a sua volta l'articolo 15 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (contenente il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico) che quando — come nel caso — la legge prescrive per determinati atti l'obbligo dell'avviso o della dichiarazione, questi devono essere presentati per iscritto in duplice esemplare, di cui uno conforme alla legge del bollo. L'autorità competente rilascia lo esemplare in bollo alla parte con l'annotazione del provvedimento e conserva l'altro negli atti d'ufficio.

Ciò posto, e considerato che in favore della legittimità costituzionale dell'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per quanto concerne la disciplina della riunioni in luogo pubblico, si è più volte pronunciata la Corte costituzionale (vedi sentenza del 19 giugno 1956, numero 9; del 7 marzo 1960, n. 88, dell'11 luglio 1961, n. 54), il Ministero delle finanze è indotto a ritenere che, nella fattispecie in esame, conservi tuttora efficacia vincolante la norma dell'articolo 15 del regolamento di pubblica sicurezza laddove viene prescritta la presentazione di un duplo del preavviso in bollo, atteso che il provvedimento che su tale duplo dovrà essere annotato per legittimare la riunione stessa, assume pur sempre — quale che sia l'espres-

sione adottata dall'autorità di polizia (visto, nulla osta, preso atto e simili) — il carattere di un'autorizzazione amministrativa soggetta, per la sua natura, all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 41 lettera b) della tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 e successive modificazioni.

*Il Ministro: PRETI.*

ARMATO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali direttive intenda dare per eliminare la differenza di trattamento economico tra i dipendenti dei cantieri navali di Castellammare di Stabia e quelli degli altri cantieri di Genova e di Trieste, differenze che non trovano giustificazione a seguito dell'avvenuta fusione delle diverse aziende di costruzione navale nella Italcantieri. (21425)

RISPOSTA. — Non esistono differenze sostanziali nel trattamento economico tra i dipendenti del cantiere di Castellammare di Stabia e quelli dei cantieri di Genova e Trieste della società Italcantieri, ove si tenga conto delle differenze zonali dei salari e degli stipendi; differenze, per altro, stabilite dai vigenti contratti collettivi di lavoro per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale.

Inoltre, nei casi di passaggio, a seguito della concentrazione delle tre aziende cantieristiche, i dipendenti fruiranno della continuità dei trattamenti economici e normativi derivanti dagli accordi aziendali.

In un ragionevole lasso di tempo si attuerà, infine, il coordinamento dei criteri dei trattamenti economici all'interno delle nuove entità aziendali, tenendo presenti sia le diverse configurazioni organizzative e di impianto dei singoli centri di produzione, sia la esigenza di non determinare ulteriori oneri.

*Il Ministro: Bo.*

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

a) premesso che le nuove norme per lo svolgimento degli esami di abilitazione nella scuola media inferiore escludono dai titoli di studio accademici per l'ammissione agli esami di abilitazione per l'insegnamento della matematica ed osservazioni scientifiche la laurea in farmacia, mentre ammette altre lauree aventi, per piano di studi seguito, minore affinità ed attinenza con le materie stabilite dall'abilitazione suddetta;

b) in considerazione che tali norme creano una sperequazione a danno della laurea in farmacia, con grave pregiudizio, materiale e morale, di una vasta categoria di farmacisti che da anni si dedica all'insegnamento nel settore della scuola dell'obbligo e che esse vengono adottate proprio ora, in un momento particolarmente delicato della scuola suddetta — in base a quali criteri i laureati in farmacia verrebbero esclusi dalla ammissione agli esami di abilitazione della matematica ed osservazioni scientifiche nella scuola media e se ritenga urgente ed opportuno adottare i necessari provvedimenti per l'uniformità della suddetta laurea con le lauree del gruppo naturalistico. (21046)

RISPOSTA. — Nella predisposizione del regolamento concernente lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, istituita con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono state tenute presenti, in linea di principio, le peculiari esigenze e finalità educative di tale tipo di scuola, le quali richiedono da parte dei docenti una formazione pedagogico-didattica ed una preparazione culturale specificamente orientate. Correlativamente, per ciò che riguarda l'individuazione dei titoli di studio necessari per l'ammissione a tali esami, è stata seguita, per quanto possibile, la tendenza a riconoscere validi i titoli che dimostrassero un orientamento almeno principale verso l'insegnamento da parte di coloro che ne fossero in possesso.

Per quanto concerne la terza classe di esami di abilitazione (matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali), si è dovuto per altro tener conto che attualmente nessun titolo di studio soddisfa pienamente le esigenze didattiche che essa comporta. Ed invero talune lauree si presentano manchevoli per quanto riguarda la conoscenza di matematica, mentre altre appaiono tali per quanto attiene alle osservazioni ed elementi di scienze naturali. Sono stati pertanto riconosciuti validi per l'ammissione alla classe di esami di che trattasi, i titoli risultanti di almeno parziale soddisfazione che offrono al contempo garanzia di preparazione culturale orientata verso l'insegnamento.

In relazione a tali criteri, si è ritenuto di non poter comprendere tra i titoli suddetti la laurea in farmacia dato che essa non ha finalità di preparazione all'insegnamento ed il piano di studio ad essa relativo non comprende alcun insegnamento che abbia attinenza con le discipline matematiche.

Si deve per altro far presente che ai sensi dell'articolo 6 del menzionato regolamento, detta laurea è titolo valido, per la durata di cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, per l'ammissione all'esame di abilitazione all'insegnamento della matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, purché essa sia stata o venga conseguita entro i primi due anni accademici successivi alla entrata in vigore del regolamento stesso.

Tale norma transitoria ha lo scopo di salvaguardare le aspettative dei laureati in farmacia che si trovano ad essere già impegnati nell'insegnamento e che aspirino a conseguire l'abilitazione per continuare a prestare servizio a pieno titolo della scuola.

*Il Ministro:* GUI.

BARBA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se e come intenda intervenire, con l'urgenza che il caso richiede, presso la direzione dell'Italcantieri per evitare che, a seguito dell'agitazione del personale addetto ai mezzi di sollevamento nel cantiere navale di Castellammare di Stabia (Napoli) vengano adottate dalla direzione del cantiere stesso le minacciate misure di sospensione nei confronti di un considerevole numero di altri dipendenti — non partecipanti all'agitazione — la cui attività è connessa con il lavoro svolto dai gruisti e dagli agganciatori. Vivissimo è il fermento tra il personale del cantiere per tale situazione ed è prevedibile un inasprimento della vertenza.

Per conoscere, altresì, i criteri che hanno indotto la direzione dell'Italcantieri a procedere recentemente al trasferimento di personale disoccupato da Trieste presso il cantiere navale di Castellammare di Stabia, nel cui ambito territoriale sono disponibili, in numero più che sufficiente, operai specializzati abitualmente utilizzati come cottimisti, a seconda delle esigenze di lavoro. Tale provvedimento è palesemente contraddittorio con l'indirizzo generale di distribuzione del personale in relazione alla manodopera disponibile *in loco* e con l'esigenza, sempre riconosciuta per il passato, di incrementare l'occupazione nei territori meridionali, dove è maggiore l'indice di disoccupazione nei confronti delle altre grandi circoscrizioni del paese.

Per sollecitare, infine, un tempestivo intervento, in sede di assetto amministrativo dell'Italcantieri, per una regolamentazione che consenta al cantiere navale di Castellammare di Stabia, nel quadro delle più vaste esigenze di coordinamento, la necessaria autonomia

funzionale sia per evitare lungaggini e antieconomicità di procedure, sia per consentire l'utilizzazione delle possibilità offerte, per fornire anche di carattere accessorio, dal mercato locale. (21318)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21349 del deputato Abenante, pubblicata a pagina 9565).*

BARBI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere:

a) se siano al corrente della vendita dello stabilimento di Giugliano (Napoli) recentemente effettuata dalla società Pirelli alla società americana *General Instrument Europe* società per azioni e della successiva sospensione a zero ore di 314 sulle 400 unità occupate disposta da questa società;

b) se tale provvedimento — che ha creato una gravissima situazione di disagio fra i lavoratori — sia stato attuato nel rispetto delle norme legislative e contrattuali vigenti in materia;

c) quali provvedimenti intendano promuovere per garantire un'immediata assistenza ai lavoratori sospesi e per favorire la pronta ripresa dell'attività produttiva dell'azienda.

(18860)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 18897 del deputato Abenante, pubblicata a pagina 9564).*

BARTOLE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il motivo della esclusione dai titoli di studio necessari per ottenere l'abilitazione e venire ammessi all'insegnamento della matematica osservazioni ed elementi di scienze naturali nelle scuole medie inferiori, la laurea in farmacia, che il decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1957, n. 972 viceversa ed a ragion veduta, riconosceva equipollente, all'anzidetto fine, ad altri titoli accademici. Per sapere altresì se — considerata la scarsità di insegnanti laureati, in genere, rispetto alle cattedre da ricoprirsene e la particolare conclamata situazione in cui versano specialmente i giovani laureati in farmacia — si ritenga di dover comprensivamente rivedere un provvedimento tanto ingiustificato quanto discriminatorio.

(19832)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21046 del deputato Badini Confalonieri, pubblicata a pagina 9568).*

BARTOLE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere con cortese urgenza la ragione che ha ora indotto a deflettere dalla opportuna norma fin qui rigidamente adottata nei confronti delle società in applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, secondo la quale la liquidazione di danni bellici restava tassativamente subordinata al possesso della cittadinanza italiana da parte dei singoli soci, dal momento del danno a quello della riscossione dell'indennizzo.

Intendendosi viceversa limitare ora detto requisito soltanto all'ormai lontano momento del danno e a quello della presentazione della denuncia, verranno così ad essere ammesse ad indennizzo anche società frattanto passate in mano straniera, sempreché originariamente costituite con capitale italiano in misura non inferiore al 50 per cento. Tale sembra appunto essere il caso di una grande società petrolifera originariamente italiana, le cui azioni vennero però vendute anni fa a cittadini francesi che così riscuoteranno un indennizzo il quale potrà largamente superare il mezzo miliardo di lire.

In verità sarebbe assai più equo e doveroso preoccuparsi in primo luogo della tutela, troppo sovente negletta, dei danneggiati di guerra italiani. (20261)

RISPOSTA. — Questo Ministero, in sede di applicazione delle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1953, n. 968 sul risarcimento di danni di guerra, non si è mai discostato dalla norma concernente il possesso della cittadinanza italiana da parte dei soci delle società ammesse alle provvidenze, dal momento del danno a quello della liquidazione dell'indennizzo.

Poiché si ha motivo di ritenere che l'interrogante intenda riferirsi alla nuova disposizione in materia contenuta nel disegno di legge recante integrazioni e modifiche alla vigente legislazione sui danni di guerra, si fa presente che il provvedimento, nel testo approvato dal Governo e presentato al Parlamento, non conteneva alcuna modifica in merito al requisito suddetto.

Assegnato il provvedimento alla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, fu costituito nell'ambito della stessa un comitato ristretto per il coordinamento del disegno di legge con le proposte parlamentari presentate in materia e per la elaborazione di un testo da sottoporre all'esame della Commissione.

La nuova disposizione venne inserita nel testo proposto dal comitato ristretto ed approvata dalla Commissione in sede deliberante.

È comunque da rilevare che, in base a tale disposizione, si prescinde dall'accertamento sulla composizione del capitale sociale al momento della liquidazione del danno, soltanto nei confronti delle società che continuano a svolgere la propria attività nel sistema produttivo italiano.

Ad ogni modo, atteso che il richiamato disegno di legge trovasi tuttora all'esame del Parlamento, questo Ministero, relativamente alla norma ora introdotta, non può che rimettersi alle decisioni che il Parlamento stesso, nella sua sovranità, riterrà di adottare in proposito, non senza considerare che, qualora tale norma non dovesse essere approvata, questo ministro nulla avrebbe da osservare al riguardo, ritenendo del tutto validi gli attuali criteri, dai quali del resto non intese discostarsi all'atto della predisposizione del disegno di legge in argomento.

*Il Ministro:* COLOMBO.

BASSI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se intenda avviare subito l'esperimento, che ha già dato positivi risultati in altri paesi, di istituire alcune zone di mare territoriale riservate al ripopolamento ittico, approfittando di una circostanza che potrebbe consentirne la realizzazione con costi irrilevanti. Pare infatti che la FIAT si accinga a seppellire, in una vallata appositamente allestita, circa 80 mila automobili alluvionate, sostenendone i relativi costi. Deve pertanto presumersi che la suddetta azienda non dovrebbe richiedere alcun compenso per cedere tale imponente parco macchine che, affondato a gruppi in zone opportunamente scelte e segnalate, magari con l'ausilio della marina militare, darebbe l'avvio anche in Italia ad una pratica di ripopolamento ittico già in uso da alcuni anni in USA. (20158)

RISPOSTA. — Il Ministero della marina mercantile già da tempo studia attentamente il problema del ripopolamento ittico dei mari nazionali.

A tale scopo sono stati consultati enti e studiosi specializzati e sarà anche chiesto il parere delle commissioni consultive locali per la pesca marittima prevista dall'articolo 7 della legge 14 luglio 1965, n. 963, la cui costituzione è in corso.

Inoltre si fa presente che il programma quinquennale di sviluppo economico prevede lo stanziamento di appositi fondi da impiegare nei prossimi esercizi allo scopo cennato.

Per quanto riguarda in particolare la proposta formulata dall'interrogante circa l'im-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MAGGIO 1967

piego dei rottami di autovetture danneggiate dalla recente alluvione per costituire abitacoli in mare destinati al ripopolamento ittico, si fa presente che il Ministero della marina mercantile sta svolgendo le opportune pratiche presso gli organi tecnici specializzati al fine di accertare quali possibilità vi siano per la pratica attuazione della proposta.

*Il Ministro:* NATALI.

BECCASTRINI, BARDINI, TOGNONI e GUERRINI RODOLFO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — In merito alla situazione di disagio che si verifica tra le maestranze dello stabilimento Lebole-Euroconf di Arezzo, denunciato recentemente anche nella stampa quotidiana e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, per conoscere se ritenga opportuno promuovere indagini per accertare:

a) se risponda a verità il diffondersi in misura allarmante di uno stato di nevrosi tra le maestranze dovuto ai sistemi e ritmi di lavoro adottati nella fabbrica e che anche una indagine sanitaria condotta da alcuni medici avrebbe accertato;

b) se risponda a verità che nello stabilimento svolge attività di medico di fabbrica un dipendente dell'ufficio provinciale dell'INAIL.

Pertanto, nell'ipotesi che gli elementi denunciati risultino evidenti, se ritenga opportuno intervenire (con gli strumenti cui dispone per la vigilanza e la prevenzione della salute dei lavoratori e con l'intervento del Ministero delle partecipazioni statali cui la Lebole-Euroconf è collegata tramite la Lanerossi) per modificare le condizioni imposte alle maestranze.

Gli interroganti chiedono, inoltre, se ritengano incompatibile l'associazione sindacale della Lebole-Euroconf alla Confindustria anziché alla Intersind cui fanno capo le aziende a partecipazione statale.

Gli interroganti chiedendo una risposta urgente, desiderano conoscere l'esito degli accertamenti disposti a seguito della interrogazione n. 3332 di uguale contenuto. (19303)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti presso lo stabilimento di Arezzo della società per azioni Lebole-Euroconf, è risultato che l'orario di lavoro giornaliero non supera le otto ore e quello settimanale è di 45 ore, mentre non vengono effettuati turni di lavoro né viene eseguito lavoro a cottimo; a partire dal 3 gennaio 1967 è stato per altro concesso ai

dipendenti un riposo intermedio di 15 minuti durante le ore antimeridiane.

L'azienda adotta da tempo il sistema di lavorazione a catena il quale comporta una interdipendenza delle varie fasi di lavoro, con il passaggio immediato dei vari pezzi in lavorazione da una fase a quella successiva.

Da qualche anno è stato pure adottato il sistema cosiddetto a gruppi nel quale le varie fasi di lavorazione sono in larga misura indipendenti l'una dall'altra e ogni operaia non è legata al ritmo lavorativo delle compagne che effettuano le lavorazioni immediatamente precedenti o susseguenti.

Tale sistema — che, secondo un piano organizzativo predisposto dall'azienda, dovrebbe sostituire interamente quello a catena — offre molteplici vantaggi, tra i quali un ritmo meno assillante di lavoro, la prosecuzione del lavoro anche in caso di numerose assenze dei componenti il gruppo e una regolarità della produzione con opportuna distribuzione delle maestranze anche con rendimenti non uniformi.

Circa l'andamento della morbilità fra le lavoratrici, dalle indagini svolte dall'ispettato medico del lavoro relativamente all'ultimo quadriennio 1963-1966, è risultato che il tasso medio annuale di assenza per malattia è stato del 9,73 per cento nel 1963, dell'8,86 per cento nel 1964, dell'8,29 per cento nel 1965 e del 7 per cento nel 1966.

Nella scala di incidenza percentuale delle malattie secondo le varie voci nosologiche, i disturbi nevrotici a cui particolarmente si riferisce l'interrogante, occupavano nel 1963 il quindicesimo posto con una frequenza percentuale del 4,05 per cento. Sempre nel 1963, il rapporto fra il numero dei soggetti affetti da disturbi nevrotici ed il numero complessivo delle lavoratrici occupate è risultato del 4,19 per cento. Tale rapporto è andato progressivamente diminuendo passando dall'1,79 per cento nel 1964, all'1,70 per cento nel 1965, allo 0,93 per cento nel 1966.

In particolare, negli eventi di che trattasi solo per un esiguo gruppo si sono potute evidenziare motivazioni da lavoro; per la maggioranza dei casi, invece, è risultata determinante la influenza di fattori traumatici di ordine emotivo.

Comunque un netto e progressivo miglioramento della situazione igienico-sanitaria è stato riscontrato a seguito della parziale sostituzione del vecchio sistema di lavorazione a catena con quello a gruppi, del graduale adattamento al lavoro di fabbrica delle lavoratrici dipendenti (di origine prevalentemen-

te contadina) nonché di altri provvedimenti adottati dalla azienda. Tra questi ultimi possono essere menzionati: l'assegnazione delle lavoratrici in base alle attitudini rilevate con i test psicoattitudinali; l'assiduo controllo medico svolto dal servizio volontario di fabbrica; l'assistenza sociale rivolta al superamento dei disagi connessi a situazioni extra-lavorative e extra-aziendali; l'invio di alcuni soggetti affetti da particolari forme di nevrosi a visita specialistica a spese dell'azienda.

Secondo quanto comunicato dal Ministero delle partecipazioni statali, anche vari studiosi, partecipanti al convegno sui problemi medici e sociali dell'integrazione cittadina di masse rurali tenutosi ad Arezzo il 21 marzo 1965, riferendo sull'andamento delle nevrosi nello stabilimento della Lebole-Euroconf, hanno confermato la tendenza decrescente della frequenza dei casi di nevrosi.

Per quanto concerne il secondo punto dell'interrogazione risulta effettivamente che il dirigente sanitario della sede INAIL di Arezzo svolge, nell'ambito dello stabilimento Lebole, attività di medico di fabbrica e di ricerca scientifica.

Tali attività, che non hanno dato luogo a concreti e particolari episodi di interferenza con le funzioni di dipendente dell'istituto, non erano state per altro autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari dell'INAIL, per cui detto istituto ha diffidato il sanitario in parola dal continuare a prestare la propria opera presso la società Lebole-Euroconf riservandosi di adottare a suo carico i provvedimenti del caso.

Relativamente, infine, all'ultimo punto della interrogazione il Ministero delle partecipazioni statali ha riferito che la società in questione non è soggetta alle norme sul distacco delle aziende a prevalente partecipazione statale dalle associazioni sindacali degli altri datori di lavoro, di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 22 dicembre 1966, n. 1589, in quanto il suo capitale azionario appartiene soltanto per il 50 per cento alle partecipazioni statali.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.*

**BENOCCHI, GUERRINI e TOGNONI.** — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere, premesso che da molti anni in località Montebuono, frazione del comune di Sorano (Grosseto), la concessionaria SMI sta eseguendo delle ricerche per accertare giacimenti di cinabro considerato che tali ricerche sembra abbiano dati positivi risul-

tati tenuto conto della grande importanza, ai fini dello sviluppo di tutta la zona, oggi assai depressa, che potrebbe avere l'inizio di una attività industriale:

1) entro quale periodo di tempo la concessionaria SMI deve rendere conto del risultato delle ricerche;

2) il perimetro entro il quale esse sono state concesse;

3) i risultati precisi che le ricerche hanno dato fino a questo momento. (20931)

**RISPOSTA.** — La società mercurifera italiana - SMI - è titolare dal 1957 di un permesso di ricerca per minerali di mercurio e associati, convenzionalmente denominato Reto Montebuono, in frazione Montebuono del comune di Soriano.

Sull'area di detto permesso già in passato, e precisamente nel periodo dal 1886 al 1929, è stata svolta una saltuaria attività mineraria.

La SMI a tutt'oggi ha proceduto alla riapertura di vecchie gallerie per 430 metri, allo scavo di nuove gallerie per 970 metri, allo scavo di fornelli e discenderie per 1 metro, nonché alla perforazione di altri quattro fori di sonda per un totale di 700 metri.

Ciò premesso, con particolare riferimento alle notizie richieste, si fa presente quanto segue:

a) a termine di legge la SMI comunica all'Ufficio minerario competente, mensilmente, mediante apposita scheda statistica, i dati sull'entità ed i risultati dei lavori eseguiti nel mese precedente. Analoga scheda, corredata di relazione, viene inviata a fine anno;

b) l'area del permesso Reto Montebuono di ettari 902, è limitrofa a quelle dei permessi denominati Monte Elmo, e Case Marcelli, accordati alla SMI rispettivamente il 16 settembre 1965 e 25 novembre 1966. Negli ultimi due permessi, mancando qualsiasi indizio apparente, sono stati effettuati, per ora, solo rilievi geologici e campagne geochimiche preliminari di analisi del terreno superficiale;

c) la lavorazione esplorativa finora svolta nel permesso Reto Montebuono non ha portato al ritrovamento di alcuna mineralizzazione, ma solo di qualche traccia di cinabro nell'argilla di reimpimento di alcune fratture.

Sulla base dei risultati finora conseguiti, mancano i presupposti di una trasformazione in concessione del permesso di ricerca in questione, né sembrano sussistere fondati elementi per poter ipotizzare il ritrovamento, in futuro, di concentrazioni mineralizzate economicamente coltivabili.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

**BERLINGUER LUIGI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere in base a quali disposizioni ed a quali motivi nei porti di Genova e di Civitavecchia gli autofurgoni carichi di merci provenienti dalla Sardegna sono sottoposti a visite doganali, a balzelli ed a lunghe pratiche di controllo che intralciano gravosamente lo svolgimento dei traffici commerciali, con grave pregiudizio per l'attività di molti piccoli operatori economici.

L'interrogante chiede di sapere inoltre quali misure si intendano adottare per alleggerire al massimo tali controlli in modo da eliminare qualunque discriminazione fra la Sardegna e le altre regioni d'Italia. (20388)

**RISPOSTA.** — Dagli approfonditi controlli, svolti tramite i competenti compartimenti doganali di ispezione e diretti all'accertamento ed all'eliminazione nei porti di Civitavecchia e di Genova degli inconvenienti cortesemente segnalati, è risultato che il servizio di cabotaggio da e per la Sardegna e, in particolare, le operazioni di imbarco e sbarco degli autofurgoni carichi di merci, si svolgono con regolarità e correttezza.

Le stesse ditte interessate al particolare servizio, interrogate in proposito, si sono espresse positivamente per il modo e il tempo impiegate per il compimento delle formalità doganali, per altro ridotte al minimo indispensabile con varie disposizioni ministeriali.

Controlli più accurati furono operati soltanto nell'estate dello scorso anno allorché furono segnalati, per sospetto di traffico illecito, alcuni automezzi della Eurosarada Trasporti e fu conseguentemente necessario effettuare verifiche in modo più approfondito.

Si può assicurare che, ad eccezione di casi della specie aventi carattere sporadico e di altri in cui, in conseguenza della mancanza o difettosa applicazione dei contrassegni, si manifesti la necessità di ricorrere ad una completa ricognizione del carico, al servizio di controllo del cabotaggio da e per la Sardegna viene data la massima correttezza e celerità possibile.

*Il Ministro:* PRETI.

**BERLINGUER MARIO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se sia esatta la notizia pubblicata nei giornali sardi secondo i quali i fondi per gli ospedali dell'isola, già inclusi nei programmi degli interventi per le costruzioni ospedaliere negli anni finanziari 1965-66 con l'importo di circa sei miliardi e già concessi dal novembre 1965 con decreto del ministro dei lavori pubblici, non sarebbe-

ro invece più erogati dalla Cassa depositi e prestiti. Si chiede come possa giustificare questa nuova ingiustizia contro la Sardegna.

(17645)

**RISPOSTA.** — Nel premettere che, da parte della Cassa depositi e prestiti sono state accolte, in linea di massima, tutte quelle domande di mutuo relative ad opere ospedaliere, comprese nel programma della legge 30 marzo 1965, n. 574, i cui progetti esecutivi risultassero già approvati in linea tecnica, si fa presente, relativamente alla Sardegna che, a tutt'oggi, soltanto per tre ospedali, e precisamente per l'ospedale civile di Oristano (lire 730 milioni), per l'ospedale civile di Carbonia (lire 280 milioni) e per gli ospedali riuniti e Casa di riposo Vittorio Emanuele II di Cagliari (lire 276 milioni), è giunta notizia dell'intervenuta approvazione dei progetti. Pertanto, per gli stessi ospedali è stato concesso l'affidamento di massima negli importi suindicati.

Circa l'affermazione secondo la quale, fin dal novembre 1965, sarebbe avvenuta l'emissione, da parte degli organi del Ministero dei lavori pubblici, dei decreti concessivi del contributo statale, si deve osservare che il presupposto per tale emissione è costituito dall'approvazione dei progetti esecutivi delle opere e — come detto — soltanto per i tre citati ospedali tale circostanza si è verificata.

In relazione a quanto precede, è doveroso constatare che la Cassa depositi e prestiti non ha posto in essere alcuna « ingiustizia contro la Sardegna ».

*Il Ministro:* COLOMBO.

**BERNETIC MARIA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quali motivi dopo cinque anni dall'approvazione della legge 19 luglio 1961, n. 1012, che disciplina le istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste, non siano stati indetti gli esami di abilitazione per gli insegnanti delle scuole secondarie con lingua d'insegnamento slovena e se intenda prendere dei provvedimenti in merito, affinché la suddetta legge sia applicata al più presto, per assicurare alla scuola con lingua d'insegnamento slovena un regolare funzionamento. (17501)

**RISPOSTA.** — Per poter bandire gli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento slovena è necessario che siano prima adottati i provvedimenti formali di approvazione dei programmi relativi agli insegnamenti nelle

stesse scuole, programmi ai quali dovranno aderire quelli dei predetti esami.

Finora sono stati approvati i programmi d'insegnamento per i licei e per l'istituto magistrale (decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1635) e quelli per le scuole medie (decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n. 1095). Per i programmi della scuola media si sta, per altro, predisponendo un provvedimento di modifica del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 1095, nella parte che riguarda l'insegnamento dell'italiano ed elementari conoscenze di latino, provvedimento sul quale ha recentemente espresso il suo parere il Consiglio superiore della pubblica istruzione. I programmi d'insegnamento per lo istituto tecnico sono stati elaborati; l'apposito schema di provvedimento è stato anch'esso esaminato di recente dal predetto Consiglio.

L'amministrazione ha assolto a vari adempimenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni scolastiche di lingua slovena; essa segue, ora, con viva attenzione l'iter dei menzionati provvedimenti da perfezionare riguardanti le scuole secondarie e non mancherà di adottare sollecitamente gli ulteriori provvedimenti necessari per la completa sistemazione delle scuole medesime.

*Il Ministro: GUI.*

**BIAGINI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che impediscono l'inizio del corso per ceramisti gestito dalla ANMIL di Pistoia già finanziato dal Ministero del lavoro: ciò in relazione al fatto che il medesimo doveva avere inizio dal settembre 1966 e che da parte dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione è stata sollecitata la sede centrale dell'ANMIL per conoscere le decisioni con la prospettiva della revoca del finanziamento in questione.

Per conoscere, infine, quali idonee iniziative intenda assumere nell'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo anche in considerazione del grave disagio economico e morale cui sono sottoposti alcuni mutilati e invalidi del lavoro i quali da mesi si trovano nella sopradetta provincia a seguito di chiamata per la frequenza del corso medesimo.

(19977)

**RISPOSTA.** — L'inizio dello svolgimento del corso per ceramisti, che l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro avrebbe

dovuto svolgere in Pistoia subito dopo la chiusura di analogo corso conclusosi il 23 maggio 1966, ha subito un certo ritardo a causa dell'esiguità del numero degli allievi disposti a frequentarlo.

Trattandosi, comunque, del proseguimento di un corso precedente, l'ANMIL è stata invitata ad iniziare il corso stesso anche se il numero dei lavoratori interessati è inferiore a quello previsto nella proposta a suo tempo approvata.

Per quanto riguarda l'ultimo punto dell'interrogazione, risulta che dei sette lavoratori aspiranti a frequentare il corso, quattro risiedono di fatto a Pistoia mentre nessuno degli altri tre è rimasto in detta città in attesa dell'inizio del corso in parola.

*Il Ministro: BOSCO.*

**BIANCANI, LENTI e BALCONI MARCELLA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia secondo cui il personale ausiliario dell'Istituto centrale di statistica — in netto contrasto con l'enunciato dell'articolo 1, capo I, titolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, secondo il quale anche il personale ausiliario riveste la qualifica di « impiegato » — è costretto ad effettuare — senza alcun compenso — un'ora di lavoro al giorno in più degli impiegati delle altre tre carriere. Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere, risultando esatta la notizia, quali provvedimenti intenda prendere per rimuovere tale ingiustificata discriminazione tra i lavoratori del predetto istituto, discriminazione che non trova confronti in alcun'altra amministrazione pubblica. (20334)

**RISPOSTA.** — La questione di che trattasi di un ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, proposto da uno degli interessati — precisamente il signor Rolando Papacci — dipendente dell'Istituto centrale di statistica con la qualifica di usciere. In pendenza di tale giudizio — nel quale l'Istituto centrale di statistica già si è costituito — non appare opportuno alcun intervento.

*Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.*

**BIGNARDI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere per assicurare il recapito a domicilio, con assegno bancario dell'importo delle pensioni di invalidità e vecchiaia (INPS) al fine di eliminare molteplici disagi a persone anziane e sovente ammalate, tenendo altresì conto che



gli uffici postali verrebbero sgravati da una pesante incombenza, cui sono scarsamente attrezzati e restituiti al più sollecito disbrigo di altri compiti di istituto. (18009)

**RISPOSTA.** — L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede già a corrispondere a coloro che ne facciano richiesta le rate di rendita a mezzo di assegno circolari, riscuotibili presso tutte le banche e girabili in favore di chiunque. L'istituto accorda anche ai pensionati titolari di conto corrente postale o bancario la possibilità di accreditare le proprie spettanze sul conto corrente aperto a loro nome.

Tali modalità di pagamento, oltre ad essere chiaramente riportate sui moduli che gli interessati devono compilare in occasione della presentazione della domanda di pensione, hanno avuto ampia diffusione mediante volantini e inserzioni sulla stampa nonché mediante manifesti affissi nei saloni dell'INPS aperti al pubblico e presso gli uffici postali. Nonostante ciò, soltanto un numero limitato di pensionati ha chiesto di avvalersi di tali possibilità.

Si fa presente, infine, che ad evitare che i pensionati che non si sono avvalsi di tale facoltà siano sottoposti al disagio di lunghe attese davanti agli sportelli degli uffici postali, i pagamenti delle pensioni sono stati ripartiti tra i mesi dispari e i mesi pari, a seconda della categoria di pensione, e gli uffici postali sono stati autorizzati ad iniziare i pagamenti stessi a partire dal giorno 12 del mese.

*Il Ministro:* Bosco.

**BIGNARDI.** — *Ai Ministri delle finanze, del bilancio e programmazione economica del tesoro, del commercio con l'estero, dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere le ragioni della esasperante lentezza e del grave ritardo con i quali vengono approvati i decreti relativi alle restituzioni dei prelievi per i prodotti del settore riso esportati.

In particolare il decreto che fissa le restituzioni valevoli fino al 31 dicembre 1966 è apparso sulla *Gazzetta ufficiale* del 30 gennaio 1967. A tutt'oggi (16 marzo 1967) non è stato ancora firmato il decreto relativo alle restituzioni valevoli dal 1° gennaio in poi.

È superfluo sottolineare i danni ingenti che subisce la risicoltura italiana dalla impossibilità di stipulare per tempo i contratti di esportazione, mentre la produzione nazionale è concedente quest'anno di circa un mi-

lione e 800 mila quintali rispetto al consumo interno, e i nostri *partners* del MEC si aspettavano di vedere soddisfatte le loro esigenze proprio dalle forniture italiane. Si sta intanto verificando che gli altri paesi del MEC sono costretti ad approvvigionarsi dai paesi terzi, mentre il riso italiano rimane invenduto.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere quali correttivi si intendano introdurre per eliminare la lentezza con la quale vengono corrisposte le restituzioni in questione la cui erogazione si fa attendere mediamente quindici mesi, mentre l'operatore francese definisce l'operazione finanziaria al massimo in 15 giorni. Questo fatto, mentre ha già determinato gravissime distorsioni anche commerciali, potrà ulteriormente appesantire la situazione italiana dall'epoca dell'andata in vigore del mercato unico dei cereali prevista per la metà del corrente anno, quando cioè i certificati di importazione-esportazione saranno liberamente negoziabili su tutta l'area della CEE, con la possibilità di vedere gli operatori stranieri venire ad operare in Italia mentre i nostri operatori saranno costretti dall'immobilismo. (21167)

**RISPOSTA.** — Il decreto interministeriale 10 dicembre 1966 concernente la misura e le modalità per le restituzioni alla esportazione del riso per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 1966, è stato emanato e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 30 gennaio 1967, n. 26.

Per quanto riguarda il successivo periodo, 1° gennaio-30 aprile 1967, il relativo provvedimento è stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 3 maggio 1967 n. 83.

La lamentata lentezza nella emanazione del primo provvedimento ha trovato la sua causa nelle difficoltà incontrate nel corso delle trattative per il perfezionamento del provvedimento medesimo, sia per i diversi atteggiamenti assunti dalle associazioni di categoria e conseguentemente dalle amministrazioni più direttamente interessate al problema, sia per l'esigenza, manifestatasi nel corso della elaborazione del decreto, di inquadrare in esso, in maniera esauriente e completa, tutta la disciplina del settore.

Per quanto attiene al quesito posto nell'ultima parte dell'interrogazione, si fa presente che, al fine di semplificare gli adempimenti per l'emanazione dei decreti interministeriali concernenti la restituzione dei prelievi per i prodotti agricoli esportati, e quindi anche del riso, è stato portato all'esame del Parlamento

lo schema di un disegno di legge che prevede l'istituzione di un apposito comitato il cui parere dovrebbe surrogare l'attuale procedura del concerto dei Ministeri delle finanze, dell'agricoltura e foreste, del tesoro, del bilancio, dell'industria e commercio e del commercio con l'estero, prevista dalle norme in vigore.

*Il Ministro delle finanze: PRETI.*

BOLOGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che l'hanno spinto a modificare la norma sin qui seguita, in applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, secondo la quale sono ammesse al godimento dell'indennizzo per danni di guerra soltanto quelle persone fisiche e giuridiche che possono dimostrare di essere in possesso della cittadinanza italiana dal momento del verificarsi del danno a quello della riscossione dell'indennizzo; per conoscere, in particolare, la ragione per la quale questa modificazione il ministro abbia ritenuto opportuno introdurre solamente a favore delle società e non anche dei singoli cittadini.

L'interrogante si permette di rilevare che, così facendo, mentre non saranno ammessi al godimento dell'indennizzo molti cittadini che, emigrando in paesi stranieri per dura necessità, oggi non si trovano in possesso della cittadinanza italiana (ma l'avevano al momento del danno), verranno beneficiarie alcune società che oggi sono passate in mano straniera. Così verranno dati parecchi milioni a cittadini stranieri, azionisti di società già italiane, ma verranno negati i pochi soldi a dei profughi, per esempio, i quali per di più hanno invano atteso per anni la liquidazione del danno subito; e successivamente emigrati, sono divenuti cittadini stranieri. (20310)

RISPOSTA. — È da premettere che il disegno di legge recante integrazioni e modifiche alla vigente legislazione sui danni di guerra, nel testo approvato dal Governo e presentato al Parlamento, non conteneva alcuna modifica circa i requisiti richiesti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, in merito al possesso della cittadinanza italiana da parte dei soci delle società ammesse alle provvidenze previste dalla legge stessa.

Assegnato il provvedimento alla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, fu costituito nell'ambito della stessa un Comitato ristretto per il coordinamento del disegno di legge con le proposte parlamentari presentate in materia e per la elaborazione di un testo da sottoporre all'esame della Commissione.

La norma alla quale si riferisce l'interrogante le venne inserita nel testo proposto dal Comitato ristretto ed approvato dalla Commissione in sede deliberante.

È comunque da rilevare che, in base alla norma suddetta, si prescinde dall'accertamento sulla composizione del capitale sociale al momento della liquidazione dei danni, soltanto nei confronti delle società che continuano a svolgere la propria attività nel sistema produttivo italiano.

Non sembra che le stesse considerazioni possano valere circa la cittadinanza delle persone fisiche. Infatti, la mancanza di tale requisito al momento della liquidazione del danno non può essere superata, come per le società, dalla permanenza e dall'esercizio di un'attività produttiva del soggetto danneggiato nell'economia nazionale, in quanto la perdita della cittadinanza si accompagna, nella maggior parte dei casi, al trasferimento della persona in altri paesi.

Va rilevato in merito che un emendamento concernente la cittadinanza dei danneggiati è stato discusso dalla Commissione finanze e tesoro della Camera, la quale però non ha ritenuto di approvarlo.

Ad ogni modo, atteso che il richiamato disegno di legge trovasi tuttora all'esame del Parlamento, questo Ministero, relativamente alla norma ora introdotta, non può che rimettersi alle decisioni che il Parlamento stesso, nella sua sovranità, riterrà di adottare in proposito, non senza considerare che, qualora tale norma non dovesse essere approvata, lo scrivente nulla avrebbe da osservare al riguardo, ritenendo del tutto validi gli attuali criteri, dai quali del resto non intese discostarsi all'atto della predisposizione del disegno di legge in argomento.

*Il Ministro: COLOMBO.*

BOLOGNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali siano le precise intenzioni dell'amministrazione circa il destino dell'azienda tabacchi di Trieste che ha la sua sede nel porto Duca D'Aosta e, soprattutto, che cosa s'intenda fare delle maestranze occupate.

Inoltre l'interrogante chiede di sapere se si ritenga pienamente giustificato il licenziamento, avvenuto in questi giorni, di circa 150 lavoratrici con l'allegata motivazione del ritardo subito dall'arrivo di una partita di tabacco.

Già altre volte l'interrogante è intervenuto per mettere in luce la situazione dello stabilimento di Trieste dell'Azienda tabacchi

italiani, la quale situazione è divenuta sempre più precaria dando luogo, come conseguenza, alla riduzione del personale addetto alla lavorazione del tabacco e, nell'ultima campagna di lavorazione, pure alla riduzione dei mesi di occupazione delle già scarse maestranze dipendenti. Si desidera far presente al signor ministro che la grande parte del personale dipendente dell'azienda, specie per la non più giovane età, ben difficilmente potrebbe trovare una sistemazione altrove, una volta chiuso lo stabilimento o, comunque, estremamente ridotta l'occupazione. (21344)

**RISPOSTA.** — Il magazzino ATI di Trieste fu riattivato nel 1951 particolarmente per motivi di ordine sociale e cioè per assicurare lavoro, per buona parte dell'anno, alle operaie tabacchine che prima della guerra lavoravano in un centro di manipolazione ubicato in porto franco e gestito da una ditta straniera.

In tale magazzino si provvede ogni anno alla cernita fogliare ed all'allestimento in colli di circa 1.000.000 di chili di tabacchi che vengono acquistati dall'amministrazione dei Monopoli di Stato presso i coltivatori jugoslavi, in osservanza di un impegno assunto con la vicina nazione in sede di stipulazione di un accordo commerciale ancora in vigore.

All'atto della riattivazione di tale magazzino fu dichiarato esplicitamente dall'amministrazione competente alle locali autorità dell'epoca che l'attività ad esso connessa avrebbe avuto un carattere provvisorio e che sarebbe cessata non appena fosse stata costruita ed installata in Trieste una nuova manifattura tabacchi. Sta di fatto, però, che la manifattura è già in esercizio da diverso tempo e che il magazzino non è stato soppresso; né è dato prevedere che si debba sopprimerlo in un prossimo avvenire.

Poiché i tabacchi jugoslavi manipolati a Trieste sono prevalentemente riesportati negli Stati Uniti d'America, si è dovuto provvedere ad una graduale e parziale meccanizzazione delle operazioni di cernita e di allestimento per rendere i costi di produzione, nei limiti del possibile, competitivi con quelli che si realizzano in analoghi centri di attività di Grecia, Jugoslavia e Turchia e per effettuare la esportazione senza alcuna perdita. Conseguentemente si è dovuto gradualmente ridurre il contingente del personale salariato colà in servizio e prolungare il periodo annuale di interruzione stagionale.

Per le suesposte ragioni, quindi, sono state impartite disposizioni al magazzino di Trie-

ste perché, a manipolazione ultimata, e cioè dal mese di aprile, tutto il personale operaio stagionale femminile assunto nei mesi di novembre e dicembre 1966, sia temporaneamente sospeso dal servizio.

Non appena avranno inizio le operazioni di ricevimento del tabacco jugoslavo del raccolto 1966, e cioè verso la fine di aprile 1967, potrà riprendere servizio solo una metà del personale sospeso, nella considerazione che per il governo dei tabacchi di nuova introduzione occorre un più limitato contingente di mano d'opera.

*Il Ministro: PRETI.*

**BONEA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda rassicurare gli studenti degli istituti professionali per il commercio, aspiranti al titolo di addetti alla segreteria di azienda e di addetti alla contabilità di azienda i quali da diversi giorni sono in agitazione per protestare contro la imminente soppressione delle quarte e quinte classi ad ordinamento speciale.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se il ministro, interpretando il disagio degli studenti e delle rispettive famiglie, ritenga opportuno di soprassedere alla predisposta soppressione delle classi ad ordinamento speciale annesse agli istituti professionali per il commercio confermandole fino all'eventuale riforma nel quadro della ristrutturazione degli istituti medi di secondo grado. (20568)

**RISPOSTA.** — La legge 13 luglio 1965, n. 884 ha previsto: 1) l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 1964-65, della sezione di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere; 2) la soppressione graduale, con la stessa decorrenza, delle seguenti sezioni di qualifica degli istituti professionali per il commercio e di quelli femminili:

- a) per segretari d'azienda;
- b) per contabili d'azienda;
- c) per corrispondenti in lingue estere;
- d) per addetti al commercio con l'estero;
- e) per stenodattilografi in lingue estere.

Dallo stesso anno 1964-65, l'attività di istruzione professionale per il settore commerciale è stata ordinata nelle seguenti sezioni di qualifica:

- a) applicati ai servizi amministrativi (di durata biennale);
- b) stenodattilografi (biennale);
- c) addetti alla contabilità d'azienda (triennale);
- d) addetti alla segreteria d'azienda (triennale);

e) addetti agli uffici turistici (triennale);

f) addetti alle aziende di trasporto e spedizione (triennale).

La nuova articolazione dei predetti corsi d'istruzione tecnica e professionale risponde alle diverse finalità istituzionali dei due tipi d'istruzione ed a specifiche esigenze dell'attività economica, nel campo dei servizi: la sezione di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere mira a dare una preparazione, al livello di « tecnico », che rispetto a quella di pari livello del ragioniere si distingue per il carattere più amministrativo che contabile e per l'apertura alle conoscenze richieste dal progressivo ampliamento delle relazioni economiche internazionali; le predette qualifiche professionali corrispondono, invece, a mansioni esecutive specializzate e di controllo al livello dei quadri intermedi inferiori del mondo della produzione e del lavoro.

La citata legge, con norma di carattere transitorio (articolo 6), ha poi previsto che gli alunni, che avessero conseguito entro l'anno scolastico 1965-66 il diploma di qualifica di istituto professionale presso una delle sezioni gradualmente soppresse dall'anno 1964-65, potessero essere ammessi a frequentare, non oltre l'anno 1967-68, classi ad ordinamento speciale per la preparazione all'esame di abilitazione tecnica per il conseguimento del nuovo diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere.

Ciò premesso, si osserva che la citata norma, rivolgendosi a coloro che fossero già diplomati o in corso di studi presso le soppresse sezioni di qualifica, ha disciplinato esaurientemente le situazioni particolari che sorgevano con l'introduzione del nuovo indirizzo di istituto tecnico e la soppressione delle predette sezioni.

Una proroga del funzionamento delle classi speciali, allo scopo di preparare all'abilitazione tecnica i diplomati, in anni successivi al 1965-66, delle nuove sezioni di qualifica degli istituti professionali esorbiterebbe dall'ambito e dalla *ratio* della predetta normativa, secondo cui le stesse classi si pongono come istituzione di raccordo tra la nuova disciplina prevista dalla citata legge e i preesistenti corsi di studio nel settore commerciale.

Tenuto conto che le nuove sezioni di qualifica coesistono dallo stesso anno scolastico 1964-65 con il corso di istituto tecnico per perito aziendale e corrispondente in lingue estere, ben caratterizzate in relazione alle diverse

finalità dei due settori d'istruzione, la funzione che le stesse classi verrebbero ad assumere, nell'ipotesi prospettata, non si concilierebbe con i principi del vigente ordinamento scolastico.

Per i giovani che, a decorrere dall'anno 1964-65 (anno di decorrenza delle innovazioni introdotte con la citata legge), si siano iscritti alle nuove sezioni di qualifica e non al nuovo corso per l'abilitazione di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, la possibilità di conseguire tale abilitazione è, per altro, assicurata con le modalità di carattere generale valide per i passaggi dagli istituti professionali ai vari tipi di istituto tecnico.

Al riguardo, si fa presente che con ordinanza ministeriale 10 aprile 1967 sono state emanate le disposizioni sui predetti passaggi, attraverso appositi esami integrativi.

*Il Ministro:* GUI.

BONEA. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per sapere se, mancando ancora una regolamentazione del diritto di sciopero, esistano disposizioni legislative alle quali debbano attenersi le amministrazioni degli enti locali per operare le trattenute delle giornate di sciopero ai propri dipendenti e nel caso non ne esistano, per conoscere quali disposizioni applichino le prefetture che impongono alle amministrazioni degli enti locali di operare le trattative di cui sopra, entro e non oltre tre mesi da quello successivo alla manifestazione, anche quando gli enti locali, nello esercizio della loro costituzionale autonomia, abbiano determinato più ampie dilazioni, sempre contenute nell'anno finanziario corrente. (20687)

RISPOSTA. — In ordine a quanto richiesto dall'interrogante, si richiamano — anzitutto — le dichiarazioni rese dal Governo nella seduta dell'assemblea del 10 aprile 1967, in risposta ad interrogazioni di contenuto analogo.

Si soggiunge che, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina, ormai consolidati, l'esercizio del diritto di scioperare determina, anche per i pubblici dipendenti, la sospensione delle due fondamentali e contrapposte obbligazioni della prestazione del lavoro e della corresponsione della retribuzione.

Infatti, è stato escluso che il diritto dei pubblici impiegati alla retribuzione si ricollegli direttamente e necessariamente al loro *status* e permanga quindi finché esso dura e conseguentemente anche durante lo sciopero,

in quanto « l'esercizio del suddetto diritto produce proprio una modificazione dello *status* di impiegato e non si vede perché tale modificazione dovrebbe essere circoscritta alla sospensione dell'obbligo del lavoro e non anche del diritto alla retribuzione. Una siffatta limitazione, che non si trova espressa in alcuna norma di legge, né tanto meno nell'articolo 40 della Costituzione, urterebbe contro il principio generale della bilateralità del diritto e degli obblighi fondamentali del rapporto impiegatizio, nell'ambito del quale lo stipendio costituisce un adempimento periodico che trova la sua causa nella prestazione, da parte dell'impiegato, del servizio cui egli è destinato » (confrontare Consiglio di Stato, adunanza generale del 17 dicembre 1964 - parere n. 1174 - Ricorso straordinario dell'amministrazione provinciale di Pisa contro il Ministero dell'interno, maggio 1966, sul ricorso Ragni Gino ed altri contro il Ministero dell'interno).

Dai principi richiamati discende che le pubbliche amministrazioni non hanno alcun potere discrezionale di effettuare o meno le ritenute, ma debbono necessariamente effettuarle; che le ritenute stesse debbono essere operate in unica soluzione ed in occasione del pagamento dello stipendio relativo al mese nel corso del quale lo sciopero è stato effettuato.

Tuttavia, al fine di temperare la rigorosa applicazione di dette misure, è stato disposto che le ritenute in questione possano essere dilazionate in rate uguali consecutive per un periodo non superiore a tre mesi e che, in ogni caso, le quote relative non debbano eccedere, per ciascun mese, il quinto dello stipendio.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:* GASPARI.

BONEA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se rispondano a verità le notizie diffuse dalla stampa sulla prossima chiusura della manifattura tabacchi di Cagliari. (21295)

RISPOSTA. — Le notizie relative alla chiusura della manifattura tabacchi di Cagliari sono destituite di ogni fondamento.

*Il Ministro:* PRETI.

BOVA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere per quale motivo l'ENPDEDP non ha ancora inteso estendere agli assistiti della provincia di Catanzaro l'assistenza medica e farmaceutica diretta, determinando così uno stato di spequazione rispetto agli assistiti di altre pro-

vince calabresi ed una situazione di disagio economico in conseguenza dei ritardi della emissione dei rimborsi effettuati per convenzione da un solo istituto bancario per altro assente in provincia. (19382)

RISPOSTA. — L'ENPDEDP ha comunicato di avere approvato, nel decorso anno, un programma per la estensione a tutto il territorio nazionale dell'assistenza sanitaria diretta ad opzione, fermo restando il sistema diretto, e cioè a rimborso, per quanto concerne le prestazioni farmaceutiche. Tale programma sarà attuato seguendo criteri di gradualità che tengano conto sia delle varie necessità organizzative sia delle particolari esigenze degli assistibili.

Relativamente ai ritardi verificatisi nella emissione, da parte dell'istituto cassiere, degli assegni relativi ai rimborsi, è risultato che essi erano dovuti a momentanea difficoltà di funzionamento del centro meccanografico.

La direzione centrale dell'istituto bancario, invitata a rispettare i termini previsti dalla convenzione a suo tempo stipulata con l'ENPDEDP, ha fatto presente che gli inconvenienti cennati sono stati eliminati e che pertanto i pagamenti sono stati ripresi con la normale correntezza.

*Il Ministro:* BOSCO.

BOVA. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere se ritengono opportuno, per evidenti criteri di equità, promuovere i necessari provvedimenti per l'adeguamento della indennità premio di servizio a favore dei dipendenti delle amministrazioni provinciali e comunali iscritte all'INADEL, in considerazione che i dipendenti statali stanno godendo di tale beneficio sin dal 1° marzo 1966 in forza della legge del 5 dicembre 1964, n. 1268. (21554)

RISPOSTA. — Nell'intento di apportare adeguati miglioramenti alla indennità di fine servizio corrisposta dall'INADEL ai dipendenti degli enti locali, questo Ministero ha predisposto un apposito schema di provvedimento legislativo che, in atto, è nell'esame dei competenti ministeri, per il preliminare, necessario concerto.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:* GASPARI.

BRANDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

a) se rispondano al vero le notizie apparse sulla stampa quotidiana e periodica se-

condo cui l'ordine impartito dal ministro nel 1965, in base all'articolo 26 della legge urbanistica, di procedere alla demolizione di due piani dell'edificio costruito in Napoli, via Martucci n. 85, dall'impresa Quinto Quintieri, in violazione dei limiti di altezza previsti dal piano regolatore come riconosciuto dal Consiglio di Stato fin dal 1957, sia rimasto ineseguito, nonostante l'intervento del prefetto e della forza pubblica, per l'opposizione di alcuni inquilini o proprietari di appartamenti dello stabile e, in particolare, di un magistrato della corte d'appello di Napoli, il quale avrebbe denunciato per violazione di domicilio i funzionari del genio civile e della pubblica sicurezza incaricati di ottenere il rilascio dell'appartamento da lui occupato;

b) se ritenga ammissibile che l'adempimento di un ordine, per sua natura esecutivo, emanato in conformità di una espressa norma di legge e diretto a rimuovere uno stato di fatto di cui è stata accertata l'illegittimità, possa essere arrestato dalla presentazione di una denuncia penale chiaramente intesa a protrarre quello stato di fatto;

c) se e quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare perché sia assicurata l'osservanza della legge e sia ristabilito l'ordine giuridico, così profondamente turbato in Napoli ed altrove, da casi analoghi a quello che ha dato origine ai fatti accennati. (21429)

RISPOSTA. — I fatti e le circostanze che portarono questo Ministero ad adottare il provvedimento in data 25 febbraio 1965, n. 979, con il quale venne ordinata la demolizione parziale del fabbricato costruito dalla impresa Quinto Quintieri in Napoli, via Martucci n. 35, in violazione delle prescrizioni del piano regolatore generale e del regolamento comunale edilizio, sono stati ampiamente esposti in occasione della risposta alla interrogazione n. 18506 del deputato Bruno Romano.

Non è esatta la notizia ora riferita dall'interrogante che il suindicato provvedimento « sia rimasto ineseguito, nonostante l'intervento del prefetto e della forza pubblica, per la opposizione di alcuni inquilini o proprietari di appartamenti dello stabile e, in particolare, di un magistrato della corte d'appello di Napoli, il quale avrebbe denunciato per violazione di domicilio i funzionari del genio civile e della pubblica sicurezza incaricati di ottenere il rilascio dell'appartamento da lui occupato ».

Infatti, sono stati già sgomberati gli appartamenti da demolire, ad eccezione di uno che nel momento in cui doveva essere sgomberato

era occupato da una persona malata non trasportabile altrove senza pregiudizio per la sua salute.

Tale persona è ormai guarita e, quindi, quanto prima si procederà allo sgombero anche di quest'ultimo appartamento.

Data la particolare natura dei lavori da eseguire e stante la necessità di salvaguardare l'incolumità delle persone, il prefetto di Napoli ha esteso l'ordine di sgombero — in linea del tutto provvisoria, e cioè per il periodo di tempo necessario per l'esecuzione della demolizione — al piano immediatamente sottostante gli appartamenti da demolire; in tale piano restano da sgomberare, compreso quello occupato dalla famiglia del giudice dottor Camoteca, al quale l'interrogante si riferisce.

Quindi, il ritardo nello sgombero è stato determinato, in sostanza, dal fatto che i funzionari precedenti, trovatisi di fronte a situazioni particolari — quale l'accennato caso dell'ammalato — hanno preso in considerazione le esigenze delle famiglie abitanti nello stabile, temperando le esigenze stesse con l'interesse pubblico alla cui attuazione è intesa la procedura esecutiva in corso.

È invece vero che è pervenuta alla procura della Repubblica di Napoli una denuncia a carico dei funzionari procedenti, per il reato di cui all'articolo 615 del codice penale.

Al riguardo si osserva che i fatti oggetto della detta denuncia sono essenzialmente atti di esercizio di una pubblica funzione, posti in essere con scrupoloso e corretto comportamento, seguendo momento per momento, atto per atto, le ponderate e scrupolose direttive dell'Avvocatura dello Stato, con l'esclusivo intento di dare attuazione al contenuto di un provvedimento amministrativo esecutivo, sulla cui legittimità, ormai, non dovrebbe sussistere alcun dubbio, in quanto i controinteressati hanno esperito tutti i rimedi giuridici, amministrativi e giurisdizionali, offerti loro dall'ordinamento giuridico.

L'esito favorevole dell'amministrazione precedente dei giudizi sinora definiti comprova che nell'attuale procedura esecutiva la amministrazione è assistita, oltre che dalla generale presunzione di legittimità dei propri atti di imperio, dalla legittimità specificamente dichiarata dai competenti organi nei modi di legge.

Insomma, trattasi di atti non rivolti contro l'ordinamento giuridico — come vorrebbe fare apparire la denuncia penale — bensì ispirati alla suprema necessità di assicurare la

reintegrazione dello stesso ordinamento giuridico, e ciò in quanto atti di mera esecuzione coattiva di un provvedimento amministrativo pienamente legittimo. In definitiva: atti di attuazione della legge e non di violazione della stessa.

Ed all'attuazione della demolizione l'amministrazione va procedendo nel pieno, scrupoloso rispetto, non solo delle garanzie previste dall'ordinamento giuridico in favore dei controinteressati, ma anche di quei principi morali cui deve ispirarsi il comportamento dei funzionari in circostanze particolarmente delicate quali quelle relative al caso in parola.

La prova di ciò può desumersi dal gran numero di accessi effettuati dai funzionari precedenti, dalla serie di eccezioni di carattere procedurale sollevate dai difensori dei controinteressati, eccezioni sempre prese in esame dall'amministrazione.

Questo Ministero ha già richiesto all'Avvocatura dello Stato di assumere la difesa dei funzionari denunciati per aver partecipato alle operazioni di esecuzione.

Ai predetti funzionari ed a quanti hanno prestato la loro opera nel corso della procedura esecutiva va fatto un fervido elogio, sia per lo spirito di sacrificio con cui hanno assolto ai compiti loro affidati, sia per il comportamento personale irreprensibile e nel contempo ispirato ad umanità e comprensione, da essi tenuto in difficili circostanze.

Uno speciale elogio merita il prefetto di Napoli, per la capacità, l'energia, lo zelo e l'abnegazione con cui ha operato in circostanze non proprio incoraggianti.

I lavori di demolizione non sono ancora iniziati, in quanto, dovendo la spesa occorrente essere anticipata da questo Ministero, è stato necessario redigere apposita perizia ed esperire la normale procedura relativa alla esecuzione delle opere pubbliche di conto dello Stato.

La perizia è stata approvata con decreto in data 10 aprile 1967, n. 2359, che è stato inviato agli organi di controllo per l'assunzione del relativo impegno e per la registrazione alla Corte dei conti.

Dopo la registrazione del decreto, il genio civile procederà all'affidamento dei lavori di demolizione, per la loro esecuzione.

Sarà la conclusione della questione oggetto dell'interrogazione.

Però, molti interrogativi — ed alcuni di particolare gravità — sono sorti nel corso dello svolgimento di questa vicenda, sulla quale

l'opinione pubblica ha soffermato la sua attenzione.

In sostanza, in questa occasione lo Stato ha avuto la dimostrazione pratica delle enormi difficoltà che deve superare, in base alla attuale legislazione, per raggiungere l'obiettivo del rispetto delle norme urbanistico-edilizie.

Per la costruzione in Napoli, via Martucci n. 35, la illegittima licenza edilizia venne rilasciata nel lontano luglio del 1957 ed ancora, nonostante l'impegno di tutti gli organi dello Stato, non è stata attuata la reintegrazione dell'ordinamento giuridico violato.

Ora, i casi di abusi edilizi sono innumerevoli e per tutti quelli accertati è in moto la macchinosa procedura esperita per il fabbricato cui si riferisce l'interrogante.

Quanto lavoro, quanto impegno, quanto sacrificio degli organi della pubblica amministrazione sono necessari, in base alle vigenti leggi urbanistiche, per ottenere il rispetto di disposizioni che, invece, è tanto agevole violare.

Tali considerazioni confermano l'urgente necessità che il Parlamento approvi il disegno di legge di iniziativa governativa, con il quale vengono apportate opportune modifiche alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

*Il Ministro: MANCINI.*

**BUFFONE.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere a quali determinazioni si intenda pervenire in ordine alla prosecuzione del funzionamento delle classi ad ordinamento speciale presso l'istituto professionale di Stato per il commercio di Catanzaro, richiesta dagli studenti di tale istituto, per conseguire una migliore qualifica professionale. (20442)

*(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 20568 del deputato Bonea, pubblicata a pagina 9577).*

**CALABRO'.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se — di fronte al grave ritardo con cui gli enti di Stato assistenziali cominciano a corrispondere la pensione agli aventi diritto, lasciando per anni alla fame questi cittadini che allo Stato hanno dato senza ritardo alcuno l'attività di gran parte degli anni della propria vita — ritenga di servirsi di tutti i mezzi idonei perchè ai pensionati venga corrisposto al più presto il diritto da essi maturato, o quanto meno perchè fin dal primo mese in cui vanno

in pensione venga loro assegnato un acconto sulle proprie spettanze, per non porre questi fedeli servitori dello Stato nella necessità di umiliarsi a chiedere prestiti o elemosine.

(18929)

RISPOSTA. — Il ritardo nella corresponsione da parte dell'INPS della pensione agli aventi diritto è da attribuirsi — oltre che al tempo occorrente per l'istruttoria ed all'elevato numero di domande di pensione presentate mensilmente — ai molteplici adempimenti ai quali è stato chiamato l'istituto cenato a seguito dell'entrata in vigore della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Come è noto, infatti, tale legge ha disposto, con effetto retroattivo, miglioramenti che hanno comportato la riliquidazione di tutte le pensioni vigenti, ed ha introdotto nuovi istituti nell'ordinamento pensionistico (pensione di anzianità, quote di maggiorazione della pensione per il coniuge a carico e per i figli studenti oltre il 21 anno di età, quote di reversibilità per i figli studenti oltre il 21° anno di età e per le sorelle nubili ed i fratelli celibi a carico del pensionato).

Si assicura, tuttavia, l'interrogante che sono in corso di attuazione iniziative intese a meccanizzare ed a snellire al massimo le procedure al fine di eliminare gradualmente i disagi lamentati dai pensionati.

*Il Ministro: Bosco.*

CALABRO'. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere se intendano con urgenza risolvere il problema — già sollecitato dall'interrogante — dei pensionati in genere e dei pensionati del Ministero dell'interno in particolare, provvedendo a disporre la corresponsione ai pensionati sin dal primo mese che vanno in pensione di acconti che consentano agli stessi di vivere dignitosamente e non di chiedere l'elemosina, dopo una vita di fedele servizio allo Stato; ad esemplificazione chiede che i ministri interrogati rispondano come pensano che debba vivere con la propria famiglia l'ex appuntato Bisicchia Vincenzo, pensionato da circa un anno, dopo 37 anni nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e da circa un anno abbandonato dallo Stato in attesa che le lungaggini burocratiche gli facciano pervenire la pur magra pensione.

(20525)

RISPOSTA. — In applicazione dell'articolo 8 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, nei casi di cessazione dal servizio per compimento dei

limiti di età, questa amministrazione ha sempre provveduto a predisporre tempestivamente la liquidazione della pensione ed a perfezionare i relativi atti prima del collocamento a riposo.

Allorquando la cessazione dal servizio avviene invece per altre non prevedibili cause, in attesa del perfezionamento del formale decreto di attribuzione della pensione ordinaria cui si sia acquisito titolo, vengono subito concesse, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 221, entro il primo mese dal collocamento in congedo, anticipazioni la cui misura è determinata, nell'ammontare massimo possibile, in relazione all'importo del trattamento di quiescenza spettante.

Ciò premesso in linea generale, per quanto specificamente si riferisce alla posizione dell'appuntato di pubblica sicurezza Bisicchia Vincenzo, si precisa che egli fu collocato in congedo, con effetto dal 25 giugno 1964, per avere conseguito il passaggio all'impiego civile in qualità di usciere di questura, senza diritto al trattamento di quiescenza ordinario, essendo il nuovo rapporto di servizio una continuazione, sotto altra disciplina, di quello originario instauratosi con la immissione nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza; conseguentemente, a favore del Bisicchia non può essere disposta la concessione di alcun acconto per mancanza del relativo presupposto.

L'interessato avanzò soltanto il 2 agosto dello scorso anno 1966 istanza per la concessione della pensione privilegiata, che secondo le vigenti disposizioni è cumulabile con il trattamento di attività, per aver contratto durante il servizio l'infermità « pregresso infarto del miocardio a sede postero basale ».

Il 9 dello stesso mese furono chiesti i necessari atti sanitari relativi alle visite medico-legali cui il Bisicchia fu sottoposto ed ai ricoveri ospedalieri dallo stesso fruiti.

Acquisita tale documentazione, il 2 novembre scorso fu inoltrata la relazione conclusiva, con proposta di concessione dell'assegno privilegiato di quinta categoria, all'apposito comitato presso la Corte dei conti.

Si è ora in attesa della restituzione degli atti da parte del comitato e, se verrà espresso parere favorevole, potrà farsi luogo alla concessione di una anticipazione, nelle more del perfezionamento del successivo provvedimento formale.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:*  
CECCHERINI.



CALASSO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere se intendano intervenire perchè l'INAM di Lecce adempia ai suoi obblighi verso i medici mutualistici di quella provincia, assunti con l'accordo nazionale del 3 agosto 1966.

In un ordine del giorno di tale categoria di sanitari, votato dall'assemblea straordinaria degli stessi il 30 ottobre 1966, si fissò il 10 novembre come termine massimo per la ottemperanza di quanto dovuto da parte dell'Istituto malattie, dopodichè, si dice, l'iniziativa sarebbe passata senz'altro alle organizzazioni sindacali dei medici. (18855)

CALASSO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'interno e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza della decisione dell'ordine dei medici della provincia di Lecce, adottata in data 18 gennaio 1967, riguardante la vertenza da tempo aperta con l'INAM e con la quale a datare dal 25 dello stesso mese — sia pure astenendosi per il momento dal richiedere onorari ai lavoratori assicurati — cesseranno dall'usare i modulari dell'ente e faranno uso esclusivamente dei ricettari privati, senza per altro tener conto per le prescrizioni del prontuario farmaceutico dell'istituto; per sapere se intendano intervenire perchè l'INAM voglia pagare al più presto le spettanze dei sanitari per il periodo 16 novembre-15 dicembre 1966, inadempienza ch'è la causa dell'agitazione e che fu a suo tempo oggetto di altra interrogazione da parte dell'interrogante.

Per sapere infine se si rendano conto i ministri che, ritardando ancora la soddisfazione dei diritti in questione, l'atteggiamento dei medici verrebbe certamente ad inaspriarsi, con danno dei lavoratori interessati e dello stesso INAM. (20028)

RISPOSTA. — L'agitazione dei medici generici della provincia di Lecce è cessata a seguito del pagamento delle spettanze maturate a tutto il 15 dicembre 1966.

Si informa, inoltre, che sono stati rimessi alla sede provinciale INAM di Lecce altri fondi per il pagamento delle competenze fino al 31 gennaio 1967.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.*

CALVETTI, BONAITI E LONGONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se, di fronte al preoccupante dilagare del fenomeno della prostituzione che si esercita in luoghi

aperti al pubblico e sulle stesse pubbliche strade, assumendo aspetti di vero e proprio scandalo specie nei confronti di adolescenti ed anche bambini che ne sono testimoni, ritenga necessario impartire opportune e precise disposizioni perchè taluni fatti ed atteggiamenti già previsti quali reati nel nostro ordinamento penale vengano severamente denunciati e repressi. È preoccupante constatare che, in attesa di nuove norme in materia, non si applichino col dovuto rigore quelle attualmente vigenti. (21147)

RISPOSTA. — Gli organi di polizia svolgono la più intensa vigilanza, nel quadro dei compiti ad essi assegnati dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75 e da altre disposizioni, quali la legge 27 dicembre 1956, n. 1423, riguardante le misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, per controllare e reprimere le manifestazioni più gravi e appariscenti connesse all'esercizio della prostituzione cosiddetta iterante o vagante.

In particolare, nel decorso anno, 32.230 persone sono state accompagnate per indagini agli uffici di polizia e 743 sono state denunciate per invito al libertinaggio. Inoltre, 3.332 persone sono state diffidate o rimpatriate per motivi di pubblica moralità.

*Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.*

CAPRARA E ABENANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sul fatto che gli alloggi GESCAL di Pompei (Napoli) in via Nolana costruiti nel 1962 risultano tuttora inutilizzati per mancanza dei necessari sottoservizi igienici; sulle iniziative urgenti che si intendono adottare per renderli finalmente occupabili. (18597)

RISPOSTA. — Alla costruzione delle opere relative ai servizi igienici degli alloggi GESCAL di Pompei in via Nolana avrebbe dovuto provvedere la locale amministrazione comunale che, purtroppo, non è mai riuscita a reperire i fondi necessari.

In considerazione di tali difficoltà e tenuto conto dell'urgenza di consegnare gli alloggi ai lavoratori aventi diritto, la Gestione case per lavoratori ha assunto a proprio carico l'onere relativo.

Per altro, poichè al momento di iniziare i lavori sono sorte notevoli difficoltà per la realizzazione della già progettata rete fognaria, che avrebbe dovuto attraversare la strada provinciale ed un tratto della ferrovia circumvesuviana, la stazione appaltante ha do-

vuto ricorrere ad una diversa soluzione, consistente nella costruzione di pozzi perdenti i cui lavori sono in fase di esecuzione.

Per quanto concerne l'allacciamento elettrico, si fa presente che presso i competenti uffici della GESCAL si sta provvedendo agli adempimenti necessari per la costruzione della cabina elettrica.

Pertanto, non appena ultimati gli allacciamenti ai pubblici servizi, sarà autorizzata l'immissione delle famiglie assegnatarie ed a tal fine sono state impartite disposizioni per la predisposizione dei relativi contratti.

*Il Ministro: Bosco.*

CAPRARA. — *Al Ministro dell'interno.* — Sulla elezione del sindaco di Sant'Antimo (Napoli). Constatato che il consigliere eletto a tale carica della maggioranza di centro-sinistra nella seduta del 4 gennaio 1967 era — ed è tuttora — in lite col comune per debito di imposta (sia al momento della presentazione della lista sia al momento della convalida e della elezione a sindaco) si chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per invitare il prefetto di Napoli ad evitare ogni forma di oggettiva difesa di un evasore fiscale e ad una più rigorosa osservanza dell'articolo 6, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Non è infatti seriamente pensabile che la tardiva rinuncia al ricorso, fatta presentare dall'interessato dietro trasparente ed autorevole suggerimento, possa rimediare ad una situazione di ineleggibilità pacifica e non contestata da alcuno. (20361)

RISPOSTA. — Con esposti in data 15 e 21 gennaio 1967, alcuni consiglieri del comune di Sant'Antimo chiesero al prefetto di Napoli di annullare la deliberazione del consiglio comunale riguardante l'elezione dell'avvocato Gennaro Verde a sindaco, assumendo che questi era ineleggibile a tale carica avendo pendente un ricorso alla giunta provinciale amministrativa contro la decisione della competente commissione comunale in ordine alla imposta di famiglia.

Il prefetto non ritenne di aderire alla richiesta di annullamento dell'atto suindicato non solo perchè l'avvocato Verde aveva rinunciato, in data 19 gennaio, al citato ricorso ma anche perchè la questione poteva essere, come in effetti era stata, proposta innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, mediante ricorso contro l'atto con cui il consiglio comunale aveva

convalidato l'elezione del soprannominato a consigliere.

Invero — trattandosi di motivo di ineleggibilità operante non solo nei confronti della carica di sindaco ma anche di quella di consigliere comunale — la decisione del prefetto, per altro sostanzialmente conforme a un indirizzo generalmente seguito, non è censurabile.

*Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.*

CAPRARA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere i termini concreti e dettagliati del contratto per la fornitura di metano per usi domestici tra l'ENI (SNAM) e la società concessionaria di Napoli « che è stato già perfezionato e che diventerà operante prossimamente » come è detto testualmente nella risposta alla interrogazione n. 20485. (21420)

RISPOSTA. — Il contratto per la fornitura di gas metano stipulato dalla SNAM società per azioni, società del gruppo ENI, con la Società napoletana gas, è stato articolato sulla base del contratto-tipo, a suo tempo formulato, d'intesa con la Federazione nazionale aziende municipalizzate gas, acqua e varie, FNAMGAV, e con l'Associazione nazionale comuni italiani, ANCI, ed approvato dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

Il contratto, che applica la formula binomia tipo B, prevede prelievi di gas fino ad un massimo di 8.000 metri cubi all'ora; i prelievi stessi hanno avuto inizio il 6 aprile 1967.

*Il Ministro: Bo.*

CARIOTA E FERRARA. — *Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare, in riferimento agli articoli pubblicati sui giornali *Il Mattino* del 5 febbraio e *Roma* del 27 gennaio e del 7 febbraio 1967, che denunciano il disagio in cui sono venuti a trovarsi gli assegnatari di alloggi di cooperative Aldisio alle quali il Ministero delle finanze ha, dal 1950 al 1963, negato i benefici fiscali previsti per le cooperative a contributo erariale, mentre con circolare del 10 settembre 1963, numero 93640, li ha concessi, inducendo molti assegnatari a rinviare l'atto pubblico di assegnazione, e poi con circolare 10 giugno 1966, n. 6943, li ha di nuovo negati, e con effetto retroattivo, per cui gli uffici del registro agiscono ora per il recupero di quanto — in forza

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MAGGIO 1967

della citata disposizione del 10 settembre 1963, n. 93640 — gli assegnatari degli alloggi avevano legittimamente risparmiato.

Tale ripensamento ha formato oggetto della interrogazione 4 maggio 1966, n. 16289, alla quale il ministro delle finanze ha risposto con lettera del 31 dicembre 1966, n. 2646, senza aver tenuto presente che in un'altra consimile occasione, e precisamente quella della ammissione al passivo successorio dei debiti per scoperto di conto corrente bancario, il ministro delle finanze, pur revocando le più favorevoli disposizioni emanate con la circolare 23 agosto 1962, n. 148662, ritenne disporre che gli uffici del registro si attenessero ai nuovi criteri restrittivi soltanto « per il futuro » prescindendo da qualsiasi rilievo in ordine alle operazioni compiute secondo i precedenti orientamenti ministeriali.

Pertanto si chiede al ministro delle finanze di voler cortesemente esaminare, con ogni possibile sollecitudine, se ritenga opportuno disporre che anche per le cooperative Aldisio l'ultima circolare abbia, semmai, vigore dal 1° gennaio 1967 e non sia estesa agli atti compiuti durante l'efficacia della più favorevole circolare del 10 settembre 1963.

(20278)

**RISPOSTA.** — Esaminata attentamente la questione rappresentata, si ritiene che non possa aderirsi alla richiesta formulata dall'interrogante.

Infatti, mentre nel caso richiamato nella interrogazione si trattava soltanto di ammettere o meno alcuni mezzi di prova relativi alle deduzioni di passività ai fini dell'imposta sulle successioni, la richiesta attuale riguarda, invece, l'interpretazione da dare ad una legge speciale. In particolare, si tratta di stabilire se le agevolazioni spettanti alle cooperative a contributo erariale possano essere estese alle cooperative finanziarie ai sensi della legge Aldisio.

A parte la considerazione, già di per se stessa preclusiva, che la revoca della precedente risoluzione ministeriale è stata provocata, come già noto all'interrogante, da un intervento della Avvocatura generale dello Stato, la quale non ha condiviso la linea interpretativa adottata dal Ministero delle finanze, è determinante il fatto che sulla questione si sono avute, da ultimo e con esito negativo, ben due consultazioni con il predetto legale ufficio, le cui argomentazioni tecnico-giuridiche sono state riconosciute valide anche dal Ministero dei lavori pubblici,

competente a pronunciarsi nella soggetta materia.

Non sembra per altro superfluo rilevare che, ove si accettasse la proposta dell'interrogante, si verificherebbe una disparità di trattamento, del tutto ingiustificata, fra i contribuenti che si sono avvalsi della stessa norma di legge.

Si conclude, pertanto, confermando l'avviso già espresso e cioè che agli interessati, i quali ritengano di non essere tenuti al pagamento dei tributi, non resta altra via che ricorrere contro la pretesa tributaria ai competenti organi giurisdizionali.

*Il Ministro delle finanze: PRETI.*

**CATELLA.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui la corresponsione delle pensioni di competenza del Ministero del tesoro viene spesso effettuata con notevole ritardo. In particolare l'interrogante desidera sapere se i ministri siano a conoscenza che in parecchi casi, e specialmente Torino, i frequenti ritardi nelle corresponsioni si protraggono anche per anni. (20703)

**RISPOSTA.** — Questa amministrazione pone ogni cura possibile nell'espletamento del servizio delle pensioni, cercando di superare le difficoltà derivanti dalla complessità delle procedure, dalla mole del lavoro e, talora, dalla insufficiente o intempestiva documentazione fornita dagli interessati.

Anche l'istituzione degli uffici di relazioni pubbliche presso le direzioni provinciali del tesoro ha lo scopo di raccogliere le segnalazioni di eventuali inconvenienti, le doglianze, i reclami.

Non potendosi escludere che, ciò malgrado, inconvenienti e ritardi persistano, si sarà vivamente grati all'interrogante se, allo scopo di rimuovere le cause di essi, voglia cortesemente far conoscere i casi concreti che sono a sua conoscenza ed in base ai quali ha presentato l'interrogazione.

*Il Ministro del tesoro: COLOMBO.*

**CERVONE.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere i motivi per cui non si interviene da parte delle autorità competenti a ristabilire l'ordine nell'amministrazione comunale di San Felice Circeo (Latina) e per sapere quali siano le causali per cui non si passa alla dichiarazione di decadenza del sindaco e della giunta oppure di scioglimento

dell'amministrazione comunale con conseguenziale nomina di commissari prefettizi.

L'interrogante fa presente che l'amministrazione comunale di San Felice Circeo mentre provvede al licenziamento discriminatorio di semplici applicati, perché appartenenti alla democrazia cristiana, non trova il sistema democratico e dignitoso di vita.

Il sindaco si arroga il diritto di non portare, in dispregio della legge comunale e provinciale, dal gennaio 1966 in discussione al consiglio comunale una richiesta sull'avvenuto e citato licenziamento presentata da undici consiglieri comunali; va in minoranza nel suo stesso gruppo consigliare nella seduta del 5 maggio 1966 e pone in lunga stasi la attività comunale. Il 23 settembre 1966 la seduta del consiglio comunale va deserta e, aggiornata al 25 settembre 1966, vede bocciati tutti i punti all'ordine del giorno e per i quali era necessaria la maggioranza qualificata; la seduta del 26 ottobre 1966 si tiene con soli 10 consiglieri comunali su 20 e quella successiva del 20 dicembre 1966 boccia tutti gli argomenti approvati nella seduta precedentemente citata; la seduta del 30 dicembre 1966 boccia vari provvedimenti; viene notificato attraverso vie legali al sindaco ed alla giunta atto di revoca che, discusso il 17 gennaio 1967 in prima convocazione e il 25 gennaio 1967 in seconda, viene approvato con 10 voti favorevoli e 9 contrari; non essendosi provveduto, in data 20 febbraio 1967 viene notificato altro atto di revoca che non viene affatto preso in considerazione talchè, convocato il consiglio comunale in data 25 febbraio 1967 tale importante punto non viene neanche messo all'ordine del giorno, mentre nella seduta di giunta si rinvia il consiglio stesso « a data da stabilirsi ».

L'interrogante chiede al ministro dell'interno se sia il caso di intervenire energicamente per tutelare le leggi dello Stato e per non fare ulteriormente deteriorare gli istituti democratici in quel centro. (20826)

RISPOSTA. — La decadenza dalla carica del sindaco e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati, com'è noto, da specifiche norme (articoli 149 e 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale) le quali ne stabiliscono i rigorosi presupposti sostanziali e formali.

Nessuno di tali presupposti, allo stato, ricorre nei confronti del sindaco e del consiglio comunale di San Felice Circeo.

Nei riguardi della giunta municipale, invece, la legge non prevede casi di decadenza;

possono, però, dichiararsi decaduti i singoli assessori allorchè si verifichi nei loro confronti alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità ipotizzate dalla legge, ovvero per assenza dalle sedute della giunta.

Riguardo al segnalato licenziamento, da parte del suddetto comune, di alcuni applicati, si precisa che in data 29 gennaio 1966 quel consiglio comunale deliberò di non confermare ulteriormente in servizio due applicati provvisori e tale provvedimento ribadì nella successiva adunanza del 25 febbraio, mediante approvazione del verbale della seduta precedente.

La mozione presentata da alcuni consiglieri su tale licenziamento non è stata discussa in quanto gli interessati hanno proposto ricorso alla giunta provinciale amministrativa; questo, per altro, non potrà essere deciso, almeno per ora, essendo intervenuta, intanto, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'organo adito.

Quanto alla situazione generale di quella amministrazione, si comunica che, effettivamente, vi è in atto una crisi — provocata dalla scissione della originaria maggioranza consiliare — sfociata, nel gennaio scorso, in una proposta di revoca del sindaco, la quale, per altro, non ha ottenuto, in due adunanze consecutive, il *quorum* di voti richiesto dal citato articolo 149 (due terzi dei consiglieri assegnati al comune).

Un'altra proposta di revoca è stata notificata al sindaco il 20 febbraio 1967. L'argomento non è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta del 25 stesso mese, non essendo trascorsi i rituali 10 giorni dalla predetta notifica.

Tale seduta è stata, poi, rinviata al 7 marzo, in cui tutti gli oggetti iscritti all'ordine del giorno, ad eccezione di quello riguardante l'approvazione dei verbali dell'adunanza precedente, sono stati respinti. Tra di essi non era incluso l'argomento della revoca; a seguito dell'intervento del prefetto è stata all'uopo fissata apposita convocazione del consiglio.

La prima delle sedute previste dalle norme procedurali in materia ha avuto luogo il 23 marzo scorso; non essendo stato raggiunto il cennato *quorum* speciale previsto dall'articolo 149 più volte menzionato è stata fissata una seconda adunanza per il 31 marzo stesso, la quale però si è conclusa con analogo esito (11 voti favorevoli alla revoca su 20 consiglieri assegnati al comune).

Il prefetto segue la situazione per quegli interventi che si rendessero necessari ai sensi di legge.

*Il Sottosegretario di Stato:* GASPARI.

CIANCA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se risponda al vero la notizia secondo la quale venerdì 3 febbraio saranno distrutti i francobolli dello stock ministeriale. In caso affermativo, se ritenga necessario sospendere tale decisione per esaminare con spirito di doverosa comprensione, ed accoglierla nei limiti della salvaguardia degli interessi dello Stato, la richiesta avanzata dai commercianti filatelici, perchè i francobolli deteriorati dalle recenti alluvioni siano sostituiti con quelle delle vecchie giacenze destinati all'incenerimento. (5166, già orale)

RISPOSTA. — Premesso che, in base alla legge 24 dicembre 1966, n. 1258, lo stock dei valori postali fuori corso è stato distrutto mediante incenerimento nei giorni dal 20 al 23 febbraio, si fa presente che la richiesta avanzata dai commercianti filatelici non era suscettibile di accoglimento non essendo una tale facoltà prevista da alcuna norma.

*Il Ministro:* SPAGNOLLI.

CORGI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere che cosa intenda fare per impedire che il passaggio a una nuova gestione della Moto Guzzi di Mandello Lario (Como), che occupa circa mille fra operai e impiegati, nuova gestione nella quale l'IMI avrebbe una posizione preminente, non porti alla riduzione del personale.

La direzione della fabbrica dopo aver ripetutamente promesso ai lavoratori che tale passaggio non comportava assolutamente nessuna riduzione di manodopera ha ora fatto sapere ai rappresentanti dei lavoratori che verranno invece effettuati numerosi licenziamenti.

Si fa presente che numerose altre aziende della zona di Lecco hanno in questo periodo minacciato di effettuare, ed in parte hanno già effettuati, licenziamenti determinando una situazione di forte preoccupazione in tutti gli strati sociali della zona. (20059)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti all'uopo esperiti è risultato che la società Moto Guzzi, la quale dal febbraio del 1966 trovasi in amministrazione controllata, ha proceduto alla fine del gennaio 1967 al licenziamento di 68 dipendenti, in maggioranza prossimi al pen-

sionamento per limiti di età o per raggiungimento di 35 anni di contribuzione assicurativa. La stessa ditta, in data 1° febbraio 1967 ha dato in affitto lo stabilimento di Mandello Lario alla società Esercizio industria moto meccaniche (SOIM), di recente costituita con la partecipazione azionaria dell'IMI.

A seguito del passaggio della gestione alla nuova società — con l'intesa di mantenere in servizio tutto il personale dipendente — la situazione di lavoro risulta normalizzata anche perchè l'azienda non prevede nuovi licenziamenti.

Per quanto concerne in generale la situazione delle aziende del circondario di Lecco, risulta che la maggioranza di esso lavora a regime normale.

*Il Ministro:* BOSCO.

COTTONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga opportuno equiparare alla indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS ai dipendenti statali, la misura dell'indennità premio servizio INADEL corrisposta attualmente al personale degli enti locali, con le stesse modalità, le stesse aliquote e la stessa decorrenza, ritoccano ovviamente i contributi INADEL. (21285)

RISPOSTA. — Lo schema di disegno di legge, che prevede la elevazione della indennità di fine servizio corrisposta dall'INADEL ai dipendenti degli enti locali, è in corso di perfezionamento.

Il provvedimento è in atto all'esame dei Ministeri per la riforma burocratica e del tesoro, per il preliminare concerto.

*Il Sottosegretario di Stato:* GASPARI.

CRUCIANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato dell'azienda SAVIP di Perugia.

Per conoscere quali iniziative si intendano adottare per difendere il lavoro dei dipendenti e l'economia della zona già in grave difficoltà. (17362)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti è risultato che la Società anonima valigeria italiana di Perugia (SAVIP), a seguito di difficoltà finanziarie che le hanno impedito di far fronte ai propri impegni, è stata posta sotto amministrazione controllata.

La società stessa, in conseguenza della risposta negativa fornita da due gruppi finanziari con i quali era in contatto per la cessione dell'azienda, il 9 febbraio 1967 ha ces-

sato ogni attività sospendendo dal lavoro tutte le maestranze ad eccezione di poche unità.

Ai dipendenti è stata corrisposta la retribuzione fino a tutto il gennaio 1967 e quanto prima saranno saldate le poche giornate di lavoro del mese di febbraio.

Risulta che i dirigenti della società hanno avanzato al locale tribunale la richiesta di concordato preventivo al fine di evitare il fallimento e rendere possibile eventualmente l'inizio di una nuova gestione.

L'ufficio regionale del lavoro di Perugia si sta adoperando per occupare presso altre aziende locali i lavoratori interessati.

*Il Ministro: Bosco.*

CRUCIANI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere i motivi che hanno ritardato il rinnovo dei consigli di amministrazione degli istituti di ricovero e beneficenza dell'Umbria sia per normalizzarne la vita sia per porre fine allo scandaloso ballottaggio di poltrone tra i partiti governativi.

Per sapere, inoltre, se vogliamo dare disposizioni perché le incompatibilità previste dalle leggi vigenti vengano scrupolosamente rispettate. (20880)

RISPOSTA. — Nella provincia di Perugia si è proceduto tempestivamente al rinnovo dei consigli di amministrazione di alcuni fra i più importanti istituti di beneficenza; è ora in corso la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria delle istituzioni riunite di beneficenza di Todi e di Nocera Umbra che sarà effettuata non appena gli organi competenti avranno espresso le necessarie designazioni.

Per gli istituti civili riuniti di beneficenza di Spoleto — a causa delle vicende che, per due volte in meno di un anno, hanno condotto ad una gestione commissariale del comune — non è stato possibile procedere, sinora, alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente, di designazione comunale.

In provincia di Terni, è in corso di rinnovo il consiglio di amministrazione dello ospedale civile di Orvieto, per il quale mancano ancora — nonostante i solleciti — le designazioni di competenza del comune.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno: GASPARI.*

CUTTITTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga opportuno accogliere la proposta, che risulta essere

stata formulata dal provveditore agli studi di Genova, di trasformare l'attuale civica scuola commerciale di Chiavari, in istituto professionale di Stato per il commercio, analogamente a quanto è stato già effettuato per l'ex scuola tecnica commerciale di Santa Margherita Ligure. (18677)

RISPOSTA. — Il criterio che ha presieduto alla istituzione di nuovi istituti professionali per l'anno scolastico 1966-67 è stato quello di procedere da un lato alla definitiva trasformazione delle scuole tecniche, dall'altro allo sdoppiamento degli istituti pletorici.

Nel caso prospettato dall'interrogante, si trattava, invece, di una scuola non statale e, pertanto, non era possibile operare la richiesta trasformazione. Sarebbe stato, pertanto, necessario procedere *ex novo* ad una istituzione statale con aggravio di spesa che, per l'anno 1966-67, non è stato possibile sostenere, in rapporto ai limiti di spesa.

*Il Ministro: GUI.*

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere per quali ragioni non sia stata scelta a madrina del varo della nuova unità della marina militare dal nome prestigioso di *Vittorio Veneto*, come è nella tradizione, una vedova od orfana di caduto medaglia d'oro, o comunque una figura legata per il suo nome al ricordo di gloriosi fasti di guerra delle nostre forze armate. (21133)

RISPOSTA. — In occasione del varo di nuove unità della marina militare, la scelta della madrina cade, per consuetudine, su una vedova od orfana di caduto decorato di medaglia d'oro oppure su una persona di famiglia della più alta autorità dello Stato. Ciò allo scopo di conferire alla cerimonia il significato di una consacrazione dei più alti valori della patria impersonati nella figura del capo dello Stato che è anche il capo delle forze armate.

Per tali motivi è stata designata madrina del varo della nave *Vittorio Veneto* la figlia dell'attuale capo dello Stato.

Si aggiunge che, in base allo stesso criterio, in occasione del varo della nave *Duilio*, venne designata madrina la signora Segni, consorte dell'allora Presidente della Repubblica.

*Il Ministro: TREMELLONI.*

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere a quale risultato è pervenuto l'esame delle conclusioni, emesse a suo tempo dal gruppo di lavoro incaricato dello studio

del problema riguardante il riscatto degli alloggi INCIS-militari, da parte dei competenti organi ministeriali giusta risposta fornita all'interrogazione n. 16501 (allegato al resoconto della seduta del 20 giugno 1966).

(21134)

**RISPOSTA.** — Le conclusioni del gruppo di lavoro incaricato dello studio del problema del riscatto degli alloggi INCIS-militari sono tuttora all'esame e alle valutazioni dei competenti uffici.

Si assicura, comunque, l'interrogante che è intendimento dell'amministrazione di giungere con sollecitudine ad una definizione del problema, compatibilmente con la delicatezza che esso presenta e con l'interesse del servizio.

*Il Ministro: TREMELLONI.*

**DE FLORIO E CATALDO.** — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e della sanità.* — Per sapere se sia a loro conoscenza:

1) che da anni il nuovo borgo di Nova Siri scalo (Matera), popolato da oltre 2.500 persone, è privo di rete fognante, rete idrica e pavimentazione, con gravissimo disagio della popolazione e pregiudizio sanitario;

2) che i cittadini hanno invano sollecitato l'intervento del comune di Nova Siri;

3) che non è stata istituita neanche la delegazione comunale ed il posto di pronto soccorso, perchè i locali costruiti a tal fine risultano abusivamente occupati dal parroco.

Gli interroganti desiderano conoscere quali forme di immediato intervento e provvedimenti si intendano adottare. (5214, già orale)

**RISPOSTA.** — I lavori di costruzione della rete idrica e fognante nel comune di Nova Siri, dell'importo di lire 433 milioni, sono inclusi nella graduatoria compilata dall'ufficio del genio civile di Matera. La possibilità di ammetterli a contributo, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sarà presa in esame dal Ministero dei lavori pubblici, nei limiti delle disponibilità di bilancio e comparativamente con le altre numerose istanze del genere.

Le strade interne di Nova Siri scalo sono state parzialmente sistemate mediante l'esecuzione di lavori che hanno comportato una spesa complessiva di lire 2.038.835, fronteggiata, in parte, dal comune ed in parte con un cantiere di lavoro finanziato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Alla definitiva sistemazione di dette strade l'amministrazione comunale intenderebbe

provvedere appena ultimati i lavori di costruzione delle reti idrica e fognante.

Circa la sede della delegazione comunale ed il posto di pronto soccorso, si comunica che il consorzio di bonifica di Metaponto ha realizzato, ai sensi della legge del 13 febbraio 1933, n. 215 un centro di servizio, finanziato dalla Cassa per il mezzogiorno.

Il centro si compone di tre fabbricati, destinati a chiesa, ambulatorio per il servizio medico-sanitario e delegazione comunale per i servizi anagrafici e civili.

Detti fabbricati, ed in particolare gli ultimi due, benchè completati, non sono stati ancora formalmente consegnati al comune di Nova Siri, non essendo a tutt'oggi intervenuta la prescritta dichiarazione di compimento da parte del Ministero dell'agricoltura e foreste, per la quale si stanno, comunque, vivamente interessando le autorità competenti.

Fratanto il consorzio, in attesa della definitiva destinazione dei locali, allo scopo di evitare il degradamento dei fabbricati e per agevolare il regolare svolgimento dei servizi religiosi nella località, ha concesso — in via del tutto precaria — l'uso dell'immobile, dove dovrà aver sede la delegazione comunale, al parroco, per consentirgli di risiedere permanentemente sul posto, in attesa della costruzione della casa canonica, giusta pratica già inoltrata alla Cassa per il mezzogiorno.

Pertanto, non può parlarsi di occupazione abusiva degli stabili di che trattasi, che quanto prima avranno la loro normale destinazione.

Devesi, tuttavia, rilevare che il servizio di assistenza medica viene attualmente assicurato, oltre che dal medico condotto, anche da medici liberi professionisti, i quali dispongono di propri ambulatori. Inoltre, recentemente il Ministero della sanità ha istituito una sede farmaceutica, che sarà messa a concorso quanto prima.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno: GASPARI.*

**DEGAN.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per sapere se intendano venire incontro ai gravi disagi in cui si sono venute a trovare le classi lavoratrici nelle province alluvionate intervenendo sugli enti preposti all'edilizia economica e popolare (in particolare GESCAL) affinché abbiano a riaprire, in dette province, i termini dei concorsi di assegnazione degli alloggi.

Sarà così possibile tenere in considerazione le modificazioni intervenute sulle situazioni soggettive dei concorrenti a seguito dei fatti alluvionali. (19302)

RISPOSTA. — L'articolo 9 della legge 23 maggio 1964, n. 655, sulla disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti con l'intervento finanziario dello Stato prevede espressamente che « nel caso in cui, prima della pubblicazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi, si verificano pubbliche calamità, le graduatorie sono sospese e riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che sono rimasti privi di alloggio in conseguenza delle calamità stesse ».

Analogha disposizione non risulta, invece, inserita nella legge 14 febbraio 1963, n. 60 e nel relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, per quanto concerne gli alloggi costruiti a cura della GESCAL.

Per altro, la GESCAL in applicazione di quanto stabilito dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, ha disposto eccezionali provvidenze a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, deliberando finanziamenti straordinari per un totale di 18.500 milioni di lire in aggiunta a quelli previsti dai piani ordinari del primo e secondo triennio del programma decennale di costruzioni.

A ciò aggiungasi che il consiglio di amministrazione della GESCAL ha deliberato che:

« Per i lavoratori la cui abitazione sia stata distrutta o gravemente danneggiata dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, i criteri di preferenza per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti, sono determinati per quanto riguarda il bisogno di alloggio e in deroga al disposto dell'articolo 70 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, migliorando dello 0, 25 per cento i punteggi da attribuirsi alle domande di prenotazione nei casi ipotizzati alla lettera A) punti a), b), c1) e c2) del predetto articolo 70. Rientrano nella previsione di cui alla lettera A) punto a) dell'articolo 70 anche coloro che siano stati immessi in alloggi GESCAL non ancora assegnati, a seguito di requisizione operata dalle competenti autorità ».

Detta deliberazione, non appena approvata dai competenti organi di vigilanza, avrà pratica attuazione in sede di espletamento dei prossimi bandi di prenotazione per l'assegna-

zione di alloggi e prestiti programmati di cui ai piani sopra indicati.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.*

DELFINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga ormai urgente procedere alla nomina del nuovo presidente dell'Ente Fucino, dopo un anno di ingiustificabile ritardo, dovuto a manovre dei partiti del centro-sinistra.

L'interrogante fa presente i gravi inconvenienti che la lunga situazione di provvisorietà ha provocato nella funzionalità, nei compiti e nelle iniziative dell'Ente Fucino, che opera in una zona dove i problemi sociali ed economici si evidenziano spesso e clamorosamente in tutta la loro drammaticità.

(21087)

RISPOSTA. — Con provvedimento in corso l'avvocato Ugo Pesce è stato nominato presidente dell'Ente Fucino, ente di sviluppo in Abruzzo.

*Il Ministro: RESTIVO.*

DE LORENZO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quale parere sia stato espresso in merito alla istituzione di una agenzia postale da ubicare nella zona del corso Gelone in Siracusa; per sapere se, per venire incontro alle necessità dei cittadini della zona contrada Santa Panagia di Siracusa, che, con petizione di oltre mille firme hanno chiesto l'apertura di un ufficio postale, si sia deciso di trasferire la succursale n. 3 di via Malta in detta contrada Santa Panagia. (21479)

RISPOSTA. — Sono state recentemente impartite disposizioni alla direzione provinciale postale di Siracusa per l'istituzione nel capoluogo di un ufficio succursale da ubicare nella zona di Corso Gelone e per il trasferimento dell'ufficio di Siracusa succursale n. 3 nella zona di Santa Panagia.

*Il Ministro: SPAGNOLLI.*

DE MARZI E MATTARELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga necessario procedere all'adeguamento delle norme sulle imposte dirette che sono in contrasto con alcuni regolamenti della CEE divenuti leggi dello Stato. Difatti, attualmente si discrimina la zootecnia in due categorie, una ritenuta di natura agraria e perciò sottoposta all'imposta sul reddito agrario e l'altra ritenuta industriale e sottoposta all'impo-



sta di ricchezza mobile mentre nella legislazione comunitaria troviamo il regolamento 70/66 che, all'articolo 2 così dice: « si intende per:

a) azienda agricola: un'unità tecnico-economica localmente delimitata, soggetta ad una gestione unitaria, che produce i prodotti elencati nell'allegato 1;

b) capo azienda: la persona fisica che assicura la gestione corrente e quotidiana dell'azienda agricola;

c) prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato 1;

d) circoscrizioni: il territorio di uno Stato membro o le parti del territorio d'uno Stato membro elencati nell'allegato 2;

e) superficie agricola utilizzata; l'insieme della superficie dei seminativi, dei prati e pascoli permanenti, dei terreni investiti a colture permanenti e degli orti familiari ».

Lo stesso regolamento all'articolo 3 così recita: « Il campo di osservazione dell'indagine principale comprende:

a) le aziende agricole la cui superficie agricola utilizzata è uguale o superiore ad un ettaro;

b) le aziende agricole con superficie agricola utilizzata inferiore ad un ettaro, nonché le aziende agricole prive di superficie agricola utilizzata, la cui produzione di prodotti agricoli annualmente commercializzata raggiunge di norma un valore pari almeno a 250 unità di conto. Per accertare che una azienda corrisponda a tali condizioni si fa riferimento o direttamente al valore della produzione commercializzata, oppure direttamente al valore della produzione commercializzata, oppure direttamente a tale valore attraverso unità fisiche produzione; queste ultime vengono definite tenendo conto della situazione particolare di ciascuno Stato membro ».

Fra i prodotti di cui all'allegato 1 ci sono fra l'altro le galline, i polli, altri volatili e pure i pulcini, i conigli, i bachi da seta, i piccioni e le api.

Nella legislazione comunitaria, divenuta legge dello Stato, troviamo fra l'altro il regolamento 91/66 in cui all'articolo 1 leggiamo: « un'azienda agricola è unità tecnico-economica delimitata, soggetta ad una gestione unica e che produce i prodotti elencati nell'allegato 1 ».

Nell'allegato sono compresi fra l'altro tutti i prodotti prima citati.

I due regolamenti sono stati emanati per indagini sulla struttura delle aziende agricole

e per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole.

Si reputa necessario tale adeguamento perché molti allevatori potrebbero rifiutarsi di dare esecuzione ai predetti regolamenti comunitari in quanto in base al predetto articolo essi debbono considerarsi industriali, ma possono altrimenti ritenersi in pieno diritto imprenditori agricoli e senza eccezioni se ritengono di dover rispettare quei due regolamenti comunitari e con il rischio per lo Stato di non poter pretendere alcun tributo da tutti quegli allevatori che non hanno superficie agraria. (20432)

RISPOSTA. — L'adozione di nuovi criteri di tassazione dei redditi derivanti dalla zootecnia — criteri di cui per altro l'interrogazione non precisa né i limiti né le modalità — darebbe luogo ad un trattamento preferenziale rispetto alle altre attività agricole e verrebbe ad intaccare i principi su cui si fondano i presupposti relativi alle imposte sui redditi dominicale ed agrario, con grave pregiudizio per l'equilibrio oggi esistente nel trattamento tributario di questi ultimi e di quelli di ricchezza mobile.

In effetti, il primo comma dell'articolo 65 del testo unico delle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645 — con una formulazione chiaramente ispirata all'articolo 2135 del codice civile — dichiara testualmente che: « il reddito agrario è costituito dal reddito del capitale di esercizio e del lavoro direttivo impiegati, nei limiti della potenzialità del fondo, alla silvicoltura ed all'allevamento del bestiame nonché alla manipolazione, trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa ».

È indubbio che discostandosi da tale norma verrebbero ad infrangersi i principi sui quali si basano gli attuali criteri discriminativi diretti a stabilire quando gli utili di un allevamento rientrano nell'attività agraria e quando oltrepassano i limiti di detta attività per dar luogo ad una vera e propria industria separatamente configurabile.

La giurisprudenza prevalente ha più volte affermato che il reddito derivante dall'allevamento esercitato dal proprietario o possessore del fondo non è soggetto all'imposta di ricchezza mobile se l'allevamento stesso non assume carattere industriale nel senso cioè che il capitale di esercizio impiegato non superi i limiti posti alla potenzialità del fondo

sul quale l'attività viene svolta, poichè in tal caso i relativi redditi sono già compresi nel reddito agrario accertato catastalmente.

Quando, invece, l'allevamento eccede la potenzialità del fondo, non può non assoggettarsi all'imposta mobiliare quella parte di reddito che, non derivando dallo sfruttamento del proprio fondo, deve considerarsi di natura industriale.

Tutto ciò premesso, tenuti presenti i limiti concettuali che la vigente legislazione e la casistica giurisprudenziale hanno posto alla attività agricolo-zootecnica, non si può che escludere la possibilità di una più ampia interpretazione dell'articolo 65 citato, in quanto, altrimenti, verrebbero esentati dal tributo mobiliare anche i redditi di natura effettivamente industriale.

Per altro il riferimento che l'interrogante fa ai regolamenti della CEE non è pertinente alla richiesta, in quanto i regolamenti stessi hanno fini del tutto estranei alla materia tributaria. Non sussiste pertanto alcun contrasto tra il trattamento tributario riservato ai redditi derivanti dalla zootecnia ed i citati regolamenti.

*Il Ministro: PRETI.*

DE MITA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se tenga opportuno emanare disposizioni precise alle conservatorie dei registri immobiliari per l'esatta applicazione delle norme contenute nell'articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 607.

Premesso che l'articolo 2 della legge stabilisce che al ricorso diretto al pretore nel giudizio di affrancazione devono essere allegati tra l'altro « i certificati della iscrizioni e trascrizioni riferentisi all'ultimo ventennio », l'articolo 10 della legge stessa recita: « in deroga alle vigenti norme fiscali, nel procedimento pretorio previsto dalla presente legge, tutti gli atti e tutti i documenti sono in esenzione da bollo, proventi e diritti di ogni specie ».

Risulta all'interrogante che il conservatore dei registri immobiliari di Avellino ritiene che i diritti, normalmente dovutigli, non rientrino nella previsione — pur così lata — dell'articolo 10 e ne chiede la corresponsione all'atto del rilascio dei certificati, con evidente grave svantaggio degli enfiteuti. (18391)

RISPOSTA. — L'articolo 10, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607 stabilisce che, in deroga alle vigenti norme fiscali, nel procedimento pretorio previsto dalla legge stessa, « tutti gli atti e tutti i documenti sono

in esenzione da bolli, proventi e diritti di ogni specie ».

Al riguardo, data l'ampia formulazione della norma di favore, si ritiene che l'esenzione competa ai certificati delle iscrizioni e trascrizioni da produrre a corredo del ricorso diretto al pretore nel giudizio di affrancazione dei fondi gravati da canoni enfiteutici o da altre prestazioni fondiari perpetue.

Tanto premesso e considerato, allo scopo di dirimere ogni dubbio e di puntualizzare i limiti di applicazione dei benefici in argomento, il Ministero delle finanze ha predisposto apposita circolare, in corso di pubblicazione, con cui vengono impartite le istruzioni necessarie alle conservatorie dei registri immobiliari.

*Il Ministro: PRETI.*

DIAZ LAURA E GIACHINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per essere informati della data di convocazione delle elezioni nel comune di Rio Marina (Livorno) per ristabilire nel suddetto comune una amministrazione democratica. (21197)

RISPOSTA. — Le elezioni per la rinnovazione del consiglio comunale di Rio Marina si svolgeranno domenica 11 giugno 1967.

*Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.*

DI LORENZO. — *Ai Ministri delle finanze e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere a che punto sia la pratica riguardante la sdemanializzazione della quota spettante allo Stato dell'ex ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini in via di liquidazione da parte dell'IRI.

Per sapere quanto sia stato stimato l'intero immobile della ferrovia — circa 164 ettari in un tratto di chilometri 126 di percorso comprendente stazioni, ponti, gallerie, ecc. — dato che in un primo momento pare sia stato stimato circa 268 milioni; cifra aggiornata, sembra, a circa 668 milioni (senza le rotaie già vendute).

Per sapere la quota spettante alla società concessionaria di detta ex ferrovia.

Per sapere in che modo e a chi si voglia vendere l'intero immobile e a quale prezzo, dato che, vendendo a spezzoni il terreno della ex ferrovia ricadente al centro della città di Ragusa, pare si possa ricavare non meno di un miliardo.

Per sapere cosa si intenda fare perchè lo Stato tragga il massimo beneficio e renda impossibile qualsiasi speculazione. (20812)

RISPOSTA. — Con atto 16 marzo 1963, approvato con decreto interministeriale 10 giugno stesso anno, n. 1019, sono stati fissati i criteri per la definizione dei rapporti patrimoniali tra lo Stato e la Società ferrovie secondarie della Sicilia, in dipendenza della trasformazione del servizio ferroviario sulla ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini in servizio automobilistico, determinando nel 63,37 per cento e 36,63 per cento le quote spettanti rispettivamente allo Stato e alla Società sul ricavato delle vendite dei beni costituenti il compendio ferroviario.

Successivamente, avendo la società predetta chiesto di poter riscattare la quota di spettanza dello Stato al fine di poter conseguire la piena e libera proprietà dei beni in questione si è proceduto alla stipula dell'atto 12 luglio 1966, approvato con decreto interministeriale 30 novembre 1966, n. 3441, con il quale lo Stato ha rinunciato ai diritti spettantigli sugli immobili costituenti la ferrovia per il corrispettivo di lire 423.569.788 pari al 63,37 per cento di lire 668.407.430 corrispondente al valore globale degli immobili medesimi, così come determinato dai competenti uffici tecnici erariali.

In dipendenza dell'atto suddetto, pertanto, tutti i beni della soppressa ferrovia sono passati in proprietà della società suindicata la quale potrà procedere alla relativa alienazione nei modi e alle condizioni che riterrà più opportuni.

*Il Ministro delle finanze:* PRETI.

DI LORENZO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere le ragioni per cui ancora non sono stati ultimati i lavori della rete telefonica e del centralino a Cassibile e a Fontane Bianche (Siracusa); per sapere se si tratti di collegamento urbano o non, cioè senza oppure con teleselezione. (21477)

RISPOSTA. — Le frazioni di Siracusa, Cassibile e Fontane Bianche continueranno a far parte della rete urbana di Siracusa anche dopo il compimento dei lavori per l'automatizzazione del servizio. Tali lavori, pur avendo subito qualche ritardo dovuto a difficoltà tecniche durante il loro svolgimento, saranno portati a termine entro il maggio 1967.

*Il Ministro delle partecipazioni statali:* BO.

FABBRI RICCARDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle finanze.* — Per

conoscere se ritengano opportuno eliminare prontamente le gravi discriminazioni di cui sono vittime, in seno alla gestione ENALOTTO, due organizzazioni sindacali alle quali, fra l'altro, è precluso partecipare, in rappresentanza dei lavoratori, al comitato direttivo della gestione stessa, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581.

La discriminazione che si risolve in un grave danno per i lavoratori e in un aperto favoritismo del solo sindacato ammesso a detto comitato, assume l'aspetto di vera e propria persecuzione se si considera che il citato decreto non pone alcuna limitazione al numero dei componenti il comitato, il quale, fra l'altro, ha il compito di trattare, ai sensi dell'articolo 3 della vigente convenzione fra il Ministero delle finanze e l'ENAL, tutte le questioni relative al personale. (19473)

RISPOSTA. — Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, contenente le norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco, riferendosi alla gestione dei concorsi pronostici effettuata da persone fisiche o giuridiche per conto dello Stato, dispone tra l'altro all'articolo 42, terzo comma che il gestore deve avere la propria sede generale in Roma e deve costituire un comitato direttivo, del quale deve fare parte un rappresentante del Ministero delle finanze.

Per quanto concerne l'ENALOTTO, la vigente convenzione stipulata il 14 ottobre 1962, tra il Ministero delle finanze e l'ENAL per la gestione del concorso, ha recepito sostanzialmente la norma sopra citata, disponendo — al terzo comma dell'articolo 2 — quanto segue: « In base al terzo comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, il presidente dell'ENAL dovrà nominare un comitato direttivo, con sede in Roma, del quale farà parte un rappresentante del Ministero delle finanze ».

Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e la citata convenzione dispongono, quindi, il funzionamento del comitato direttivo ENALOTTO, senza però prevederne la composizione, che pertanto è lasciata alle determinazioni dell'ENEL, salvo, s'intende, per ciò che concerne il rappresentante del Ministero delle finanze.

Del comitato direttivo in parola — composto attualmente dal commissario dell'ENAL, quale presidente, da dieci membri e dal segretario — fa parte, com'è noto, un membro che

riveste mansioni sindacali in un'organizzazione di categoria del personale ENALOTTO aderente alla CISL.

In proposito devesi però precisare che il membro in parola fu a suo tempo nominato non già nella sua qualità di rappresentante sindacale ma quale rappresentante del consiglio di amministrazione dell'ENAL.

Detta nomina ebbe luogo, precisamente, nell'aprile 1961, quando ancora non esistevano altre organizzazioni sindacali relative al personale ENALOTTO.

L'attuale commissario dell'ENALOTTO, in considerazione della circostanza che la convenzione a suo tempo stipulata tra il Ministero delle finanze e l'ENAL è prossima a scadere, non ha creduto opportuno di dover modificare la composizione del comitato.

La questione, comunque, formerà oggetto di attento esame da parte degli organi responsabili dell'ENAL all'atto della costituzione del nuovo comitato direttivo.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: SALIZZONI.*

**FERIOLI.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali misure intenda adottare per porre fine al commercio abusivo di articoli di gioielleria e di orologeria esercitato sia clandestinamente, da elementi estranei al settore commerciale, sia abusivamente, da esercenti abilitati alla vendita di altri oggetti. (21387)

**RISPOSTA.** — Il commercio degli oggetti preziosi può essere esercitato soltanto da coloro che siano in possesso dell'apposita licenza di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; pertanto, la vigilanza ed il controllo delle attività che si riferiscono al ramo dei preziosi, per la preminenza degli aspetti interessanti l'ordine pubblico, vengono dall'ordinamento vigente ricondotti nell'ambito del Ministero dell'interno, che vi provvede tramite l'opera delle questure, competenti al rilascio delle autorizzazioni di polizia.

Comunque questa amministrazione, in relazione ai lamentati abusi che vengono effettuati con il commercio clandestino e le vendite extracommerciali nei vari settori merceologici da parte di persone sprovviste delle prescritte autorizzazioni, non ha mancato di richiamare la particolare attenzione dei prefetti, degli uffici provinciali dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, delle camere di commercio, industria, artigianato

e agricoltura e delle autorità locali, al fine di incrementare i controlli e la vigilanza sulle attività in questione e di adottare a carico dei trasgressori — una volta accertate le infrazioni — le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

**FINOCCHIARO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni che hanno ritardato il pagamento delle forniture di testi scolastici effettuati ai patronati scolastici dai librai.

Il ritardo nei pagamenti di oltre quattro mesi ha leso gravemente gli interessi della categoria.

Infatti, su uno sconto globale del 21,80 per cento sul prezzo di copertina, del quale beneficiano i librai, il 10 per cento è stato accordato ai patronati.

Il mancato pagamento rischia ormai di assorbire in interessi passivi il margine modesto di profitto riservato ai commercianti. (20363)

**RISPOSTA.** — In conseguenza della mancata approvazione prima dell'inizio dell'anno scolastico — della legge di finanziamento del piano quinquennale di sviluppo della scuola — non è stata possibile, in sede di prima attuazione della legge, l'assegnazione dei buoni-libro, come dalla stessa previsti.

Pertanto, al fine di mettere gli studenti bisognosi in condizione di venire tempestivamente in possesso dei libri di testo, sono state impartite disposizioni telegrafiche affinché i patronati scolastici procedessero all'acquisto dei libri mediante anticipazioni di fondi propri, salvo il successivo rimborso, almeno parziale, da parte del Ministero, appena fossero divenuti erogabili i fondi previsti dal piano per i buoni-libro.

E, perciò, da ritenere che la maggior parte dei patronati abbiano già provveduto al pagamento delle fatture ai librai, i quali, per altro, erano stati edotti dalle rispettive associazioni del possibile ritardo del pagamento in parola.

E da notare, per altro, che, anche divenuta operante la legge di finanziamento, non potevano essere emessi accreditamenti di fondi fino a quando il Ministero del tesoro non avesse istituiti i nuovi relativi capitoli di bilancio.

Comunque, sono già stati predisposti i necessari accertamenti a tutti i provveditori agli studi, sicché la questione sollevata dall'interrogante può considerarsi definita.

Per quanto riguarda, infine, la questione dello sconto eventualmente concesso dai librai ai patronati sui prezzi di copertina, si fa presente che il Ministero non è mai intervenuto in merito. Trattasi, pertanto, di una facilitazione accordata direttamente dai librai ai patronati.

*Il Ministro: GUI.*

**FIUMANO'.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere quali interventi intendano promuovere, allo scopo di fare ottenere rapidamente ai lavoratori dipendenti della ditta SASSOFER, appaltatrice dei lavori di smistamento e carico e scarico merci presso lo scalo ferroviario di Paola (Cosenza), le seguenti spettanze dovute in base alla considerazione del fatto che il loro è lavoro continuo e non discontinuo:

1) corresponsione delle somme non pagate dal maggio 1965 all'ottobre 1966 per le ore straordinarie svolte;

2) pagamento 20 minuti primi di maggiorazione (da ore 7,40 a ore 8) per ogni giornata lavorativa dal maggio 1965 all'ottobre 1966, di cui all'articolo 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'interrogante fa presente che la vertenza è stata instaurata presso l'organo competente da più di quattro mesi. (19340)

**RISPOSTA.** — Dagli accertamenti effettuati dall'ispettorato del lavoro di Cosenza è risultato che la società FERROSER, appaltatrice del servizio di carico, scarico e manipolazione merci presso lo scalo ferroviario di Paola, retribuiva i lavoratori dipendenti in base a 7 ore e 40 di lavoro giornaliero, anziché in base alle 8 ore effettivamente eseguite.

Il predetto organo, rilevato che l'attività dei dipendenti della FERROSER non rientra fra le occupazioni discontinue o di semplice attesa e custodia e che in favore del personale in questione trova applicazione il secondo comma dell'articolo 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 luglio 1964 per gli addetti ai servizi in appalto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha affidato la società a corrispondere ai lavoratori dipendenti la retribuzione per le ore di lavoro prestate oltre le 46 e fino alle 48 settimanali.

Risulta che la FERROSER ha ottemperato alla diffida dell'ispettorato del lavoro, corrispondendo ai propri dipendenti la differenza salariale.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.*

**FODERARO.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere, da ciascuno per la parte di propria competenza, se ritengano necessario e indilazionabile disporre il finanziamento e la costruzione di edifici scolastici in Nicastro (Catanzaro), che possano convenientemente ospitare le scuole elementari di quel capoluogo di circondario in atto sistemate in locali di fortuna. (20096)

**RISPOSTA.** — In Nicastro si sta provvedendo, per il momento, alla costruzione di tre edifici per la scuola elementare (rione San Teodoro, rione Bella, contrada Capizzaglia), comprendenti n. 42 aule, più relativi servizi e aule speciali, già finanziati per un importo di lire 270 milioni.

Nessun altro intervento di carattere immediato può essere attuato, data la nota mancanza di fondi per l'edilizia scolastica.

La situazione delle scuole elementari di Nicastro potrà, pertanto, essere presa in attenta considerazione quando, approvato il disegno di legge sull'edilizia scolastica per il quinquennio 1966-70, attualmente all'esame del Parlamento, sarà possibile procedere alla formulazione dei nuovi programmi di finanziamento.

*Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.*

**FODERARO.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere, per la parte di rispettiva competenza, se ritengano necessario e urgente procedere alla costruzione di un edificio idoneo ad ospitare il liceo ginnasio di Nicastro (Catanzaro), in atto allocato in una vecchia e pericolante caserma. (20097)

**RISPOSTA.** — La domanda presentata dal comune di Nicastro per la costruzione di una nuova sede per il liceo-ginnasio non può, per il momento, essere presa in considerazione, a causa della nota mancanza di fondi.

La questione potrà essere esaminata solo dopo l'approvazione del disegno di legge sull'edilizia scolastica, attualmente all'esame del Parlamento.

*Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.*

**FRANCO RAFFAELE.** — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se siano già stati predisposti i lavori di dragaggio nello specchio di mare antistante la costruzione dello scalo bacino nel cantiere navale di Monfalcone (Gorizia) e nel canale di entrata del

porto stesso. In caso affermativo, quando inizieranno i suddetti lavori considerati urgenti per rendere possibile il varo di supernavi di oltre 250 mila tonnellate che, secondo il programma annunciato, inizieranno le costruzioni il secondo semestre del prossimo anno.

(19739)

**RISPOSTA.** — In via preliminare, i lavori di dragaggio dello specchio acqueo antistante lo scalo bacino del cantiere navale di Monfalcone e nel canale di entrata del porto stesso rientrano nella competenza del Ministero dei lavori pubblici.

La predetta amministrazione ha al riguardo fatto presente che l'ufficio del genio civile per le opere marittime di Trieste ha in corso di avanzata elaborazione la perizia per l'escavo a quota (—9,50) e l'allargamento del canale di accesso al porto in parola, ed ha altresì comunicato che il predetto ufficio ha assicurato che i lavori in progetto garantiranno la funzionalità dei cantieri stessi anche nella eventualità che vi si impostino super petroliere da 250 mila tonnellate di portata lorda.

*Il Ministro: NATALI.*

**GAGLIARDI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda intervenire — pure nel rispetto dell'autonomia universitaria — al fine di far cessare la grave agitazione, culminata con l'occupazione dell'università, in atto presso l'istituto di scienze sociali di Trento.

L'interrogante ritiene non possa essere misconosciuto il diritto degli studenti di contribuire con docenti ed assistenti alla stesura dello statuto e del piano di studi della facoltà di sociologia.

(18789)

**RISPOSTA.** — Le agitazioni degli studenti dell'istituto superiore di scienze sociali di Trento, svoltesi nel novembre 1966, sono cessate per intese in sede locale.

In ordine alle istanze avanzate dai predetti studenti, si fa presente che, a norma della legge 8 giugno 1966 n. 432, lo statuto del predetto istituto, contenente, tra l'altro, le norme di carattere didattico, deve essere predisposto dall'istituto trentino di cultura, ente promotore dell'istituzione, e approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro, sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione. In sostanza, valgono per il predetto istituto, anche per quanto riguarda l'ordinamento didat-

tico e le modalità di approvazione dello statuto, le vigenti norme del testo unico sull'istruzione superiore concernenti gli istituti universitari liberi, qual è lo stesso istituto.

Per quanto riguarda, in generale, la partecipazione attiva degli studenti alla vita della comunità universitaria, si fa presente che gli opportuni strumenti per assicurare tale partecipazione sono, com'è noto, previsti nel quadro delle nuove norme relative alla composizione degli organi collegiali della università, contenute nel disegno di legge n. 2314 concernente modifiche all'ordinamento universitario, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

*Il Ministro: GUI.*

**GAGLIARDI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda comprendere nel decreto presidenziale recante nuove norme per lo svolgimento degli esami di abilitazione nella scuola media inferiore, anche i laureati in farmacia ai fini dell'insegnamento della « matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali ».

Diversamente si verificherebbe una ingiustificata sperequazione nei confronti dei laureati in farmacia i cui studi, per serietà e vastità, non sono per nulla inferiori a quelli dei laureati in altre materie ammessi, invece, all'insegnamento delle suddette materie.

L'interrogante fa inoltre presente che, anche in seguito alle assai scarse possibilità di inserimento nel campo professionale, da anni molti laureati in farmacia insegnano nelle scuole medie in attesa di una definitiva sistemazione mediante regolare concorso. Per lo stesso motivo si chiede che la prossima ordinanza ministeriale per gli incarichi e le supplenze consideri gli stessi laureati nella seconda graduatoria dopo gli abilitati. (19367)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21046, del deputato Badini Confalonieri, pubblicata a pagina 9568).*

**GAGLIARDI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se corrisponda a verità la sorprendente ed esilarante notizia secondo la quale sarebbero passabili di gravi multe quei cittadini delle province di Treviso e Venezia i quali, nel novembre 1966, allorché la tragica alluvione colpì le loro terre accorsero in un primo tempo, quali volontari, in un secondo richiesti dalle autorità, con mezzi meccanici (trattori, scavatori, ruspe, ecc.) per salvare uomini, beni ed animali, nonché per seppellire le numerose carogne ed il materiale ritenuto infetto dall'autorità sanitaria.

La loro colpa starebbe nell'aver utilizzato, per azionare i mezzi meccanici più sopra indicati, carburante agevolato per usi agricoli.

(20320)

RISPOSTA. — Non risulta che siano stati effettuati accertamenti o elevate contravvenzioni nei confronti di persone che, nelle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dalla recente alluvione nelle province di Venezia e Treviso, avrebbero impiegato carburanti agevolati per uso agricolo per la trazione dei mezzi meccanici.

Per altro, pur convenendo sui motivi altamente morali che hanno indotto l'interrogante a presentare l'interrogazione, si deve rammentare che le infrazioni relative alla destinazione di prodotti petroliferi esenti dall'imposta di fabbricazione, sono configurate, in genere, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, come delitti punibili con la reclusione e la multa. Come tali, essi sono di esclusiva competenza della autorità giudiziaria, salvo che si tratti di uso di carburanti in misura inferiore al quintale, nel qual caso l'infrazione si configura come una contravvenzione che rientra nella competenza dell'intendente di finanza.

Un intervento presso tali organi giudicanti non appare possibile, in quanto, com'è noto, le attuali disposizioni del codice penale (articoli 45, 51, 54, 62) conferiscono al giudice la facoltà di decidere o meno sulla punibilità dell'imputato anche nei casi prospettati (stato di necessità, causa di forza maggiore, ecc.).

*Il Ministro: PRETI.*

GIUGNI LATTARI JOLE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere in base a quali valutazioni, nello schema di decreto presidenziale concernente il regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media (schema recentemente approvato dal Consiglio dei ministri), la laurea in farmacia sia stata esclusa dalla tabella dei titoli di studio validi per accedere agli esami di abilitazione nella classe terza per l'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali. Non si comprendono, infatti, le ragioni di tale esclusione, dato che la laurea in farmacia è indubbiamente più idonea, per l'insegnamento delle osservazioni ed elementi di scienze naturali, di alcune delle lauree che sono state invece ritenute titoli validi di ammissione.

Per sapere, in conseguenza, se ritenga di intervenire al fine di evitare una palese ingiustizia ed un grave danno alla categoria.

(19437)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21046, del deputato Badini Confalonieri, pubblicata a pagina 9568).*

GIUGNI LATTARI JOLE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per conoscere le modalità stabilite per il pagamento ai produttori di olio di oliva della integrazione di prezzo di cui al decreto legge 9 novembre 1966, n. 912; per conoscere altresì se i fondi destinati ad integrare la differenza fra il prezzo indicativo alla produzione e il prezzo indicativo di mercato siano già stati determinati a norma del regolamento della Comunità economica europea e — per come si dice — già da qualche tempo intestati all'AIMA cui è affidato il compito di erogarli.

Per conoscere infine i motivi che ritardano il pagamento della suddetta integrazione nonostante le gravi e note difficoltà in cui si dibattono gli olivicoltori, in particolare quelli della Calabria.

(20678).

RISPOSTA. — Il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, all'articolo 6, prevede che il capo dell'ispettorato dell'alimentazione dispone il pagamento della integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1966-67 agli aventi diritto, con ordinativi su aperture di credito disposte a suo favore dall'Azienda di Stato per gli intervenuti nel mercato agricolo (AIMA).

In tal senso, l'AIMA, con circolare n. 2 del 24 novembre 1966, ha impartito istruzioni agli ispettorati dell'alimentazione.

Per il pagamento della integrazione di prezzo, lo stesso decreto legge, agli articoli 49 e 51 — primo comma — ha autorizzato la spesa complessiva di lire 83 miliardi, e i fondi relativi sono stati già iscritti nel bilancio dell'AIMA.

Alla data del 10 aprile 1967, sono state pagate integrazioni di prezzo per 24 miliardi e 300 milioni di lire, relative a quintali 1.100.000 di olio, pari a circa il 42 per cento della quantità complessiva di prodotto alla quale si riferiscono le domande presentate.

Il ritardo nel pagamento della integrazione di prezzo è dovuto alle difficoltà inevitabili incontrate per rendere operante una organizzazione quanto mai complessa e al fatto che, nel corso della campagna, si è avuta la chiusura dell'esercizio finanziario, con la

conseguente necessità di attendere la riproduzione degli accreditamenti di fondi non utilizzati nell'esercizio 1966.

Superate tali difficoltà, i pagamenti vengono effettuati con ritmo sempre più crescente.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.*

**GOLINELLI, MARCHESI E VIANELLO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza che le autorità competenti territoriali intendono pesantemente multare cittadini delle province di Venezia e Treviso che durante i tragici fatti alluvionali dello scorso novembre intervennero esemplarmente di loro iniziativa o su richiesta dei preposti all'opera di solidarietà e di soccorso con mezzi meccanici per salvare uomini, animali e beni o per eliminare fonti di possibili infezioni, meritando così l'ammirazione e la riconoscenza della collettività.

Per conoscere se sia reato o iniziativa delittuosa intervenire con mezzi meccanici utilizzando carburante agevolato per usi agricoli per un'opera di solidarietà e di soccorso in una situazione in cui centomila ettari di terreno nelle province di Treviso e Venezia erano invasi dalle acque.

Per sapere infine se intenda intervenire perché non siano colpiti in modo grave e assurdo cittadini che caso mai meriterebbero pubblici attestati di riconoscimento. (20332)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20320, del deputato Gagliardi, pubblicata a pagina 9596).*

**GUIDI.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza delle esigenze, da tempo prospettate dalle popolazioni delle frazioni di San Luca, delle Fornaci e di Piedimonte (comune di Acquasparta, provincia di Terni), di realizzare l'adduzione di energia elettrica in quelle zone.

L'interrogante chiede di conoscere quali iniziative siano state intraprese e quali mezzi siano stati predisposti al fine di dare attuazione alle aspirazioni legittime degli abitanti di quelle zone rurali che attualmente sono privi di illuminazione elettrica. (20379)

**RISPOSTA.** — Il comune di Acquasparta (Terni), allo scopo di risolvere il problema dell'adduzione dell'energia elettrica nelle località Fornaci Paoli e Piedimonte, ha promosso la costituzione — legalmente avvenuta il 10 gennaio 1967 — di un consorzio « per lo

ampliamento, sistemazione e manutenzione della strada vicinale e l'allacciamento alla rete elettrica », che potrà chiedere di beneficiare delle consentite agevolazioni di legge.

Intanto, la stessa amministrazione comunale sta predisponendo il progetto esecutivo, che sarà poi sottoposto all'istruttoria di rito.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.*

**IACAZZI, RAUCCI, TOGNONI, MAZZONI, RAFFAELLI, SCOTONI, Busetto e VIANELLO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se nel turno di elezioni amministrative previsto per il mese di giugno si procederà anche al rinnovo dei consigli comunali di Macerata Campania e Santa Maria a Vico, entrambi in provincia di Caserta, amministrazioni sciolte da tempo per le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali. (21442)

**RISPOSTA.** — Il prefetto di Caserta convocherà per domenica 11 giugno 1969 i comizi elettorali per la rinnovazione dei consigli comunali di Macerata, Campania e Santa Maria a Vico.

*Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.*

**LAFORGIA E URSO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga opportuno per evidenti criteri di equità di dover promuovere con urgenza i necessari provvedimenti affinché i dipendenti dagli enti locali possano ricevere all'atto della cessazione dal servizio una indennità la cui misura sia equiparata a quella già da tempo riconosciuta e liquidata ai dipendenti dello Stato. (21110)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21285, del deputato Cottone, pubblicata a pagina 9587).*

**LANDI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere l'entità dell'avanzo registrato a chiusura dell'esercizio 1965 del fondo per l'adeguamento delle pensioni INPS e per sapere, nel caso in cui tale avanzo abbia superato la misura prescritta dall'articolo 10 della legge 21 luglio 1965, n. 903, quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare per la sollecita rivalutazione delle pensioni della previdenza sociale. (17787)

**RISPOSTA.** — Il conto economico del fondo adeguamento pensioni relativo all'anno 1965 ha registrato entrate per lire 1.695,8 miliardi



ed uscite per lire 1.690,4 miliardi, con un avanzo di lire 5,4 miliardi.

Tale avanzo corrisponde allo 0,35 per cento dell'importo delle rate di pensione pagate nello stesso anno a carico del fondo adeguamento pensioni e del fondo sociale nonché delle rate relative alla pensione base — importo che ammonta a lire 1.558,2 miliardi.

Pertanto non si è reso possibile rivalutare le prestazioni o procedere all'erogazione dell'*una tantum* in favore dei pensionati, in quanto, a norma dell'articolo 10 della legge 21 luglio 1965, n. 903, tali operazioni sono condizionate al verificarsi di un avanzo di gestione al netto delle riserve, la cui misura, rispettivamente, superi il 5 per cento o raggiunga almeno l'1 per cento dell'importo delle rate di pensione pagate nell'anno.

*Il Ministro: BOSCO.*

LEOPARDI DITTAIUTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza che, nella seduta del 21 marzo 1967 del consiglio comunale di Treia (Macerata), l'ordine del giorno dei lavori revoca al punto 33 la proposta di una delega generale alla giunta municipale per adozione di provvedimenti aventi per oggetto, tra l'altro:

a) azioni possessorie e tutte le altre da sostenere in giudizio qualunque ne sia il valore;

b) acquisti, accettazione e rifiuto di legati e doni;

c) alienazioni, cessioni di crediti, contratti portanti ipoteca, servitù e costituzione di rendita fondiaria e transazioni sopra diritti di proprietà e servitù;

d) progetti di lavori, forniture, appalti e contratti;

e) nomina e sospensione di impiegati fatta eccezione del vicesegretario e dei capi ripartizione;

f) approvazione verbali seduta consiglio comunale.

Che nonostante le valide argomentazioni di tutte le opposizioni, trasformatesi poi nel corso della riunione in vibrante proteste, la maggioranza assoluta della democrazia cristiana ha approvato con vero e proprio colpo di mano, la delega generale alla giunta per tutti i punti di cui sopra.

In conseguenza di quanto avvenuto l'interrogante chiede di conoscere se il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro interrogati ritengano che la decisione adottata sia una palese e macroscopica violazione della legge comunale e provinciale che, conseguen-

temente, imponga un urgente ed efficace intervento volto a ripristinare in seno al consiglio comunale di Treia il rispetto delle norme di legge da parte della maggioranza ed a salvaguardare i principi della democrazia e i diritti delle minoranze le quali, in seguito al provvedimento deliberato, si troverebbero nella impossibilità di assolvere al loro mandato, essendo state completamente estromesse da tutte le deliberazioni che il comune dovrà in futuro adottare, ivi compresa perfino l'approvazione dei verbali delle singole sedute che la maggioranza della democrazia cristiana, evidentemente ritenendo che una maggioranza assoluta equivalga ad una dittatura, ha considerato di sua esclusiva, insindacabile ed assoluta competenza. (21307)

RISPOSTA. — Con l'atto del 21 marzo 1967 n. 35, il consiglio comunale di Treia ha delegato la giunta municipale a deliberare, oltre che intorno agli argomenti indicati, anche in ordine a « quelli che per disposizioni speciali di legge non siano espressamente demandati al Consiglio ».

L'atto trova fondamento nell'articolo 26 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, il quale esplicitamente consente la delega del consiglio alla giunta per tutti gli oggetti, ad eccezione di quello relativo alla approvazione dei verbali delle sedute consiliari.

La delega, in quest'ultimo caso è, però, ammessa da una parte della dottrina e trova riscontro nella prassi.

Per altro, il prefetto di Macerata con decreto del 5 aprile 1967 ha annullato la suddetta decisione per la parte relativa alla delega a deliberare su tutti quegli oggetti che per disposizioni speciali di legge non siano espressamente demandati alla esclusiva competenza del consiglio, rilevando come l'analoga locuzione usata dal citato articolo 26 non possa interpretarsi nel senso che il consiglio stesso sia legittimato a conferire una delega generale, senza specificare quali degli oggetti genericamente indicati dal legislatore intenda attribuire alla potestà deliberativa della giunta.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno: GASPARI.*

LEVI ARIAN GIORGINA, SPAGNOLI, TODROS E SULOTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere in seguito ai fatti accaduti all'università di Torino, dove il rettore, violando l'autonomia universitaria, ha fatto ricorso alla polizia per espellere gli stu-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MAGGIO 1967

denti che avevano occupato il palazzo delle facoltà umanistiche in segno di protesta contro il contenuto antidemocratico della politica governativa di riforma universitaria.

(20407)

RISPOSTA. — Dagli elementi acquisiti risulta che le agitazioni verificatesi nel febbraio 1967 presso l'università di Torino furono promosse e attuate da un gruppo di studenti, che occupò ripetutamente il palazzo Campana, sede di alcune facoltà, benché gli organi accademici avessero esperito vari tentativi di intesa per consentire, secondo l'interesse manifestato dalla maggioranza degli studenti e dai docenti, la continuazione della attività universitaria e per aprire sollecitamente una serena e costruttiva discussione.

Risulta, inoltre, che l'intervento delle forze di polizia fu chiesto dal rettore, col consenso del Senato accademico, al fine di evitare incidenti e altri disordini.

*Il Ministro: GUI.*

LEZZI, RUSSO E ROMANO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere le disposizioni che intende impartire alla direzione dell'Italcantieri per l'immediata revoca del provvedimento di sospensione di lavoratori gruisti ed agganciatori del cantiere navale di Castellammare di Stabia e ciò anche al fine di evitare l'inasprimento della vertenza e dell'agitazione; ed i provvedimenti che intende adottare per normalizzare la situazione del personale garantendo i livelli di occupazione ed il loro incremento, adoperando le energie disponibili localmente per altro altamente qualificate.

(21350)

RISPOSTA. — La vertenza cui si riferiscono gli interroganti si è conclusa con l'accordo delle parti interessate presso la prefettura di Napoli in data 17 aprile 1967.

Anche la sospensione degli operai avvenuta nel cantiere di Castellammare dell'Italcantieri è cessata avendo questi ultimi ripreso servizio, in data 6 aprile 1967, in seguito al ripristino della normalità nei settori dei gruisti e degli agganciatori, dove, a causa della inoperosità determinatasi con lo stato di agitazione, si verificò la temporanea sospensione di 214 operai a partire dal 3 aprile 1967, quale conseguenza sul piano organizzativo dell'interruzione nel flusso delle lavorazioni aziendali.

Si assicura, infine, che la nuova struttura della Società è stata realizzata allo scopo di conseguire quella unità di indirizzo e quella

snellezza operativa atte ad assicurare ai cantieri una più rispondente e più economica attività gestionale.

*Il Ministro: BO.*

LIZZERO, FRANCO RAFFAELE E BERNETIC MARIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza delle incredibili risposte date dal colonnello direttore della direzione lavori del genio militare di Udine alla richiesta di liquidazione di danni avanzate dai signori Franco Pozzi, Pietro Sticotti e altri cittadini del comune di Amaro (Udine), che hanno subito danni alle loro abitazioni a causa delle esercitazioni di tiro che nel territorio del loro comune vengono effettuate da una divisione di fanteria.

Gli interroganti desiderano sapere se il ministro sia a conoscenza del fatto che la direzione dei lavori del genio militare, alla richiesta di liquidazione dei danni subiti a causa delle esercitazioni di tiro, ha risposto che: « Dal sopralluogo recentemente fatto effettuare, non sono stati riscontrati elementi sufficienti per determinare una specifica responsabilità dell'amministrazione militare per i danni lamentati dall'interrogante al proprio fabbricato. Le lesioni che si notano, più che agli effetti delle vibrazioni prodotte dallo scoppio dei proiettili, sono da ritenersi dovute al divario dei coefficienti di dilatazione degli elementi componenti la costruzione... per cui... « questa direzione è spiacente non poter accogliere la domanda di risarcimento »...! »

Gli interroganti desiderano conoscere, altresì, quali urgenti provvedimenti il ministro intenda adottare per far modificare la deliberazione presa dal genio militare di Udine allo scopo di render giustizia agli aventi diritto, considerando che, malgrado ogni « divario dei coefficienti di dilatazione degli elementi componenti le costruzioni » dei cittadini di Amaro, quelle costruzioni non hanno mai subito lesione alcuna fino a quando non si sono avute, sul territorio del comune, le esercitazioni di tiro con le conseguenze appunto di generare le lesioni constatate dallo stesso genio militare.

(20270)

RISPOSTA. — Premesso che le esercitazioni cui si riferiscono gli interroganti si effettuano ad una distanza di circa 1500 metri dall'abitato di Amaro, si fa presente che le domande presentate dai due cittadini di detto comune, intese ad ottenere un risarcimento per danni ai solai e solette in cemento armato di case di loro proprietà, attribuiti alle cennate esercitazioni, non sono state accolte in

quanto gli organi tecnici competenti hanno escluso qualsiasi connessione tra i danni lamentati e le esercitazioni stesse.

Trattasi invero di incrinature o lievi lesioni riscontrate alle strutture cementizie che non interessano la stabilità dei manufatti e che si ritiene debbano attribuirsi a fenomeni di dilatazione delle strutture medesime per effetto delle escursioni termiche, molto sensibili nella zona, e al lungo tempo trascorso dall'epoca della costruzione.

Nessuna influenza può essere attribuita agli scoppi dei proiettili che si verificano, come già accennato, alla distanza di circa 1500 metri dal centro abitato. Ciò è dimostrato anche dall'esame di alcuni nuovi fabbricati che, costruiti a regola d'arte, non presentano alcuna traccia di incrinature.

Alcuni abitanti del comune di Amaro che si ritenevano danneggiati hanno in parte convenuto sulle predette conclusioni formulate, sul posto, da funzionari dei competenti organi tecnici militari.

Comunque si fa presente che, al fine di eliminare per gli abitanti della zona ogni preoccupazione derivante dallo svolgimento delle esercitazioni, è all'esame dell'amministrazione militare la possibilità di utilizzare per le esercitazioni stesse altre idonee aree.

*Il Ministro:* TREMELLONI.

**LUCCHESI.** — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se ritengano opportuno intervenire presso gli uffici dipendenti affinché siano sollecitate al massimo le erogazioni dei prestiti agevolati alle ditte alluvionate della provincia di Pisa, in base al decreto-legge del 18 novembre 1966, n. 976.

Risulta infatti all'interrogante che nel solo comune di Pontedera (non si conoscono i dati degli altri comuni alluvionati: Santa Croce, Santa Maria a Monte, Castelfranco di Sotto, ecc.) su 414 domande ne sono state istruite con parere favorevole ben 370 per circa 5 miliardi, ma le erogazioni sono state appena per 73 domande (importo 570 milioni).  
(20017)

**RISPOSTA.** — In base a quanto risulta, si fa presente che l'erogazione dei mutui a favore delle imprese alluvionate avviene in corrispondenza dello stato di avanzamento dei lavori e, per quanto concerne il finanziamento alle scorte, normalmente dietro presentazione dei documenti comprovanti l'acquisto delle scorte stesse. Tale procedura seguita

dagli istituti di credito ha lo scopo di assicurare il buon fine delle operazioni.

Il Mediocredito centrale, al fine di assicurare la massima tempestività alla erogazione dei mutui, provvede con tutta sollecitudine all'esame e all'approvazione delle domande di finanziamento che ad esso pervengono tramite gli istituti primari, tanto che, alla data dell'11 aprile 1967, ha approvato 8.833 finanziamenti per l'importo di lire 154.248.000.000.

Per quanto concerne le aziende artigiane, si comunica che, in base anche alle speciali disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e nel decreto legislativo 23 febbraio 1967, n. 31, la Cassa per il credito alle imprese artigiane ha approvato, alla data dell'11 aprile 1967, 1967 operazioni, per un importo complessivo di lire 10.694.083.000, di cui 251 per lire 1.354.850.000 nella provincia di Pisa.

Nel soggiungere che il titolare di questo Ministero si è recato recentemente a Firenze, proprio allo scopo di rendersi conto dell'andamento delle operazioni creditizie, si deve far presente, in relazione anche a quanto precede che, ad avviso di questo stesso Ministero, non sembra siano da adottare nella materia particolari provvedimenti.

*Il Ministro del tesoro:* COLOMBO.

**LUCCHESI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se ritenga opportuno fare in modo che la pubblica amministrazione, quando riceve domande imperfette, ad esempio mancanti della prescritta firma, provveda a fare regolarizzare prima di rigettarle.

È accaduto infatti che la procura della Corte dei conti abbia concluso per il rigetto del ricorso 530117/52 intestato al signor Simi Gino di Livorno, dopo ben nove anni, in base all'articolo 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648, perché sprovvisto della sottoscrizione del ricorrente prima nominato.

In casi di questo genere, ritiene l'interrogante che in uno Stato di diritto come è il nostro, si debba provvedere a riaprire brevemente i termini per dar modo al cittadino di regolarizzare i documenti imperfetti.  
(20734)

**RISPOSTA.** — La richiesta dell'interrogante trova — per quanto riguarda le istanze, reclami o ricorsi diretti ad organi amministrativi — favorevole regolamentazione nel disegno di legge d'iniziativa del deputato Lucifredi (n. 81): « Norme generali sull'azione amministrativa », approvato dalla Camera dei de-

putati nella seduta del 19 ottobre 1965 ed attualmente all'esame del Senato (n. 1424).

Detto disegno di legge prevede infatti (articolo 27) — in deroga alle vigenti norme di carattere generale e speciale — che se la istanza diretta all'amministrazione manca delle prescritte indicazioni (ufficio al quale è rivolta; nome cognome e residenza del richiedente; oggetto; motivi; data e sottoscrizione) l'amministrazione invita chi l'ha presentata ad integrarla, prescrivendogli a tal fine un termine non inferiore a 15 giorni. In mancanza di integrazione, l'istanza è archiviata.

Per il caso particolare citato nella interrogazione, che riguarda, invero, un ricorso giurisdizionale del quale, data la natura dell'atto la sottoscrizione è elemento essenziale, si fa presente che l'articolo 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra — proprio per evitare, per quanto possibile, l'inammissibilità dei ricorsi nella speciale materia — ha facilitato in ogni modo la sottoscrizione del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti ritenendo valido il ricorso provvisto della sola sottoscrizione del ricorrente o di un procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dalla autorità comunale o da un notaio o dal dirigente locale delle rispettive associazioni assistenziali erette in enti morali.

*Il Sottosegretario di Stato:* SALIZZONI.

LUZZATTO E SANNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come intenda provvedere al più presto a una definitiva sistemazione delle scuole con lingua di insegnamento slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia e dello stato giuridico del personale in essa insegnante, in adempimento dei nostri principi costituzionali e della legge 19 luglio 1961, n. 1012, che è doveroso compiere al più presto. (19877)

RISPOSTA. — L'amministrazione ha affrontato con vivo impegno ed ha, per buona parte, assolto ai vari adempimenti riguardanti l'organizzazione e il funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena istituite, ai sensi della legge 19 luglio 1961, numero 1012, nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

Per quanto concerne le scuole elementari, si fa presente che sono stati approvati gli orari, i programmi d'insegnamento e d'esame ed è stato istituito presso i provveditorati agli studi di Trieste e Gorizia lo speciale ruolo degli insegnanti previsto dall'articolo 5 della

predetta legge, nel quale sono stati iscritti, a domanda, a norma dell'articolo 10 della citata legge, gli insegnanti di ruolo in servizio nelle predette scuole al momento dell'entrata in vigore della stessa legge n. 1012. Nel ruolo per il territorio di Trieste sono stati anche iscritti, a norma del citato articolo 10, gli insegnanti assunti in ruolo ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 248, concernente norme a favore del personale insegnante del predetto territorio.

Per l'espletamento del concorso riservato agli insegnanti non di ruolo previsto dall'articolo 12 della legge i bandi sono stati recentemente emanati dai due provveditori, previa autorizzazione del Ministero.

La funzione ispettiva e direttiva è stata assicurata attraverso appositi incarichi, utilizzando, secondo il disposto di cui all'articolo 6 della legge n. 1012, personale con piena conoscenza della lingua slovena. Per altro, è intendimento dell'amministrazione promuovere un provvedimento legislativo — il cui testo è in corso di elaborazione — che preveda l'istituzione di appositi ruoli speciali.

Per quanto riguarda le scuole secondarie, si fa presente che non tutti i provvedimenti formali, che condizionano l'assetto della situazione organica delle scuole dei vari settori nonché la copertura dei posti in organico e la regolamentazione degli esami di abilitazione per le particolari discipline previste per le predette scuole, sono stati perfezionati. Tali provvedimenti — si precisa — riguardano la determinazione degli orari e dei programmi d'insegnamento nonché i raggruppamenti degli insegnamenti e la costituzione delle cattedre e dei posti d'insegnamento. Si fa, comunque, presente che i provvedimenti non ancora perfezionati si trovano in fasi avanzate del loro iter e che sono attentamente seguiti dall'amministrazione allo scopo di potere, tra l'altro, dare sollecita attuazione ai concorsi riservati al personale insegnante non di ruolo e al collocamento, a domanda, nelle cattedre e nei posti delle predette scuole dei docenti di ruolo in esse in servizio, previsti, rispettivamente, dai commi primo e terzo dell'articolo 12.

Per quanto riguarda i libri di testo, si fa presente che il relativo problema, determinato, in particolare, dalla mancanza di offerte da parte delle case editrici, è stato approfondito in riunioni tenute presso il Ministero e in sede locale. Al riguardo, si è ravvisata l'opportunità di incaricare della preparazione dei testi l'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche e di promuovere

la compilazione dei testi attraverso la procedura concorsuale.

A seguito di concorso bandito dal predetto ente, è stato stampato e distribuito alle scuole elementari il libro di lettura della seconda classe; sono, poi, stati banditi i concorsi per la compilazione del libro di lettura per la prima e la quarta classe e dei sussidiari per le classi terza, quarta e quinta. Per il corrente anno, in attesa del bando e dell'espletamento dei concorsi, si è proceduto alla ristampa di testi già in uso nei decorsi anni o all'utilizzazione delle copie disponibili di precedenti edizioni.

Per la determinazione dei libri da compilare con precedenza sugli altri si è tenuto conto delle maggiori esigenze in relazione alla adattabilità delle preesistenti edizioni e alla disponibilità delle copie.

Il problema dei libri di testo è ormai avviato a soluzione anche per le scuole medie e secondarie di secondo grado. Appositi stanziamenti sono stati disposti dal Ministero e dal commissariato per il Governo. Per le scuole medie sono stati già presi accordi col predetto ente per la preparazione dei testi sulla base delle indicazioni fornite dai provveditori, sentiti i presidi e i professori delle scuole interessate, circa i libri da compilare o da tradurre e, in qualche caso, da integrare ovvero da ristampare.

Per le scuole secondarie di secondo grado, il Ministero ha recentemente autorizzato la ristampa o la traduzione di testi già esistenti e ritenuti adatti e l'emanazione dei bandi di concorso per i testi da compilare.

*Il Ministro: GUI.*

**MACCHIAVELLI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sappia che:

a) il 27 ottobre 1965 veniva stipulata una convenzione tra la direzione generale della SIP (Telefonici di Stato) e le organizzazioni sindacali per il miglioramento delle pensioni;

b) dopo numerosi altri incontri, finalmente il comitato di vigilanza del Fondo di previdenza telefonico, riunitosi presso la direzione generale dell'INPS, ha approvato il 18 aprile 1966 il testo dell'accordo 27 ottobre 1965.

Ciò premesso, si chiede se sia stato predisposto il provvedimento per far diventare operante l'accordo e se ritenga il Governo di erogare intanto agli interessati un accon-

to sui miglioramenti futuri trattandosi di una categoria di pensionati meritevoli di particolare considerazione. (17885)

**RISPOSTA.** — A seguito dell'accordo stipulato in data 27 ottobre 1965 fra la SIP e le organizzazioni sindacali dei telefonici, questo ministro ha predisposto uno schema di disegno di legge concernente « Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790 ». Tale provvedimento, già approvato dal Consiglio dei ministri, è stato recentemente presentato al Parlamento.

Circa la richiesta di corrispondere acconti sui futuri miglioramenti pensionisti, si fa presente che, in base alle norme che regolano la gestione del fondo di che trattasi, questo Ministero non ha possibilità di provvedervi in via amministrativa.

*Il Ministro: BOSCO.*

**MAGNO.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritenga di doversi interessare affinché gli assegnatari aventi terreni improduttivi in località Torre Fiorentina dell'agro di Torremaggiore (Foggia) possano ottenere al più presto altri terreni, e, nel frattempo, possano avere adeguate agevolazioni da parte dell'Ente di sviluppo.

(20199)

**RISPOSTA.** — L'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise, rendendosi conto della situazione degli assegnatari della località Torre Fiorentina di Torremaggiore, ha iniziato trattative con una ditta del luogo per l'acquisto di terreni, ai sensi della legge sulla proprietà coltivatrice, al fine di integrare i poderi scarsamente produttivi.

La ditta, però, ha avanzato richieste esorbitanti, interrompendo, poi, le trattative, in considerazione dell'impossibilità di realizzare subito il prezzo, dato il tempo necessario per l'ordinaria procedura di compravendita; procedura che è preordinata a tutela dell'ente e degli stessi coltivatori ai quali sono destinati i terreni.

L'ente, comunque, non mancherà di assumere altre iniziative per l'arrotondamento di quei poderi per i quali non si è raggiunta la condizione dell'autosufficienza.

*Il Ministro: RESTIVO.*

**MAGNO, DI VITTORIO BERTI BALDINA E PASQUALICCHIO.** — *Al Ministro del-*

*le finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la direzione delle saline di Stato di Margherita di Savoia (Foggia), ha licenziato 43 operai e minaccia di licenziare altri, provocando una vivissima agitazione dei cittadini.

Gli interroganti chiedono la revoca di ogni licenziamento, convinti che nelle saline di Margherita di Savoia vi è la possibilità di assicurare ancora lavoro a tutti i dipendenti, « occasionali » compresi. (21591)

**RISPOSTA.** — In base all'articolo 2 della legge 31 marzo 1965 n. 265, com'è noto, l'amministrazione dei Monopoli di Stato ha la facoltà di assumere personale salariato per lavori di carattere stagionale inerenti alla lavorazione del tabacco in foglia, nonché per i lavori stagionali delle saline.

Le agenzie di coltivazione e le saline del Monopolio hanno un organico di operai di ruolo per lo svolgimento di quei lavori, a carattere continuativo, che servono ad assicurare il funzionamento, durante l'intero arco dell'anno, dei rispettivi stabilimenti, mentre procedono all'assunzione di personale stagionale, per limitati periodi dell'anno, in relazione a particolari, ricorrenti necessità quali la lavorazione del tabacco in foglia presso le agenzie e la raccolta del sale e rifacimento di argini a seguito di calamità naturali ecc. presso le saline.

Trattasi, quindi, di lavori per i quali vengono assunte unità salariali per il periodo strettamente necessario per portare a termine i lavori stessi.

In tale situazione va inquadrato il licenziamento degli operai recentemente disposto dalla direzione della salina di Margherita di Savoia. Detti operai, infatti, non potevano essere mantenuti in servizio dopo che risultavano soddisfatte le contingenti necessità per le quali essi erano stati espressamente assunti.

*Il Ministro:* PRETI.

**MANCO.** — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'interno.* — Per conoscere quali siano stati i motivi che hanno impedito alla industria Breda di istituire in Gallipoli (Lecce) uno stabilimento capace di una notevole produzione e che avrebbe risolto sia pure parzialmente il problema della locale disoccupazione avviando quel processo di industrializzazione della città di Gallipoli che era negli auspici dell'intera cittadinanza e che appariva responsabilmente patrocinato dalle autorità politiche ed amministrative di quel comune.

Se corrisponda al vero la notizia ampiamente diffusa dalla pubblica opinione di Gallipoli e dalla stampa provinciale, secondo la quale ditte straniere avevano già richiesto prodotti della istituenda industria Breda Gallipolina, così avviando a rapporti commerciali che avrebbero reso attivo il porto della città salentina.

Per conoscere infine se sulla vicenda in questione esistano, come ufficialmente si assume, responsabilità degli amministratori comunali di Gallipoli per l'occultamento di documenti e di corrispondenza validi a provare la rete di rapporti commerciali e di sviluppi industriali che già appariva manifesta in virtù della nascita e della produzione dello stabilimento Breda.

Se corrisponda al vero, inoltre, che erano stati già acquistati o comunque erano stati già prescelti i suoli necessari alla costruzione dello stabilimento e che adirittura per tale scopo si erano già perfezionati regolari contratti legalmente operanti.

(4929, *già orale*)

**RISPOSTA.** — Il progettato stabilimento della Breda, nel comprensorio di Gallipoli, avrebbe dovuto produrre ossido di titanio, mediante il procedimento detto « allo zolfo », sulla base delle esperienze della *Laporte Chemical Industries*, che, probabilmente, sarebbe poi stata associata alla iniziativa.

La Breda, in considerazione dell'interesse che l'iniziativa poteva rivestire per la zona di Gallipoli, si era attivamente interessata per il superamento di alcuni ostacoli di natura tecnica, che si erano presentati durante lo studio del progetto.

Vari problemi erano già stati affrontati, quali il reperimento delle necessarie fonti idriche (mediante escavazione di sei pozzi); la possibilità dello scarico a mare dei residui nocivi delle lavorazioni; l'approvvigionamento della energia elettrica necessaria, ecc.

Mentre si compivano studi e ricerche in questo senso, entrava, però, in fase di utilizzazione industriale, ad opera di altre industrie americane ed inglesi, un diverso procedimento per la produzione di ossido di titanio, detto « al cloro », procedimento che, rispetto a quello « allo zolfo », presenta notevoli difficoltà.

In tale situazione, la Breda ha tentato di ottenere dalle industrie in possesso del nuovo procedimento di produzione i diritti di utilizzazione, conducendo, a tale scopo, lunghe e complesse trattative. La decisa posizio-

ne negativa assunta da tali industrie, non ha, tuttavia, consentito di giungere a conclusioni positive, per cui è stato necessario rinunciare alla iniziativa, rivelatasi, come si è detto, tecnicamente superata, prima ancora della sua realizzazione.

Si precisa, infine, che, contrariamente a quanto è stato diffuso dalla stampa provinciale e dalla opinione pubblica locale, nessuna ordinazione da parte di ditte straniere era stata inoltrata alla Breda, anche se la nuova iniziativa aveva destato l'interesse dei consumatori e delle imprese concorrenti, interesse venuto meno dopo l'utilizzazione del procedimento « al cloro ».

*Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.*

MANENTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se intenda intervenire per impedire il trasferimento dell'agenzia ENEL di Macerata Feltria a Novafeltria (Pesaro) il cui annuncio ha sollevato un forte malcontento della popolazione maceratese per le gravi conseguenze che le deriverebbero da un simile provvedimento. (20992)

RISPOSTA. — Il comune di Macerata Feltria, prima dell'istituzione dell'ENEL, faceva parte della zona di distribuzione della società idroelettrica Alto Savio che in tale comune aveva posto una propria unità operativa per lo svolgimento delle attività di distribuzione dell'energia elettrica nel detto comune ed in alcuni altri comuni circostanti.

Nel quadro della nuova organizzazione territoriale dell'ENEL il comune di Macerata Feltria è stato prescelto quale sede di una unità operativa dell'ente costituita da una squadra di esercizio con recapito commerciale permanente, alla quale sarà affidato lo svolgimento delle attività tecniche nonché il disbrigo delle normali pratiche commerciali-amministrative nel comune stesso e in altri otto comuni vicini, per un complesso di circa 5.000 utenze.

Detta squadra di esercizio, formata da un congruo numero di operai e dotata di adeguate attrezzature ed automezzi propri, provvederà all'esercizio degli impianti di distribuzione, assicurando la regolarità del servizio e la massima tempestività di intervento in caso di necessità.

La presenza poi del recapito commerciale permanente consentirà all'utenza locale il più agevole svolgimento delle pratiche commerciali ed amministrative.

In considerazione di quanto sopra si può pertanto rilevare come l'ENEL, nella scelta della soluzione organizzativa prevista per il comune di Macerata Feltria, abbia tenuto ben presenti le esigenze che il comune stesso presenta nel settore dell'energia elettrica, istituendo, sulla base dei principi generali fissati per l'organizzazione territoriale dell'ente, una unità operativa che consentirà all'utenza locale di usufruire — come per il passato — di un servizio efficiente e della più adeguata e sollecita assistenza.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

MANNIRONI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere le ragioni per le quali ancora non si sono assegnate e distribuite le nuove case, costruite in gran parte con fondi della Cassa, nella nuova borgata di Villarios (Cagliari).

È noto che tale nuova borgata fu costruita, d'accordo tra la Cassa, la Regione e il Ministero dell'agricoltura, attraverso il consorzio di bonifica del Basso Sulcis, per dare una casa sana e sicura agli abitanti dell'attuale paese di Villarios dove la vita è divenuta impossibile e pericolosa, dal punto di vista igienico, per le infiltrazioni di acqua del bacino di Monte Pranu.

Appare veramente strano che, nonostante la riconosciuta urgenza dell'intervento, nessuna delle amministrazioni interessate e responsabili prenda la decisione di fare uno sforzo che valga a superare le ultime difficoltà e a dare le case, ormai terminate, agli aventi diritto. (21228)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno, con provvedimento di concessione del 9 agosto 1964 a favore del consorzio di bonifica del Basso Sulcis-Carbonia, ha ammesso a contributo la costruzione di 142 fabbricati con annessi rustici, per l'importo di lire 1.005.771.000, nel quadro degli interventi a suo tempo concordati con il Ministero dell'agricoltura e la Regione sarda per il trasferimento della borgata di Villarios (Giba), a causa delle infiltrazioni idriche derivanti dall'invaso di Monte Pranu.

A fronte della citata concessione, risultano ad oggi realizzate opere per l'importo di lire 981.051.699, per le quali, per altro, non è stato richiesto dall'ente concessionario il relativo collaudo.

Si precisa, tuttavia, che il termine assegnato per l'esecuzione dei lavori scadrà in data 8 agosto 1967.

*Il Ministro: PASTORE.*

MARIANI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione di disagio creatasi a Bussi (Pescara) e nei comuni della Val Pescara, a causa dei licenziamenti effettuati negli stabilimenti della società Montecatini, licenziamenti che continuano a ritmo ed in condizioni veramente preoccupanti per tutte le categorie dei lavoratori interessati; nonché per conoscere quali interventi ritengano di effettuare per restituire tranquillità alla economia della Valle ed ai complessi industriali in essa operanti. (19771, 20073)

RISPOSTA. — La situazione dello stabilimento Montedison di Bussi, dopo un primo periodo di rallentamento produttivo dovuto a difficoltà di mercato, è attualmente migliorata in considerazione anche dei notevoli ammodernamenti apportati.

La crisi che aveva colpito qualche anno addietro il reparto ATD (antidetonanti per benzina) e che aveva indotto l'azienda a richiedere per gli operai i benefici della Cassa integrazione guadagni, sembra definitivamente superata a seguito anche di una nuova combinazione finanziaria e commerciale con la *Associated Octel Company Limited* di Londra.

Solo il reparto carburo di calcio si trova tuttora in difficoltà, per cui se ne prevede la soppressione. Per i 42 operai addetti, attualmente sotto Cassa integrazione guadagni, si prevede il licenziamento. Nella quasi totalità dei casi si tratta, però, di operai anziani prossimi al raggiungimento dell'età pensionabile. La società, comunque, non mancherà di offrire, come in casi analoghi, un trattamento extracontrattuale in aggiunta alle normali indennità.

Risulta, inoltre, che la società Montedison sta realizzando, nell'ambito dello stabilimento di Bussi, due nuovi impianti per la produzione di « acqua ossigenata » e di « perborato di sodio »; in questi due reparti, che dovrebbero entrare in funzione alla fine del corrente anno, troveranno occupazione circa 40 operai.

Per quanto concerne, infine, la situazione generale dell'occupazione nella vallata del Pescara, si rileva che qualche insediamento di nuove industrie si è avuto nella zona di Chieti scalo, mentre negli altri centri della vallata la situazione non presenta ancora sensibili sintomi di ripresa, anche a causa del perdurare della crisi nel settore edilizio.

Vi è motivo di ritenere che la situazione possa migliorare in un prossimo futuro, in relazione anche alla ripresa del settore edilizio che non dovrebbe tardare a lungo.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:* ANDREOTTI.

MASSARI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza della precaria condizione in cui si trova la grande maggioranza degli alloggi di tipo popolare ed economico occupati, sovente da molti anni, da dipendenti del Ministero delle finanze.

Tale precaria situazione, provocata dalla assoluta mancanza di interventi di manutenzione, ha determinato e va sempre più determinando un vero e proprio depauperamento degli immobili; pertanto, quasi ovunque gli edifici presentano un aspetto indecoroso e tale da determinare vere e proprie situazioni di pericolo e di antigienicità.

Per conoscere, inoltre, quali urgenti provvedimenti intenda adottare per modificare immediatamente l'assurda situazione determinatasi e se ritenga indispensabile accertare la responsabilità relativa alla mancata manutenzione degli stabili demaniali. (21042)

RISPOSTA. — È da ritenere che l'interrogazione si riferisca alle condizioni d'uso degli alloggi acquistati o costruiti, in alcuni capoluoghi o comuni di particolare importanza, con i fondi di cui alle leggi 27 giugno 1949, n. 329, e 22 aprile 1943, n. 341, per essere destinati agli impiegati dei ruoli provinciali dipendenti dal Ministero delle finanze, provenienti da altre sedi a seguito di trasferimento od assegnati in servizio di prima nomina.

Al riguardo si precisa che negli atti di concessione degli alloggi di che trattasi, in considerazione anche della esiguità dei canoni corrisposti dai concessionari (pari al 40 per cento di quelli correnti per alloggi similari in regime di libero mercato), è stabilito — fra le altre clausole — che alla manutenzione interna sono tenuti i concessionari stessi, fermo restando che alla manutenzione delle parti comuni deve provvedere direttamente l'amministrazione finanziaria, la quale inoltre promuove, se del caso, l'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione di competenza dell'amministrazione dei lavori pubblici.

Precise istruzioni al riguardo sono state impartite all'intendenza di finanza, per tutti i fabbricati di proprietà dello Stato, e quindi anche per quelli di che trattasi, con apposita circolare del 19 giugno 1965.



Ciò premesso, al fine di provvedere all'accertamento e alla eliminazione delle deficienze segnalate, sempre che attengano alle parti comuni dei fabbricati di che trattasi, si sarà grati all'interorgante se vorrà cortesemente fornire precise indicazioni circa le località in cui le deficienze sono state riscontrate, in modo da invitare le intendenze di finanza competenti a prendere le iniziative di pertinenza.

*Il Ministro:* PRETI.

MAULINI. — *Ai Ministri dell'interno, del turismo e spettacolo e della sanità.* — Per sapere se intendano intervenire per far sospendere e quindi annullare il provvedimento del consiglio comunale di Stresa (Novara) del 15 ottobre 1966, col quale si deliberava la costruzione di un impianto per l'incenerimento dei rifiuti solidi urbani, in località Roddo, zona vicina all'abitato, ricca di valori paesaggistici e naturali, nel comune di Stresa.

Contro detto provvedimento insorgono in questi giorni consiglieri comunali, rappresentanti di tutte le categorie e la maggioranza dei cittadini, sulla base di notizie avute solo ora, circa il funzionamento insoddisfacente con esalazioni nocive di impianti analoghi in altre località turistiche del paese.

Essi sono preoccupati per le conseguenze che dal funzionamento dell'impianto anzidetto si avranno agli effetti sanitari e soprattutto turistici, mentre sta per iniziare la nuova stagione.

Chiede inoltre se i ministri intendano operare affinché, riprendendo le proposte che sembravano già giunte a conclusione nell'anno 1965, i comuni della zona piemontese del Lago Maggiore, si uniscano in consorzio per l'espletamento del servizio, costruendo l'impianto di incenerimento in località non interessata da insediamenti umani e dall'attività turistica. (20729)

RISPOSTA. — Con deliberazione del 22 dicembre 1965, n. 158, il consiglio comunale di Stresa approvò il progetto delle opere previste per l'installazione di un impianto di incenerimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio di quel comune e, precisamente, in località Valle del Roddo, chiedendo, con successiva deliberazione del 15 ottobre 1966, n. 58, l'autorizzazione ad appaltare mediante licitazione privata, le opere murarie e ad acquistare a trattativa privata il forno di incenerimento.

Con provvedimento del 26 ottobre 1966, n. 2795/7877, il medico provinciale autorizzava, ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 mar-

zo 1941, n. 366, l'incenerimento dei rifiuti nella suddetta località.

Successivamente, in relazione soprattutto alla località prescelta, la prefettura di Novara ha sottoposto la questione al parere del consiglio provinciale di sanità e della camera di commercio, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 1954, n. 968, che ha sostituito l'articolo 11 della citata legge n. 366. I detti organi si sono espressi in senso favorevole all'iniziativa.

L'area stessa, posta a metri 1.150 dal centro di Stresa e a metri 600 dalla periferia dell'abitato, è stata ritenuta idonea dalla speciale commissione di cui all'articolo 24 della legge n. 366, nella seduta del 25 novembre 1966.

Al riguardo, i competenti organi sanitari hanno accertato, inoltre, che la costruzione dell'impianto di incenerimento, mentre risolve in modo igienicamente idoneo il grave problema dello smaltimento dei rifiuti urbani, non può comportare inconvenienti di natura igienica, potendosi escludere, in rapporto all'ubicazione dell'area e alle caratteristiche dell'impianto, la possibilità di inquinamenti atmosferici o di inquinamenti delle acque superficiali.

Comunque, per maggior sicurezza, è stato prescritto che l'impianto venga dotato di una vasca di decantazione delle acque di lavaggio dei fumi e di un manufatto per il deposito delle scorie.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:* GASPARI.

MAZZONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

1) quali siano le ragioni che hanno impedito fino ad oggi di provvedere all'approvazione dell'accordo fra la direzione generale della SIP e le organizzazioni sindacali in merito al miglioramento delle pensioni avvenuto il 27 ottobre 1965, accordo approvato anche dal comitato di vigilanza del fondo in data 18 aprile 1966, dato che già dal 1° gennaio 1965 i lavoratori e i datori di lavoro hanno iniziato il pagamento dei maggiori contributi;

2) quali provvedimenti intenda di prendere per accelerare la rivalutazione delle pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia. (17199)

RISPOSTA. — A seguito dell'accordo stipulato in data 27 ottobre 1965 fra la SIP e le organizzazioni sindacali dei telefonici, questo ministro ha predisposto uno schema di dise-

gno di legge concernente « Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790 ». Tale provvedimento, già approvato dal Consiglio dei ministri, è stato recentemente presentato al Parlamento.

Si precisa, comunque, che l'Istituto nazionale della previdenza sociale non ha riscosso i maggiori contributi cui fa cenno l'interrogante.

*Il Ministro: BOSCO.*

**MAZZONI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga di anticipare la data del congedo e di disporre una lunga licenza per i giovani di leva di famiglie colpite dall'alluvione, dalle mareggiate e dagli smottamenti dell'autunno 1966. (20538)

**RISPOSTA.** — In occasione delle gravi calamità dell'autunno scorso sono state adottate, in favore dei militari di leva residenti nelle zone maggiormente colpite, le seguenti provvidenze:

a) collocamento in congedo anticipato dei militari dell'esercito e dell'aeronautica appartenenti al terzo scaglione del 1965 e di quelli della marina appartenenti al primo scaglione della classe 1945;

b) concessioni di licenze rinnovabili in caso di bisogno;

c) annotazione sui documenti matricolari della partecipazione all'opera di soccorso e rilascio di un attestato di benemerenzza;

d) proposte di concessione di encomio o di ricompensa al valor civile per gli elementi particolarmente distintisi.

È stato inoltre disposto il rinvio al secondo o al terzo contingente del 1967 dei giovani del primo contingente dell'anno stesso.

Infine, le domande che vengono singolarmente presentate per ottenere il collocamento in congedo anticipato vengono esaminate con la massima benevolenza.

Ulteriori provvedimenti con carattere di generalità, come quelli auspicati dall'interrogante, andrebbero ad incidere sensibilmente sulla disponibilità di forza dei reparti e non possono, pertanto, trovare attuazione.

*Il Ministro: TREMELLONI.*

**MENCHINELLI E PIGNI.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere se e quando intendano procedere ai lavori di bonifica degli spec-

chi d'acqua che circondano Orbetello (Grosseto), dove a causa del permanente stato asfittico delle acque si va distruggendo gran parte del patrimonio ittico della zona.

Gli interroganti fanno inoltre presente che tale problema è stato sottoposto — attraverso altra interrogazione — all'attenzione dei ministri in occasione della grave moria di pesce verificatasi nel luglio 1966 e che, malgrado le assicurazioni di un pronto intervento, a tutt'oggi nulla è stato fatto. (5312, già orale)

**RISPOSTA.** — Il fenomeno della moria dei pesci nella laguna di Orbetello è stato determinato dall'eccessivo e continuo scarico delle fognature cittadine, dalla presenza sul fondo di vaste colonie di « corallina », dall'insabbiamento e dall'inefficienza dei canali emissari di Fibbia e Ansedonia.

Nella scorsa estate il maggiore riscaldamento del bacino idrico, l'insufficiente circolazione di acqua marina e la conseguente rarefazione dell'ossigeno nelle acque hanno causato fenomeni asfittici a danno della fauna ittica.

Per ovviare agli inconvenienti, si è provveduto ad immettere nella laguna grandi quantità di acque ricche di ossigeno, provenienti dal fiume Albegna, ed a ripulire la laguna dai pesci morti, per evitare un maggiore inquinamento e scongiurare pericoli di epidemie, mentre esperti dell'Istituto ittiologico e sanitari dell'ufficio provinciale della sanità di Grosseto hanno prelevato campioni di acqua, di *plancten* e di vegetazione, per sottoporli ad analisi.

Dal punto di vista giuridico, è noto che la laguna, cancellata, con decreto presidenziale del 23 agosto 1963, dall'elenco delle acque pubbliche, è stata iscritta tra i beni del demanio — ramo marina mercantile — e che su essa grava un diritto esclusivo di pesca, di cui è titolare il comune di Orbetello, il quale è tenuto a provvedere alla manutenzione dei canali.

Dal punto di vista dello sfruttamento delle acque, risulta costituita un'apposita azienda amministrata da un comitato di gestione, composto da rappresentanti del comune e di una cooperativa di pescatori, alla quale è affidata la pratica attività peschereccia.

Negli anni scorsi, l'amministrazione comunale ed il comitato di gestione delle peschiere, con i modesti mezzi disponibili e seppure non periodicamente, hanno eseguito alcuni lavori di dragaggio nei canali di Fibbia ed Ansedonia, ma questi interventi si sono dimostrati di scarsa efficacia, perchè, trattan-

dosi di un problema complesso per l'entità delle opere da realizzare, sarebbe necessario l'impiego di mezzi ingenti, di cui non dispongono nè il comitato di gestione, nè l'amministrazione comunale.

Poichè, però, alle opere di escavazione e di manutenzione in genere della laguna di Orbetello, che ricade in comprensorio di bonifica di prima categoria, è tenuto a provvedere il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il giorno 10 marzo 1967 si è tenuta una riunione a Grosseto, seguita da un sopralluogo ad Orbetello, con la partecipazione di funzionari dell'amministrazione centrale della agricoltura, del provveditorato regionale alle opere pubbliche, dell'ufficio del genio civile, dell'ispettorato agrario e dell'ente di sviluppo in Toscana.

Al termine della riunione è stato convenuto di proporre che:

a) il comune di Orbetello presenti, al più presto, al Ministero dei lavori pubblici il progetto per la costruzione di un unico collettore della rete fognante e di un adeguato impianto di depurazione;

b) sia invitata la società Montecatini ad apprestare ogni mezzo tecnico per evitare lo inquinamento della laguna;

c) l'ufficio del genio civile di Grosseto provveda allo studio del tipo più idoneo di draga — da acquistarsi dal Ministero dell'agricoltura — per l'esecuzione di periodici lavori di dragaggio nell'intero comprensorio lagunare;

d) l'ente di sviluppo in Toscana provveda allo studio del progetto generale di bonifica della zona, nella quale sono inclusi terreni appoderati dall'ente stesso in base alle leggi di riforma.

Intanto, il Ministero dell'agricoltura ha già predisposto il decreto con il quale è stata disposta l'assegnazione, al provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana, di 40 milioni di lire, per il finanziamento del progetto, elaborato dall'ufficio del genio civile di Grosseto, dei lavori di scavo dei canali Fibbia ed Ansedonia.

Il provveditorato procederà subito all'appalto dei lavori, ai quali si darà inizio al più presto, in modo da ultimarli prima della stagione estiva, ad evitare che si verifichino nuovamente gli inconvenienti segnalati.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.*

*MENCHINELLI. — Ai Ministri del tesoro e del commercio con l'estero. — Per sapere*

se intendano intervenire presso gli istituti di credito abilitati al finanziamento della esportazione, al fine di evitare le obiezioni e le riserve che fanno agli esportatori quando questi presentano per il credito polizze di carico che portano da parte del vettore stampigliature superflue tendenti ad evidenziare i limiti di responsabilità del medesimo, essendo infatti vero che tali stampigliature sono delle semplici ripetizioni di clausole tipo di ogni forma di trasporto e non dovrebbero essere motivo di riserve da parte degli istituti di credito, riserve che si risolvono in lungaggini e ritardi da mettere in serio imbarazzo le operazioni di esportazione. (19626)

*RISPOSTA. — La questione prospettata dall'interrogante è strettamente tecnica per cui è difficile individuare, nei suoi esatti termini, gli ostacoli derivanti dalle stampigliature di cui è cenno nell'interrogazione.*

Comunque, da un rapido accertamento eseguito presso i maggiori istituti finanziari, ivi compreso il Mediocredito centrale, è emerso che i ripetuti istituti nelle operazioni di finanziamento dei crediti all'esportazione si limitano a richiedere all'esportazione semplicemente gli estremi della lettera di vettura o della polizza di carico, a seconda che la merce viaggi per via terra o per via mare.

Pertanto, tenuto conto che le polizze di carico non vengono esibite agli istituti finanziari, le difficoltà accennate nell'interrogazione non dovrebbero sorgere, almeno per quanto concerne i maggiori istituti. Tuttavia, ove si desiderasse un esame più approfondito, sarebbe necessario fornire a questo Ministero maggiori elementi specificando casi concreti.

*Il Ministro del commercio con l'estero: TOLLOY.*

*MENCHINELLI. — Ai Ministri del commercio estero e della pubblica istruzione. — Perché, al fine di non intralciare le operazioni di esportazione delle opere di marmo attraverso il porto di Marina di Carrara, sia riconferito alla locale accademia di belle arti l'incarico di rilasciare certificati di nulla osta per l'esportazione di lavori artistici, evitando il ricorso alla sovrintendenza alle belle arti di Pisa, la quale attualmente effettua questo servizio spostando a Carrara per ogni anche piccola operazione di esportazione una commissione di tre persone, comportando spese superflue e perdita di tempo. (20398)*

*RISPOSTA. — È da far presente che le verifiche effettuate presso gli stabilimenti di*

Carrara e Pietrasanta sono compiute da due funzionari e non da tre, e che l'unico maggiore aggravio è costituito dalla spesa di trasporto, oltre le indennità di visita che sono sempre dovute. Le operazioni di esportazione vengono soltanto in parte effettuate a Carrara e in maggior misura presso il porto di Livorno, dove affluiscono quasi totalmente i marmi lavorati negli stabilimenti di Carrara e Pietrasanta.

Per quanto riguarda la proposta di ripristinare il servizio di rilascio dei nulla-osta presso l'accademia di belle arti di Carrara, si deve precisare che la vigilanza sull'esportazione non può essere sottratta alle funzioni istituzionali degli uffici preposti alla tutela del patrimonio storico-artistico e, d'altra parte, gli istituti di istruzione artistica da circa un decennio non dipendono più dalla direzione generale delle Antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione, ma da un altro organo centrale costituito da un ispettore autonomo.

Il ministro della pubblica istruzione si ripromette, tuttavia, di studiare un temperamento tra la situazione attuale e quella auspicata dall'interrogante al fine di assicurare una maggiore tempestività e una minore spesa nelle operazioni di esportazione di Carrara.

*Il Ministro del commercio con l'estero:*  
TOLLOY.

MICELI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sul grave ritardo nella liquidazione delle varie prestazioni dovute ai lavoratori ed ai pensionati della provincia di Catanzaro da parte di quella sede dell'INPS.

Particolarmente grave è il ritardo nella corresponsione ai pensionati con carico di famiglia della maggiorazione minima di lire 2.500 mensili prevista dall'articolo 21 della legge del 1965, n. 903. In molti comuni montani, come quello di Sersale, un tale ritardo aggrava le già preoccupanti situazioni di miseria di molte famiglie di lavoratori pensionati.

Su segnalazione dell'INCA provinciale la direzione nazionale dell'INPS, nel mese scorso, dispose una sua ispezione sul funzionamento della sede di Catanzaro.

Una tale ispezione, come ebbe a riferire il dottor Naso nella riunione del comitato esecutivo dell'INPS tenuto a Roma ai primi di questo mese, accertò gli inconvenienti segnalati dall'INCA, ma nonostante le promesse di intervento per l'adeguamento quan-

titativo e qualitativo del personale dell'INPS di Catanzaro alle necessità dei lavoratori e dei pensionati della provincia la situazione rimane a tutt'oggi immutata.

Gli interroganti chiedono se il ministro intenda intervenire perché, secondo gli accertamenti e le proposte dello stesso INPS centrale, sui problemi indicati si provveda con urgenza soprattutto in vista di un inverno rigido e minaccioso specie per coloro che non dispongono di altra risorsa che non sia la propria misera pensione. (19237)

RISPOSTA. — L'accresciuta mole di lavoro derivata dall'applicazione della legge 21 luglio 1965, n. 903, sull'avviamento alla riforma e sul miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, ha determinato per la sede INPS di Catanzaro, come per quasi tutte le altre dipendenze dell'istituto, difficoltà funzionali e ritardi nei tempi di definizione delle pratiche.

In relazione a ciò, il consiglio di amministrazione dell'istituto ha deliberato un congruo aumento degli organici al fine di potenziare adeguatamente i propri quadri e di fronteggiare le accresciute esigenze dei servizi.

In attesa del definitivo adeguamento delle dotazioni organiche della sede di Catanzaro, la direzione generale dell'INPS ha adottato sin dagli scorsi mesi, provvedimenti di carattere eccezionale atti a rendere più sollecita la definizione delle pratiche. In particolare, oltre all'assegnazione di alcune unità impiegate in via definitiva, è stato destinato temporaneamente alla sede in questione un gruppo di lavoro formato da elementi tratti da altre dipendenze periferiche per poter eliminare l'arretrato esistente in alcuni settori di lavoro, come quello indicato dall'interrogante.

La stessa direzione generale ha assicurato, comunque, che seguirà con la massima attenzione l'evolversi della situazione e non mancherà di adottare ogni ulteriore provvedimento che possa rendersi necessario.

*Il Ministro:* BOSCO.

MINASI. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se, nell'ambito delle loro competenze, intendano sollecitare una rigorosa, obiettiva, imparziale inchiesta sulla condotta dell'attuale direttore della sede del banco di Napoli di Reggio Calabria e specificatamente:

1) sul comportamento disumano, incivile, arrogante ed offensivo verso il personale (accertando particolarmente il comportamen-

to verso i vice-direttori dottori Mensitieri e Messina, morti per infarto; verso l'usciera Bruno Ventura schiaffeggiato dal predetto direttore);

2) sulla condotta amorale verso qualche impiegata ed all'esterno del banco;

3) sull'ostentato disprezzo dei diritti sindacali del personale;

4) sulla condotta partigiana e personale nell'espletamento delle sue funzioni, propensa a favorire alcuni ed a maltrattare altri, senza tener conto degli interessi dell'istituto.

Diverse inchieste furono eseguite da parte della direzione del banco di Napoli, ma, pur essendo emerse gravi responsabilità, si scelse la strada della conciliazione e del compromesso. (19083)

**RISPOSTA.** — In base alle notizie fornite dall'organo di vigilanza sulle aziende di credito, si fa presente che il direttore della filiale di Reggio Calabria del banco di Napoli, è stato oggetto, sin dall'ottobre 1964, di diverse accuse, generalmente dello stesso tenore, di solito formulate attraverso scritti anonimi.

Dalle varie ispezioni disposte dalla direzione generale del Banco, nella cui competenza rientra la questione, è emerso che le accuse riguardanti il lavoro della filiale ed i rapporti del dirigente con la clientela apparivano inconsistenti e che le varie segnalazioni relative ad asseriti atteggiamenti negativi del dirigente medesimo verso il personale traevano origine da fatti, di massima, di scarsa rilevanza che, prospettati in maniera esagerata o inesatta o sotto una luce falsata, ne alteravano la sostanza.

In definitiva, secondo le conclusioni delle varie indagini ispettive, non si ritroverebbero nel comportamento del direttore in parola specifici fatti che possano dar luogo a motivate censure.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal suo conto, ha comunicato — in base alle notizie pervenutegli dalla prefettura di Reggio Calabria, oltre che dal locale ispettorato e dall'ufficio del lavoro — che la situazione di malcontento del personale di quella filiale del banco di Napoli, nei sensi esposti nell'interrogazione, non trova riscontro nella realtà, come non risulta essersi verificata una compressione nelle prerogative del personale ad opera del direttore della filiale medesima. È stato invece acclarato che esiste un clima di distensione e di collaborazione fra direzione e personale.

*Il Ministro del tesoro:* COLOMBO.

**MONASTERIO, D'IPPOLITO, TRENTIN E CALASSO.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della difesa.* — In merito al licenziamento vessatorio, da parte della ditta Pancrazio Massari, officina meccanica con sede in San Pancrazio Salentino (Brindisi), dell'operaio Gaetano Tafuro, assunto il 24 ottobre 1966, con la qualifica di portinaio, in base alle vigenti disposizioni di legge per il collocamento degli invalidi di guerra. Secondo quanto risulta agli interroganti, la ditta predetta licenziava, con assurdi pretesti il 6 dicembre 1966, il Tafuro, dopo che questi aveva respinto l'invito ad accettare un salario orario di lire 153, sensibilmente inferiore a quello (lire 251,82) previsto dagli accordi sindacali. Il licenziamento veniva, infatti, effettuato subito dopo il versamento al Tafuro del salario che gli spettava.

Per sapere quali iniziative i ministri interrogati intendano adottare — anche nella considerazione che la ditta in parola fonda la sua attività sulle commesse del Ministero della difesa (aeronautica) — a salvaguardia dei diritti dell'operaio, invalido di guerra Gaetano Tafuro, così gravemente calpestati. (19730)

**RISPOSTA.** — Dagli accertamenti all'uopo effettuati, è risultato che la ditta Massari di San Pancrazio Salentino (Brindisi); a seguito di una contrazione di commesse, nello scorso dicembre ha dovuto procedere ad una riduzione di personale ed ha licenziato, tra gli altri, l'invalido di guerra Tafuro Gaetano, già assunto in data 24 ottobre 1966 ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375 ed adibito a servizio di portineria.

La direzione provinciale dell'ONIG ha riavviato successivamente il Tafuro presso la stessa ditta, che però non ha proceduto all'assunzione per essersi l'invalido dimostrato — durante il precedente periodo di occupazione — « elemento indisciplinato e turbolento » ed ha chiesto in sostituzione l'avviamento di altro minorato di guerra.

Circa la lamentata inosservanza da parte dell'azienda Massari del contratto collettivo di lavoro, si informa che l'ispettorato del lavoro ha accertato che il Tafuro ha percepito la paga oraria di lire 253 e che su tale base gli è stata liquidata l'indennità di anzianità. L'azienda, inoltre, ha versato agli istituti assicuratori i contributi calcolati sull'importo dei salari registrati sul libro paga, ma erroneamente ha ritirato marche assicurative di taglio inferiore, per cui è stata diffidata dall'organo di vigilanza a regolarizzare la posizione assicurativa del lavoratore.

Si fa presente, infine, che il 1° febbraio 1967 l'ONIG ha avviato il Tafuro al lavoro presso altra azienda.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.*

NAPOLITANO LUIGI, NATTA, AMASIO E D'ALEMA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per modificare o far applicare in modo conforme agli interessi dei lavoratori frontalieri occupati nel principato di Monaco, l'articolo 2 dell'accordo particolare italo-monegasco sul regime di pensioni di vecchiaia e reversibilità dei lavoratori del 2 aprile 1964.

L'articolo 2 dell'accordo menzionato, come è noto subordina il diritto alla pensione di vecchiaia o reversibilità, accertato per effetto della totalizzazione dei contributi compiuti nei due paesi, al contemporaneo raggiungimento delle condizioni di età o di inattitudine al lavoro, previste dalle due legislazioni.

Tale disposizione che contraddice i principi informativi contenuti in tutte le convenzioni bilaterali o regolamenti in materia di sicurezza sociale, viene gravemente a danneggiare i lavoratori interessati, in quanto nella generalità dei casi debbono attendere il limite di età di 65 anni, per ottenere la liquidazione del pro-rate di pensione dovuta in virtù dei periodi di assicurazione compiuti in Italia.

Tale situazione, che riguarda solo le prestazioni dovute dall'INPS che dalla norma, a parere degli interroganti, trae un beneficio non giustificato, richiedono un intervento sollecito per una soluzione equa, che sodisfi le legittime aspettative dei lavoratori interessati, soluzione che può essere trovata in una più larga interpretazione da parte dei ministri competenti della norma contenuta al richiamato articolo 2 dell'accordo. (19700)

RISPOSTA. — L'articolo 2 del vigente accordo particolare italo-monegasco, sul regolamento delle pensioni di vecchiaia e di reversibilità, ai sensi del quale i lavoratori italiani occupati nel principato di Monaco hanno diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento del 65° anno, contraddice effettivamente coi principi informativi contenuti in altre convenzioni e nei regolamenti CEE sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

D'altra parte questo Ministero fu a suo tempo costretto ad accettare la clausola in

parola - nel contesto della convenzione di che trattasi - in quanto gli accordi particolari in materia di sicurezza sociale tra il Principato di Monaco e la repubblica francese non consentono al primo di inserire nelle convenzioni con altri paesi disposizioni più favorevoli di quelle convenute con la Francia.

Tuttavia al fine di attenuare la portata del citato articolo 2, fu stabilito nel successivo articolo 4 che i lavoratori interessati, maturato il diritto a pensione sulla base di ciascuna delle due legislazioni, possano ottenere separatamente la liquidazione delle prestazioni indipendentemente dai periodi di assicurazione compiuti nell'altro paese. Gli assicurati hanno inoltre la facoltà di far valere una nuova opzione e chiedere la totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti nei due paesi, a seguito sia della modificazione di una delle due legislazioni nazionali sia della maturazione del diritto a pensione a norma di una delle legislazioni ad essi applicabili.

Questo ministro ha già predisposto un progetto di convenzione generale tra l'Italia e il Principato di Monaco, nel quale sono state trasferite tutte le norme contenute negli accordi attualmente in vigore, opportunamente modificate per renderle più rispondenti, nell'interesse dei lavoratori ai principi dei regolamenti della CEE sulla sicurezza sociale e agli accordi stipulati con gli altri paesi. Tale progetto che è stato da tempo inviato alle competenti autorità monegasche tramite il Ministero degli affari esteri prevede, tra l'altro, eliminazione della clausola di cui all'articolo 2 citato.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.*

NICOLAZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative e provvedimenti abbia preso, od abbia intenzione di intraprendere, a sostegno dei programmi di potenziamento e di ristrutturazione predisposti dall'amministrazione dell'ente morale Alleanza cooperativa torinese, ente sottoposto a tutela e vigilanza del Ministero del lavoro.

L'interrogante nel sollecitare adeguate iniziative esprime la preoccupazione che il mancato appoggio del Ministero possa pregiudicare lo sviluppo dell'ACT, la quale svolge una funzione insostituibile a livello regionale nel settore della distribuzione e che si pone oggi come valido strumento di inter-

vento nel settore, in collaborazione con gli enti territoriali, secondo le indicazioni della programmazione piemontese. (20793)

**RISPOSTA.** — Da vari anni la gestione dell'Alleanza cooperativa torinese ha costantemente accusato un andamento passivo la cui analisi approfondita ha consentito di mettere in luce la necessità di procedere all'ammodernamento aziendale, attuabile, per altro, con i soli mezzi dell'ente e previa la conversione del patrimonio immobiliare.

Gli studi a tal fine impostati dall'ente non sono, per altro, sfociati in concrete iniziative e l'andamento negativo della gestione aziendale è andato sempre più aggravandosi.

Questo Ministero non ha mancato, attraverso il proprio rappresentante in seno al collegio sindacale, di segnalare in varie occasioni all'amministrazione dell'Alleanza cooperativa torinese l'opportunità di adottare specifiche misure dirette al risanamento dell'azienda.

Questo ministro, pertanto, nell'ambito delle sue attribuzioni e nel rispetto delle vigenti norme non mancherà di sostenere le iniziative che gli organi responsabili dell'ACT adotteranno per giungere alla soluzione dell'attuale crisi.

*Il Ministro: Bosco.*

**PALAZZESCHI E MALFATTI FRANCESCO.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

1) la presidenza della camera di commercio di Firenze si rifiuta, da tempo, di ricevere i rappresentanti sindacali di qualsiasi organizzazione sindacale (CGIL, CISL, autonomi), violando la lettera e lo spirito della Costituzione che non solo prevede l'esistenza dei sindacati (articolo 39) ma ne fa uno dei cardini della Repubblica fondata sul lavoro;

2) alla camera di commercio di Firenze dal 1964 non si è più scrutinato alcun impiegato promovibile;

3) alla camera di commercio di Firenze vengono effettuate tuttora numerose ore di lavoro straordinario per gli adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e vengono liquidate al limite massimo mensile di 30 ore, quando le ore effettuate sono più di cento e la legge prevede tali eccezionali circostanze ed il pagamento delle ore effettivamente prestate;

4) alla camera di commercio di Firenze non viene anticipata l'indennità di buonuscita

ai dipendenti collocati a riposo e ciò contravvenendo a quanto previsto dalle ministeriali del 16 marzo 1961, n. 1449 C e del 23 ottobre 1962, n. 120;

5) alla camera di commercio di Firenze non è stata estesa la prima fase del congelamento al personale collocato a riposo negli anni 1962, 1963 e 1964, così come consente la ministeriale del 7 novembre 1964, n. 63 e malgrado che alcuni di tali ex dipendenti si trovino in condizioni di estremo bisogno ed abbiano riportato gravi danni per l'alluvione;

6) alla camera di commercio di Firenze non sono stati investiti in titoli i fondi liquidi per la rivalutazione dei fondi di quiescenza così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e dalla ministeriale del 26 aprile 1966, n. 32, e conformemente è stata stesa la deliberazione dell'ultima fase del congelamento (del 28 dicembre 1966, n. 640), risultando così in contrasto con precise direttive ministeriali;

7) alla camera di commercio di Firenze è tuttora sospeso il problema degli alloggi per dipendenti, perché la giunta camerale arrivò, con provvedimento unilaterale, ad abrogare i contratti già regolarmente registrati (violando così il codice civile), per addossare ai dipendenti oneri del tutto imprevisi derivanti da scelte — quanto meno opinabili fatte dalla giunta — cosa intenda fare perché la Costituzione, le leggi e le disposizioni siano fedelmente osservate. (20735)

**RISPOSTA.** — 1) il presidente della camera di commercio di Firenze, nel gennaio 1967, aveva fatto informare i segretari dei tre sindacati interni che li avrebbe ricevuti al più presto; senonché, a causa di due gravi indisposizioni da cui è stato colpito, l'incontro non ha avuto ancora luogo, pur restando in programma.

È stato tuttavia comunicato a questo Ministero che allo scopo di assicurare la continuità dei contatti con i rappresentanti dei sindacati, il presidente della camera di commercio ha provveduto a delegare a tal fine, in modo permanente, il segretario generale dell'ente, quale capo del personale e come tale persona qualificata ad avere rapporti con i suddetti rappresentanti sindacali, il che di fatto è avvenuto anche recentemente.

Il presidente della camera di commercio ha poi dichiarato che precedentemente, in più occasioni, aveva avuto modo di ricevere

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MAGGIO 1967

personalmente detti rappresentanti, specie nel corso degli anni 1965 e 1966.

2) Dagli atti in possesso di questo Ministero risulta che nell'anno 1965 dalla camera di commercio di Firenze sono state effettuate le promozioni per la carriera esecutiva e per quella ausiliaria e che nel febbraio 1967 è stato anche bandito un concorso per esami per la promozione a primo archivist. Per quanto riguarda la promozione per altri posti disponibili sia nelle predette carriere e sia nella carriera direttiva, l'ente ha segnalato che qualora l'amministrazione camerale venisse nella determinazione di procedere all'avanzamento in carriera del personale, i relativi scrutini potrebbero essere effettuati a breve scadenza.

3) È esatto che la massa dei dipendenti, a seguito della alluvione, ha effettuato, nei mesi di novembre e dicembre 1966 lavoro straordinario in misura notevole, e continua a svolgerne più di quanto le disposizioni vigenti consentano di retribuirne.

Comunque, per quanto riguarda il lavoro straordinario effettuato durante il mese di novembre 1966 è stato provveduto da parte della camera di commercio a corrispondere ai dipendenti una indennità straordinaria a titolo di riconoscimento dell'opera prestata da ciascuno durante il periodo di emergenza (7-30 novembre).

Per quanto concerne, invece, il lavoro straordinario effettuato nei mesi successivi al novembre, si fa presente che la questione è prossima a trovare una equa soluzione secondo le disposizioni vigenti, le quali prevedono una deroga nella misura del 50 per cento delle ore normalmente retribuite per un periodo determinato da esigenze eccezionali, quali appunto quelle verificatesi nel caso di che trattasi.

4) Dagli atti in possesso di questo Ministero risulta che la camera di commercio di Firenze si è sempre avvalsa della facoltà di anticipare l'indennità di buonuscita al personale collocato a riposo e, come comunicato in via breve dalla predetta Camera, soltanto per quei dipendenti che non ne hanno fatto richiesta non sono stati adottati i relativi provvedimenti.

5) Circa la mancata integrazione da parte della camera di commercio di Firenze del trattamento di quiescenza ai dipendenti collocati a riposo dal gennaio 1962 al dicembre 1964, si confermano le comunicazioni fatte in risposta a precedenti interrogazioni nel senso, cioè, che non è possibile intervenire presso gli enti camerale per la conces-

sione di un beneficio la cui applicazione è lasciata al potere discrezionale degli enti stessi.

6) È esatto che l'investimento in titoli dei fondi liquidi per rivalutare i fondi di quiescenza del personale è stato procrastinato di alcuni mesi, ma è da rilevare che in data 28 dicembre 1966, detto investimento è stato disposto, con delibera camerale n. 640, sia pure con particolari accorgimenti prudenziali, date le forti riduzioni subite dal bilancio camerale a seguito dell'alluvione (sia per i danni subiti dalla camera alle proprie sedi, sia per la falciatura determinatasi nel gettito dell'imposta camerale, che sarà avvertita per alcuni esercizi).

La valutazione della sufficienza, o meno, degli stanziamenti operati è all'esame di questo Ministero, il quale ha richiesto alla camera di commercio di Firenze alcune precisazioni e dati sulla questione.

7) La camera di commercio di Firenze, con provvedimenti numeri 36 e 65 rispettivamente del 20 gennaio e 21 febbraio 1966 ha disposto la definitiva cessione a riscatto degli alloggi di via Rusciano. Avverso tali provvedimenti sono state avanzate opposizioni al competente Ministero dei lavori pubblici da parte di taluni assegnatari, che si sono ritenuti lesi nei loro interessi.

Risulta che gli stessi assegnatari hanno fatto anche ricorso alla magistratura ordinaria.

Questa amministrazione non ha mancato di interessare il Ministero dei lavori pubblici, nella cui esclusiva competenza rientra la questione, perché lo stesso provveda, per quanto possibile, ad una sollecita definizione delle vertenze.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*

**PALAZZOLO.** — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se il Ministero per esprimere un parere richiestogli dal Ministero dell'interno per la « fondazione Andrea Biondo » di Palermo, abbia bisogno di tanto tempo, se dopo circa quattro mesi dalla richiesta non si è ancora deciso a dare una risposta. (21128)

**PALAZZOLO.** — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se il suo Ministero per esprimere un parere richiestogli dal Ministero dell'interno per la « fondazione Andrea Biondo » di Palermo, abbia bisogno di tanto tempo, se dopo circa sei mesi dalla richiesta non si è ancora deciso a dare una risposta. (21311)



RISPOSTA. — Questo Ministero, in data 11 marzo 1967, ha restituito, con parere favorevole, al Ministero dell'interno — cui è stata demandata la istruttoria di rito — l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica della fondazione Andrea Biondo di Palermo.

*Il Ministro:* CORONA.

PELLEGRINO E SPECIALE. — *Ai Ministri della difesa e della sanità.* — Per conoscere i motivi della morte del giovane Catania Salvatore di appena diciottanni, volontario della scuola allievi sottufficiali di Viterbo, avvenuta sembra all'alba di lunedì 30 gennaio 1967 in circostanze non chiare e certamente preoccupanti, nella infermeria della caserma di questa città.

Se sia vero in particolare che in seguito ad una iniezione di medicinale immunizzante contro le malattie infettive la reazione sarebbe stata anormale e certamente tale da consigliare il ricovero del ragazzo in infermeria; se e quali interventi medici siano stati operati in seguito a ciò e se ha usufruito il povero giovane di quell'assidua assistenza medica che il caso richiedeva.

Se, infine, prima di praticare la suddetta iniezione siano state accertate le condizioni fisiche del Catania per constatarne la tollerabilità.

Quali provvedimenti siano stati adottati per accertare eventuali responsabilità e quali a carico dei responsabili eventuali; se ritengano di dare comunque severe disposizioni agli uffici militari competenti di procedere con cautela e previ necessari accertamenti sulla idoneità fisica degli interessati prima della pratica della iniezione immunizzante per ogni tranquillità ed ovviare a drammatiche sorprese. (20318)

RISPOSTA. — Il giovane Salvatore Catania, giunto alle armi il 10 gennaio 1967 per frequentare il corso allievi sottufficiali presso la scuola di Viterbo, fu solo sottoposto ai prescritti esami medici e attitudinali, risultando in ottime condizioni fisiche.

Il 27 gennaio 1967, al Catania venne praticata la prima inoculazione di vaccino « tabte » e la rivaccinazione antivaiole, con materiale preparato dall'Istituto sieroterapico milanese, con le normali cautele, e cioè: attività militare ridotta il giorno precedente e riposo assoluto nelle 48 ore successive.

Il 29 gennaio 1967, alle ore 9,15, il militare si presentò all'infermeria accusando febbre e cefalea frontale. Sottoposto a visita me-

dica, gli venne riscontrata una temperatura febbrile di 39°, e pertanto fu ricoverato in infermeria.

Non si provvide ad iniziare cure specifiche, stante anche la successiva attenuazione della cefalea, e ciò fino alla sera quando, per l'insorgere nel paziente di uno stato di agitazione psichica, gli furono somministrati, per ordine dell'ufficiale medico di servizio, dei sedativi che portarono alla cessazione, dopo mezz'ora, dello stato di agitazione. Il paziente quindi si assopi.

Purtroppo, come fu constatato nelle prime ore della mattina successiva, durante la notte intervenne improvvisamente il decesso. La salma fu quindi posta a disposizione dell'autorità giudiziaria, la quale ordinò l'autopsia, da cui si poté accertare che la morte era avvenuta per meningite cerebro-spinale.

Il fatto patologico insorto nel giovane si inquadra nelle cosiddette forme « sideranti » di meningite cerebro-spinale, che com'è noto presentano una fulminea evoluzione, con esito letale in 1-2 giorni, senza che le tipiche manifestazioni meningeie abbiano il tempo di evidenziarsi.

È comunque da escludere qualsiasi rapporto di consequenzialità tra decesso e pratiche vaccinali, tanto più che nessuna reazione anormale è stata riscontrata a carico degli altri 539 militari vaccinati contemporaneamente.

Del pari assolutamente innocue sono da ritenere le cure mediche praticate durante il ricovero in infermeria del militare, in quanto — intese a sedare lo stato di agitazione manifestatosi nel soggetto — rientrano nei presidi abituali comunemente impiegati nella corrente pratica professionale.

*Il Ministro della difesa:* TREMELLONI.

PELLEGRINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere quali contributi sono stati erogati a favore della ditta Saporito Giulio Stefano proprietaria del terreno di cui al foglio di mappa 45 del comune di Castelvefrano (Trapani).

Se i contributi corrisposti abbiano portato al miglioramento fondiario e alle trasformazioni colturali annunciate e se nonostante l'erogazione dei contributi non essendo state rispettate le norme di legge, che legittimano tale erogazione, si intendano prendere provvedimenti contro la ditta Saporito. (20507)

RISPOSTA. — L'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Trapani — che, come già altre volte è stato fatto rilevare, è organo della Regione siciliana — per il tramite del competente assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ha comunicato che nessun contributo risulta concesso alla ditta Saporito Giulio Stefano.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RESTIVO.*

PINTUS. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere:

a) se il Governo sia al corrente dello stato di crisi finanziaria in cui si trovano le farmacie rurali;

b) quali misure intenda prendere affinché l'INAM, nelle trattative per il rinnovo della convenzione farmaceutica, acceda a condizioni più eque nei confronti delle farmacie rurali, in modo da tenere conto di tale stato di difficoltà ormai non più sopportabile;

c) se sia, come giustizia vorrebbe, nelle intenzioni degli organi competenti stabilire che i medicinali vengano pagati a brevissime ed improrogabili scadenze dall'INAM oppure che gli interessi passivi dei crediti siano automaticamente liquidati con le fatture;

d) se si ritenga di alleviare i farmacisti rurali dello sconto del 5 per cento previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, al più presto possibile. (17867)

RISPOSTA. — Si premette che con la legge 12 agosto 1962, n. 1352, sono state disposte agevolazioni per i farmacisti rurali, specie per quelli operanti in comuni fino a 3.000 abitanti.

L'INAM, dal canto suo, a seguito dell'accordo 7 novembre 1964 sul rinnovo della convenzione farmaceutica, corrisponde alle farmacie rurali che versano in particolare condizioni di disagio un contributo annuo nella misura di 800 milioni con un aumento di 400 milioni rispetto alle precedenti erogazioni.

Per quanto concerne il secondo punto dell'interrogazione, si fa presente che ai sensi del punto 3 del citato accordo, l'INAM corrisponde alle farmacie un acconto nella misura dell'80 per cento del presunto importo dei medicinali somministrati agli assistiti nel mese precedente ed effettua il saldo definitivo entro 30 giorni dall'avvenuta consegna delle specifiche mensili da parte delle sezioni dell'ufficio fiduciario.

Relativamente all'ultimo punto, si fa presente che lo sconto del 5 per cento a favore degli enti mutualistici è stabilito espressamente a carico di tutte le farmacie dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692; la sua abolizione pertanto dovrebbe essere disposta mediante provvedimento legislativo, il quale dovrebbe in ogni caso tener conto della esigenza di assicurare agli enti mutualistici la compensazione della minore entrata, reperendo a tal fine i necessari mezzi finanziari.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BOSCO.*

POERIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quando intenda finanziare le opere di sistemazione della strada interpoderale Vallo di Borgia-nazionale 106 Jonica in provincia di Catanzaro.

Già l'Opera per la valorizzazione della Sila ha redatto e presentato regolare progetto per le opere di sistemazione e di bitumazione della strada per un importo di lire 18 milioni.

La suddetta strada interessa una vasta zona del comprensorio di riforma agraria nel comune di Borgia ove hanno quote di terra decine di assegnatari dell'Opera Sila.

Le quote assegnate, quasi tutte con case, sono abitate e la terra è stata tutta trasformata in vigneti, uliveti, frutteti, tanto da richiedere di recente anche la costituzione di una cantina sociale per soddisfare le esigenze della nuova produzione vitivinicola degli assegnatari della zona.

L'intervento, quindi, si dimostra necessario alla valorizzazione e all'incremento della produzione di una vasta zona agricola e si dimostra urgente per evitare che un'opera già costruita vada in rovina con enorme danno per la collettività. (20421)

RISPOSTA. — Il problema ha già trovato soluzione perché il Ministero, approvato il progetto per la manutenzione e la bitumazione della strada che collega Valle di Borgia con la statale jonica, ne ha demandato l'attuazione all'Opera Sila.

*Il Ministro: RESTIVO.*

POERIO E MICELI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere come intenda provvedere per dare subito a Cuturella di Cropani (Catanzaro) e Roccelletta di Borgia un ufficio postale e telegrafico atto a raccogliere e sbrigare tutto il

servizio postale e telegrafico di quelle popolazioni.

Cuturella di Cropani è un centro di circa 500 abitanti; è composto quasi tutto di contadini piccoli proprietari ed assegnatari dell'Ente di riforma.

Roccelletta di Borgia è un nuovo centro nato di recente ma già abitato da centinaia di contadini e piccoli operatori economici.

Roccelletta di Borgia è un centro turistico di enorme valore presente e passato.

Centro di antichi ruderi di civiltà bizantina; centro posto nel cuore del golfo di Squillace è divenuto di recente un importante lido.

I rispettivi comuni e le rispettive amministrazioni comunali hanno fatto da tempo i passi necessari perché gli uffici richiesti vengano realizzati. (21380)

RISPOSTA. — Già nel gennaio del 1961 venne presa in esame la possibilità di istituire un'agenzia postale a Cuturella, frazione del comune di Cropani (Catanzaro). La pratica ebbe però esito negativo in considerazione che gli abitanti della frazione erano appena 430 e che la particolare esiguità delle operazioni postali e a danaro riguardanti l'utenza della località non giustificavano la spesa occorrente per il funzionamento dell'agenzia.

Comunque, dato il tempo trascorso dalla effettuazione degli ultimi accertamenti, al fine di riesaminare l'opportunità del richiesto provvedimento alla luce delle nuove condizioni che potrebbero essersi verificate nel frattempo, è stato disposto un sopralluogo ispettivo.

Analoghe disposizioni sono state impartite per la frazione Roccelletta del comune di Borgia (Catanzaro), per raccogliere i dati statistici occorrenti per poter esaminare la possibilità di istituirci una agenzia postale.

Al termine degli accertamenti di cui sopra, saranno vagliati tutti gli elementi di giudizio per decidere se sussistano le condizioni necessarie per far luogo ai richiesti provvedimenti. In tale sede ovviamente dovrà tenersi conto anche delle esigenze di altre località oggi sprovviste di ufficio postale e delle disponibilità di bilancio dell'amministrazione.

*Il Ministro: RESTIVO.*

PUCCI EMILIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per cui non sono stati ancora iniziati i lavori del cantiere di lavoro e di rimboschimento istituito il 20 novembre 1966 per il comune di Castelfiorentino (Firenze)

nell'intento di alleviare i disagi economici ai disoccupati, molti dei quali notevolmente danneggiati dall'alluvione.

L'interrogante fa presente che, se non sarà provveduto al più presto, quel disagio che si voleva alleviare quattro mesi or sono assumerà carattere ancora più allarmante.

(20848)

RISPOSTA. — Questo Ministero nel quadro degli interventi straordinari a favore di lavoratori delle zone colpite dalle recenti alluvioni e in base al piano particolareggiato predisposto dall'ufficio provinciale del lavoro di Firenze, ha concesso al comune di Castelfiorentino, fin dal 3 marzo 1967 cinque cantieri-scuola speciali di lavoro, ciascuno per 27 operai e per 76 giornate lavorative.

Spetta ora al citato comune, ente gestore dei predetti cantieri, dar corso allo svolgimento degli stessi.

*Il Ministro: BOSCO.*

QUARANTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere: 1) se sia a conoscenza della delibera n. 18 del 1967 del comune di Corbara (Salerno) la quale testualmente recita: « Constatato che i registri della contabilità comunale relativi all'esercizio 1966, libro giornale e libro mastro sono completamente in bianco; che la maggior parte dei mandati di pagamento risultano emessi senza la preventiva deliberazione di liquidazione delle spese; che, per diverse spese di carattere straordinario, esiste semplicemente la deliberazione di autorizzazione all'acquisto col sistema della trattativa privata senza l'indicazione dei mezzi occorrenti a fronteggiarle; che alcuni appalti di lavori e forniture fin dall'esercizio 1962 hanno avuto esecuzione senza la formazione dei relativi atti amministrativi; che per diversi acquisti di beni immobili non sono stati redatti i relativi contratti »;

2) se le omissioni, gli abusi, le irregolarità commesse dalla maggioranza di cui si dà atto nella delibera siano ammissibili in un paese che si vanta di essere Stato di diritto;

3) se l'autorità tutoria di fronte a casi di tale macroscopica gravità abbia provveduto o intenda provvedere a carico dei responsabili;

4) se il ministro dell'interno con il non adottare urgentemente i provvedimenti che il caso ritiene, giudichi che sia lecito e possibile disamministrare così come è avvenuto in Corbara e come, conseguentemente ed illecitamente, potrebbe avvenire in ogni comune d'Italia. (21281)

RISPOSTA. — La deliberazione della giunta municipale di Corbara, del 22 febbraio 1967, n. 18, relativa alle manchevolezze riscontrate nella tenuta degli atti contabili, è pervenuta alla prefettura di Palermo il 1° marzo 1967.

La prefettura stessa ha, quindi, con tutta tempestività, disposto una ispezione generale contabile presso la civica azienda, che è tuttora in corso.

*Il Sottosegretario di Stato:* GASPARI.

RAFFAELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'Interno.* — Per sapere se siano informati che dopo la risposta del Ministro dell'industria, commercio e artigianato alla interrogazione n. 17778 nella quale è detto « si fa presente che nessuna segnalazione è pervenuta a questo Ministero dai competenti organi locali circa i danni subiti da esercenti attività commerciali a seguito del nubifragio abbattutosi sulla città di Pisa, nei giorni 20 e 21 agosto 1966 », si è diffuso nell'opinione pubblica e nelle categorie economiche che hanno sofferto rilevanti perdite un profondo malcontento e un senso di indignazione come è stato sottolineato nella cronaca locale di tutti i giornali.

Per sapere se ritengano di dover promuovere una indagine per accertare le ragioni per le quali la prefettura e gli altri organi della amministrazione dello Stato hanno omesso ogni doverosa informazione sui danni rilevanti provocati dall'eccezionale nubifragio (la stampa locale ha valutato che in complesso ascendono a non meno di 1 miliardo di lire) e di adottare i necessari provvedimenti contro chi se ne è reso responsabile.

Per sapere se intendano disporre che con urgenza sia provveduto alla rilevazione dei danni, allo scopo di adottare le misure che l'interrogante suggeriva nell'interrogazione predetta e che ritiene ancora valide e necessarie; o altre nel quadro di quelle previste dai decreti 18 novembre 1966, n. 976 e 9 novembre 1966 n. 914 (recanti provvidenze per le zone colpite da alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966) tenuto presente che il comune di Pisa è stato danneggiato anche dalla piena dell'Arno nei giorni 4 e 5 novembre 1966 ed è compreso nell'elenco dei comuni colpiti. (5070, già orale)

RISPOSTA. — Come è noto, la legge 13 febbraio 1952, n. 50, ha lo scopo di favorire, mediante la concessione di provvidenze di carattere eccezionale, la ripresa economica di vaste zone, che, in seguito a straordinari

eventi atmosferici abbiano subito una notevole riduzione delle proprie capacità produttive complessivamente considerate.

L'intervento dello Stato, quindi, nei casi di eventi che abbiano assunto una manifestazione assolutamente eccezionale rispetto a quelli normalmente ricorrenti e che siano stati di una intensità ed estensione tali da colpire non solo gli interessi dei privati ma anche quelli della collettività, ha lo scopo premiente di promuovere la riattivazione dei centri produttivi colpiti non nell'interesse dei singoli privati, ma per superiori fini pubblici, per i riflessi di carattere sociale che da tali interventi scaturiscono.

Ciò premesso, si fa presente che il nubifragio abbattutosi prevalentemente sulla città di Pisa nel pomeriggio del 20 agosto 1966 e protrattosi fino alla mattina del giorno successivo ebbe a causare — secondo le precisazioni ora fornite dalla prefettura — allagamenti in alcune zone cittadine e soprattutto in alcuni scantinati, negozi ed aziende artigiane.

L'immediato intervento e l'infaticabile opera svolta dai vigili del fuoco e dalla forza pubblica valsero ad attenuare i danni e ad eliminare nel giro di poche ore i ristagni di acqua nelle vie cittadine, nei negozi e nelle abitazioni.

Comunque i danni arrecati non furono di tale entità da poter giustificare l'applicazione delle leggi operanti in materia in caso di pubblica calamità.

Tale avviso, come precisato dal prefetto, venne condiviso dall'ufficio tecnico erariale, dall'intendenza di finanza e dall'ufficio del genio civile.

All'indomani del nubifragio, la prefettura interessò il comune di Pisa per ogni possibile intervento di competenza in favore dei privati e delle aziende rimaste danneggiate.

L'amministrazione comunale, in data 10 settembre 1966, assicurò di aver impartito opportune disposizioni al dipendente ufficio delle imposte di consumo perchè venisse provveduto, ove possibile, al rimborso dell'imposta già pagata dai commercianti relativamente ai generi andati distrutti a causa dell'acqua piovana ovvero a tenere presenti i danni arrecati in sede di revisione degli abbonamenti per l'anno 1967 qualora l'imposta fosse pagata in abbonamento.

Circa infine il richiamo fatto alle provvidenze disposte con i decreti 18 novembre, 1966, n. 976, e 9 novembre 1966, n. 914, in favore dei danneggiati dall'alluvione del novembre 1966, si fa presente che dette dispo-

sizioni hanno avuto applicazione anche per la provincia di Pisa, relativamente all'alluvione del novembre 1966. Per i settori di competenza di questo Ministero, a favore della provincia di Pisa, sono stati stanziati per contributo entro il limite massimo di 500 mila lire, 830 milioni che risultano tutti essere stati assegnati, mentre per i finanziamenti a tasso agevolato, secondo i dati forniti dall'istituto del mediocredito centrale, sono state accolte alla data dell'11 aprile 1967, 598 istanze di imprese danneggiate per un importo di 14.530 milioni.

Per le imprese artigiane danneggiate, in provincia di Pisa, le domande ammesse dall'Artigiancassa al contributo agli interessi alla data anzidetta dell'11 aprile, sono state 251 per lire 1.354.850.000.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:* ANDREOTTI.

RAFFAELLI, CAROCCI E NATOLI. — *Ai Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per conoscere l'attività svolta dall'amministrazione dello Stato per l'applicazione dei contributi di miglioria in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche a carico dello Stato o col concorso dello Stato, a norma dell'articolo 35 della legge 5 marzo 1963, n. 246, visto che nei bilanci dello Stato degli anni 1965 e 1966 (capitolo 2003) vi è una previsione di entrata per memoria e ugualmente per memoria è iscritto il capitolo 2003 nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 (parte entrata, tabella 1). (17870)

RISPOSTA. — Per l'applicazione dei contributi di miglioria in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche a carico dello Stato o col concorso dello Stato, l'amministrazione finanziaria interviene in base alle disposizioni del regio decreto legge 28 novembre 1938, n. 2000, modificato dalla legge 5 marzo 1963, n. 246.

I vari compiti pertinenti a tale applicazione vengono svolti, in particolare, dalle intendenze di finanza e dagli uffici tecnici erariali.

Per effetto dell'applicazione delle nuove disposizioni di cui alla legge 246 del 1963, ed in particolare delle norme che hanno restituito agli enti territoriali l'imposizione del contributo anche per le opere da essi eseguite con concorso dello Stato, l'attività svolta dagli uffici anzidetti in materia di contributi di miglioria è andata ovviamente diminuendo negli anni dal 1962 al 1965.

Per la parte di competenza, il Ministero dei lavori pubblici ha precisato che non risultano mai pervenuti rilievi di sorta in ordine al rispetto degli obblighi fissati dalla legge 246 del 1963, ai fini della imposizione dei contributi di miglioria, in dipendenza della esecuzione di opere pubbliche di competenza della propria amministrazione.

Il Ministero del tesoro, per la sua parte, ha fornito i seguenti dati circa il versamento dei contributi di miglioria negli ultimi esercizi — esercizio 1963-64 . . . . . L. 5.738.871  
— periodo 1 luglio - 31 dicembre 1964 . . . . . » 2.775.373  
— esercizio 1965 . . . . . » 7.618.457

*Il Ministro delle finanze:* PRETI.

RAIA, GATTO E ALESSI CATALANO MARIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali provvedimenti intenda promuovere, in sede di riforma della amministrazione poste e telegrafi, nei confronti degli impiegati della carriera esecutiva applicati in reparti amministrativi e contabili del Ministero e delle direzioni provinciali che da tanti anni svolgono mansioni proprie della carriera di concetto con lodevole attaccamento e spirito di sacrificio. (21414)

RISPOSTA. — Nel far presente che allo stato attuale non si è in grado di dare alcuna assicurazione circa il soddisfacimento delle aspirazioni dei dipendenti di questa amministrazione, si significa che il problema sollevato potrà essere preso in considerazione, insieme ad altri analoghi, in sede di emanazione dei provvedimenti legislativi sull'ordinamento del personale postale, che saranno emessi in seguito alla conclusione dell'iter parlamentare del disegno di legge-delega al Governo per l'attuazione della riforma di struttura del Ministero delle poste e telecomunicazioni e delle aziende autonome da esso dipendenti.

*Il Ministro:* SPAGNOLLI.

RAUCCI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere se risulti che il dottor Ernesto Zacchi, medico condotto del comune di Rocchetta e Croce (Caserta), dopo aver chiesto ed ottenuto l'aspettativa per gravi motivi di famiglia ha accettato l'interinato presso il comune di Calvi Risorta.

Se ritengano illegittima, oltre che discutibile moralmente, la posizione del dottor Zacchi.

Quali provvedimenti intendano adottare per la revoca delle deliberazioni relative dei comuni di Rocchetta e Croce e Calvi Risorta. (20807)

RISPOSTA. — Il comune di Rocchetta e Croce, a seguito dei rilievi formulati dalla prefettura con lettera del 3 febbraio e 9 marzo 1967, ha revocato la deliberazione con la quale aveva concesso al medico condotto dottor Ernesto Zacchi sei mesi di aspettativa per motivi di famiglia, senza assegni.

L'interessato ha già ripreso servizio.

Successivamente il comune di Calvi Risorta e il comune di Rocchetta e Croce hanno rispettivamente deliberato di consorzarsi per provvedere all'assistenza medico-chirurgica; nel frattempo, il comune di Rocchetta e Croce ha deliberato di affidare al dottor Zacchi il relativo servizio.

Tali provvedimenti sono in corso di istruttoria presso i competenti organi di vigilanza.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:*  
GASPARI.

RIGHETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che:

1) il 21 dicembre, in Cassino (Frosinone), nella seduta del consiglio comunale, riunito in sessione straordinaria, il sindaco ha fatto espellere dal vice comandante dei vigili urbani un consigliere comunale dall'aula;

2) nel verbale di seduta risulta che erano in discussione le dimissioni del consigliere comunale Gallone e la sua eventuale surroga;

3) alcuni consiglieri avanzarono riserve sulla « volontarietà » delle dimissioni stesse; tanto più che il consigliere dimissionario nella seduta precedente aveva vivacemente contrastata una pretesa decadenza avanzata nei suoi confronti;

4) nel corso della discussione (che non poteva essere... serena, tenuto conto dell'oggetto della discussione medesima e anche della strana maggioranza che sorregge il sindaco) il consigliere Di Mambro polemizzò con il consigliere Parente, che lo aveva interrotto; e ciò fece nell'intento di ottenere da lui, come era suo diritto, un chiarimento a verbale su una insinuazione del Parente mossa nei confronti del Di Mambro stesso;

5) il sindaco, anziché agevolare (come era suo dovere) il consigliere, personalmente offeso, nell'ottenere il chiarimento (o il ritiro) della insinuazione rivoltagli in pubblica as-

semblea dal collega, lo invitava a non insistere nella sua legittima richiesta;

6) il provvedimento di espulsione, proposto dal sindaco e da lui posto in votazione (10 favorevoli, 5 contrari, 5 astenuti, 11 assenti, il consigliere Di Mambro non ha partecipato alla votazione, contestando la legittimità della proposta e del provvedimento), tra l'altro, è stato fatto eseguire in via postuma, alla ripresa della seduta, che per altro era stata interrotta già quando comunque la polemica tra i due consiglieri era cessata;

7) quanto è accaduto in quel consiglio comunale, pone in evidenza, in generale, la necessità di stigmatizzare, anche in sede tutoria, certe norme regolamentari interne di consigli comunali, da considerarsi *contra legem*, essendo più che sufficiente la facoltà del Presidente di sospendere o sciogliere la seduta, quando ne ricorrano gli estremi; tanto più che sarebbe facile provocare ad arte la reazione di un consigliere, invisato ad una maggioranza, per espellerlo poi con il voto della maggioranza stessa;

8) in particolare, l'accaduto pone in rilievo il comportamento clamoroso di quel sindaco (che per legge è anche ufficiale di Governo) il quale, tra l'altro, non avrebbe nemmeno applicato il regolamento interno di quel consiglio, in quantochè ove nella polemica tra i due consiglieri si fosse potuto cogliere l'estremo di « turbamento dell'ordine », tale fatto doveva essere contestato al consigliere della sua maggioranza (che, ripetesi, aveva interrotto il collega con una insinuazione e con lui polemizzava per sottrarsi alla doverosa specificazione sulla insinuazione stessa);

9) in ogni caso, fatti del genere turbano e minacciano dalle fondamenta il funzionamento, libero e democratico, delle amministrazioni locali (e ciò spiega perchè la magistratura si è dimostrata sempre tanto rigorosa, al riguardo, in sede penale) — sulla scorta del verbale della seduta, quali provvedimenti di carattere generale e specifico si reputino opportuni, anche per evitare che simili gravi episodi di intolleranza abbiano a ripetersi e perchè, comunque, essi siano notoriamente riprovati. (20113)

RISPOSTA. — Nel corso della seduta tenuta dal consiglio comunale di Cassino in data 21 dicembre 1966 il consigliere Di Mambro, reagendo a frasi profferite da un altro consigliere e da lui giudicate lesive della propria onorabilità, dava luogo ad un'accesa polemica che ostacolava l'ulteriore svolgimento dei lavori del consesso.

Il sindaco, nell'esercizio dei suoi poteri di presidenza del consiglio, dopo aver invitato due volte il Di Mambro a desistere dalla polemica, riteneva di proporre all'assemblea l'espulsione dall'aula del consigliere stesso.

Il consiglio approvava tale proposta, e, pertanto, il sindaco dopo aver invitato l'interessato a lasciare l'aula, di fronte al rifiuto di quest'ultimo, ribadito anche a seguito di una breve sospensione della seduta, richiedeva, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 23 del regolamento interno del consiglio comunale di Cassino, l'intervento del comandante dei vigili urbani.

Non si ritiene; quindi, che il comportamento del sindaco possa essere censurato sotto il profilo amministrativo.

La norma di cui al citato articolo 23, d'altra parte, non contravviene a disposizioni o principi di legge ed appare, anzi, opportuna per assicurare l'ordinato svolgimento delle sedute consiliari.

Comunque, si soggiunge che, in relazione al riferito episodio il consigliere Di Mambro ha sporto denuncia — in corso d'istruttoria presso la Procura della Repubblica di Cassino — a carico del sindaco e di alcuni consiglieri per « abuso di potere » e « violenza privata aggravata », per cui non resta che attendere le determinazioni della competente autorità giudiziaria.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:*  
GASPARI.

ROBERTI, CRUCIANI, GALDO, FRANCHI E CALABRÒ. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se ritengano richiamare l'amministrazione comunale di Giugliano (Napoli) alla osservanza delle norme vigenti in materia di prestazioni retributive, previdenziali ed assistenziali ai lavoratori dipendenti, dal momento che l'amministrazione stessa:

a) da tempo si rifiuta di corrispondere la retribuzione agli operai dipendenti dal comune, assenti per documentata malattia, anche se trattasi di un periodo breve nel corso dell'anno;

b) ancora non ha concesso ai suoi dipendenti le ferie dell'anno 1966 e ad alcuni neppure quelle dell'anno 1965;

c) trascura di sostenere, presentando le opportune e dovute controdeduzioni alla commissione centrale della finanza locale (CCFL) le ragioni del personale in merito all'organico dei dipendenti comunali;

d) si rifiuta di avere rapporti con le organizzazioni sindacali dei pubblici dipendenti del comune.

Gli interroganti rappresentano l'assurdità della situazione suddetta, specie da parte di una amministrazione costituita da elementi dei partiti che si proclamano popolari e di sinistra, nonchè il pericolo che i dipendenti, perdurando tale inconcepibile atteggiamento, passino ad azioni di sciopero che provocherebbero, specie in questo periodo, inevitabili danni all'economia ed alla cittadinanza di Giugliano.  
(19590)

RISPOSTA. — Il comune di Giugliano ha assunto, in diversi periodi, per il servizio della nettezza urbana, 42 operai, dei quali 22 a tempo indeterminato ed i rimanenti per periodi trimestrali.

Poichè questi ultimi si assentavano frequentemente dal lavoro, denunciando malattie spesso inesistenti, la giunta municipale ha disposto che, a decorrere dal 1° ottobre 1966, non sarebbe stato più corrisposto il salario per i giorni di assenza di tale personale, salvo che per i casi di ricovero in ospedale o altro luogo di cura.

Nel corso del 1966, gli operai in questione hanno fruito di ferie da un minimo di 9 giorni ad un massimo di 21, in quanto l'amministrazione ha conteggiato come tali le assenze ingiustificate fatte da ciascun dipendente nei primi nove mesi dell'anno.

L'ordinanza, con la quale la commissione centrale per la finanza locale ha rinviato la deliberazione concernente la nuova tabella organica per il servizio della nettezza urbana, sarà sottoposta all'esame del consiglio comunale nella sua prossima seduta.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:* GASPARI.

MANCO E ABELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, premesso che gli ufficiali in servizio permanente effettivo provenienti dagli ufficiali di complemento sono accodati per legge ai pari grado provenienti dall'accademia; e che i tenenti del 15° corso di fanteria provenienti dall'accademia, con anzianità 1° settembre 1962, sono stati promossi nel marzo 1966 con anzianità 1° gennaio 1964; e che i tenenti provenienti dal complemento con anzianità 31 dicembre 1962 dovrebbero essere promossi con anzianità ritardata di quasi 4 anni, che le ultime promozioni sono state effettuate in soprannumero in applicazione dell'articolo 43 della legge sull'avanzamento; quali provvedimenti inten-

da assumere al fine di evitare che tra la promozione di un corso dell'accademia e quella degli accodati posti ad uno sproporzionato distacco di anzianità e se ritenga di dover applicare anche in favore di questi ultimi il citato articolo 43. (20790)

**RISPOSTA.** — I tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo normale dell'arma di fanteria, provenienti dal complemento ed aventi anzianità 30 dicembre 1962, sono stati compresi nell'aliquota degli ufficiali da valutare per il 1967 e, se giudicati idonei, saranno promossi in ordine di ruolo, con anzianità corrispondente alla data di formazione delle vacanze che si verificheranno durante l'anno nel grado di capitano.

Essi seguono immediatamente i tenenti provenienti dal 15° corpo dell'Accademia (nominati in seconda sessione) che avevano anzianità 1° ottobre 1962 e che sono stati promossi il 31 dicembre 1966.

Una più favorevole anzianità da capitano hanno invece ottenuto i tenenti che superano lo stesso 15° corso in prima sessione e che avevano anzianità 1° settembre 1962, i quali sono stati promossi il 1° gennaio 1964, per effetto del maggior numero di vacanze verificatesi in virtù della legge 2 marzo 1963, n. 308, che aumentò, tra l'altro, il numero delle promozioni a maggiore di fanteria.

L'eccezionale situazione determinatasi a favore dei predetti tenenti con anzianità 1° settembre 1962 non si è ripetuta per i colleghi della seconda sessione del corso e per quelli provenienti dal complemento poichè la legge 18 novembre 1964, n. 1249, — allo scopo di normalizzare l'andamento di carriera nel ruolo dell'arma di fanteria — ha devoluto le vacanze esistenti nel grado di capitano a completo riassorbimento delle eccedenze verificatesi nel grado stesso a causa della contrazione di organico disposta con la legge 16 novembre 1962, n. 1622.

Per quanto riguarda, infine, le promozioni che sarebbero state effettuate « in soprannumero in applicazione dell'articolo 43 della legge sull'avanzamento », sembra siano quelle recentemente conseguite dai tenenti provenienti sempre dalla prima sessione del 15° corso d'Accademia (anzianità 1° settembre 1962) i quali, avendo compiuto con ritardo il periodo di comando, sono stati valutati ai sensi dell'articolo 52 della legge d'avanzamento e promossi con la medesima anzianità dei colleghi di corso (1° gennaio 1964).

*Il Ministro:* TREMELLONI.

**ROMANO.** — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia adottato il prefetto di Napoli a seguito dell'invito — di cui è stata data notizia all'interrogante nella risposta alla sua interrogazione n. 12361 — del Ministero dell'industria ad intervenire presso le competenti autorità locali affinché:

1) richiedano ai titolari delle licenze di vendita per oggetti preziosi di specificare il tipo di attività che intendono esercitare (vendita al minuto o vendita all'ingrosso) e a rinnovare, quindi, l'autorizzazione per quello dagli stessi specificato;

2) rilascino per il futuro, nel ramo merceologico di che trattasi, licenze che indichino la specie di attività autorizzata. (20205)

**RISPOSTA.** — L'invito rivolto al prefetto di Napoli ad intervenire presso le competenti autorità locali aveva il valore di una semplice raccomandazione.

Infatti, le licenze per l'esercizio del commercio di oggetti preziosi, che vengono rilasciate dalla questura ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non indicano se trattasi di commercio all'ingrosso o al minuto, in quanto la vigente disciplina non prevede distinzioni del genere.

Analogamente il testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, prescrive la corresponsione di una tassa unica per il commercio di oggetti preziosi, senza far luogo a distinzioni.

Allo stato della legislazione, il prefetto di Napoli non ha ritenuto pertanto di poter svolgere alcun intervento, che potrebbe essere legittimato unicamente se effettuato nell'ambito di una eventuale modifica della normativa vigente.

*Il Ministro dell'industria, commercio e artigianato:* ANDREOTTI.

**ROMUALDI.** — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza del progetto di lottizzazione presentato al comune di Monterotondo (Roma) dall'ONMI relativo ad un terreno di proprietà del locale asilo di maternità e infanzia, sorto a Monterotondo nel 1938 col contributo determinante di un benemerito cittadino e che largamente concorse e ancora concorre a risolvere, non soltanto a Monterotondo ma anche in molti altri comuni della zona, il diffi-



cile problema della tutela dell'infanzia e della maternità; e per sapere, inoltre, se siano a conoscenza di una precedente fallita trattativa fra l'ONMI, in evidente difficoltà per la amministrazione dell'asilo di cui sopra, e la amministrazione del locale ospedale del S.S. Gonfalone, a sua volta bisognoso di risolvere una crisi di ammodernamento e di ampliamento dei suoi servizi; e per sapere infine se, in considerazione delle gravi conseguenze che dalla completa cessazione dell'attività dell'asilo e dall'insufficiente funzionamento dell'ospedale deriverebbero alla popolazione di tutta la zona Salaria e Nomentana, ritengano opportuno intervenire per risolvere, nel modo migliore e più consono agli interessi generali, questa grave questione. (20781)

**RISPOSTA.** — Effettivamente, l'ONMI, con istanza del 22 giugno 1966, chiese al comune di Monterotondo l'approvazione del progetto di lottizzazione di un suo terreno.

In detto progetto — sul quale la commissione edilizia comunale ha espresso, nella seduta del 27 settembre 1966, parere favorevole condizionato alla realizzazione dei relativi servizi — non è compresa la porzione di terreno annessa al gruppo di fabbricati in cui viene svolta l'attività assistenziale dell'Opera, attività che, pertanto, non potrebbe subire pregiudizio a causa della lottizzazione in parola.

Circa le trattative fra l'amministrazione dell'ospedale di Monterotondo e l'ONMI per l'eventuale acquisto o permuta dei rispettivi immobili, l'amministrazione ospedaliera ha preferito, per il momento, soprassedere a una siffatta soluzione, limitandosi al progetto di ampliare la sede del nosocomio. Ciò, sia perchè tale ampliamento consente una maggiore disponibilità di posti-letto, sia perchè lo stabile dell'ONMI è abbisognevole di lavori di adattamento comportanti non indifferenti spese.

I lavori di ampliamento dell'ospedale, già appaltati, saranno al più presto iniziati; nel contempo l'Ente ospedaliero si sta adoperando, in collaborazione con il comune di Monterotondo, per la ricerca di un'area idonea per la costruzione di un nuovo ospedale, come previsto nel piano provinciale e regionale dalle competenti autorità sanitarie:

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:*  
AMADEI.

**ROMUALDI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza di gravi irregolarità — già denunciate al prefetto di Macerata dai rappresentanti dei gruppi di

minoranza — che caratterizzano le sedute del consiglio comunale di Treia e la relativa approvazione delle delibere, quasi sempre a base di autentici colpi di maggioranza. (21594)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 21307, del deputato Leopardi Dittaiuti, pubblicata a pagina 9599).*

**SABATINI E GENNAI TONIETTI ERISIA.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali provvedimenti ritenga opportuno fare adottare alla Italsider allo scopo di riattivare le miniere di ferro dell'isola d'Elba nelle quali, in conseguenza dei gravi danni arrecati ai pontili di carico della recente mareggiata, è stata sospesa la escavazione del minerale, ponendo così i lavoratori, circa 600, in integrazione salariale.

Si ritiene che, in attesa del ripristino dei pontili di carico, il lavoro possa proseguire consentendo la temporanea formazione di *stoks* di minerale che potrebbero in seguito, essere facilmente assorbiti dalla siderurgica. (20600)

**RISPOSTA.** — Dopo la mareggiata del 17 febbraio 1967, che strappò tre pontili, è stato temporaneamente utilizzato un pontile in cemento armato a Cavo, cosicchè i lavoratori della parte nord dell'isola non hanno perso un solo giorno di lavoro.

Sono stati subito iniziati i lavori di riparazione dei pontili nella parte sud, i cui lavoratori sono stati posti in cassa integrazione guadagni a 35 ore la settimana. Le riparazioni dovrebbero essere completate entro il mese di maggio 1967.

*Il Ministro:* Bo.

**SAMMARTINO.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se, in considerazione del fatto che gli addetti ai centralini telefonici delle società concessionarie, nelle ore pomeridiane del sabato e nelle ore antimeridiane della domenica esplicano mansioni sostitutive del servizio telegrafico dello Stato, ravvisi la necessità di una precisa regolamentazione di tale materia, anche dal punto di vista economico-giuridico. (19243)

**RISPOSTA.** — Il servizio telegrafico eseguito dai posti telefonici stessi, non come attività autonoma, ma quale prestazione complementare del servizio telefonico come tale viene svolto insieme a quest'ultimo.

Pertanto il compenso mensile, che viene corrisposto ai predetti titolari, in base a con-

tratti di durata annuale stipulati tra questi ultimi e la SIP, è stabilito globalmente, tenendo conto delle prestazioni sia dell'uno sia dell'altro servizio.

La relativa misura è concordata tra la società concessionaria telefonica ed il gestore del posto telefonico pubblico e varia da caso a caso in relazione al volume di traffico svolto.

*Il Ministro:* SPAGNOLLI.

SCALIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quanta parte della somma di mille miliardi, per dichiarazione dello stesso ministro impiegata nel tempo successivo alla sua nomina, sia stata impiegata in Sicilia.

L'interrogante chiede altresì di conoscere se, in relazione al contenuto della stessa intervista in cui viene dichiarato che l'edilizia pubblica popolare, precipitata al 3 per cento dell'attività edilizia generale negli scorsi anni, è stata riportata alla confortante percentuale del 26 per cento, il ministro ritenga opportuno dare conoscenza del volume complessivo di spesa impiegato dal Ministero dei lavori pubblici in questo settore in Sicilia e quale spostamento nelle medie tra edilizia pubblica e privata si sia registrato, per effetto di tale intervento, nel tempo di gestione sopraddetto.

L'interrogante chiede infine di conoscere quali interventi intenda esperire il ministro per il caso in cui si dovesse constatare:

1) che della somma indicata non fosse stata impiegata in Sicilia una somma convenientemente proporzionale;

2) che in Sicilia non fosse stato realizzato quell'incremento dal 3 al 26 per cento nell'edilizia pubblica popolare nei confronti dell'attività edilizia generale. (20391)

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno fare da una parte un esame della situazione degli investimenti eseguiti in passato in Italia, e in Sicilia in particolare, nonchè fornire alcuni dati in ordine ai programmi di opere edilizie che oggi sono in corso di attuazione in Sicilia.

1) In ordine al primo aspetto, si fa rilevare che a partire dall'anno 1965, cioè successivamente alla sfavorevole congiuntura, nel settore delle opere pubbliche si è registrato, in via generale, una notevole ripresa. Come si rileva dall'allegato A, considerando il 1961-100, vi è stato un aumento dell'11,2 per cento nel 1964, aumento che è passato al 25,9 per cento nel 1965 ed al 31,1 per cento nel 1966. Se da tali dati, riferiti all'intero settore delle

opere pubbliche da qualsiasi ente pubblico o amministrazione eseguite, si passa al settore delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici e dell'ANAS, si rileva che tale incremento è notevolmente maggiore, specie negli anni 1965 e 1966, ove si è registrato un aumento percentuale rispetto al 1961, rispettivamente del 36,2 per cento e del 65,6 per cento.

Tale andamento si è riprodotto, in percentuali varie, in tutte le regioni d'Italia. Per la Sicilia è da rilevare come le suddette percentuali hanno segnato delle punte notevolmente maggiori di quelle medie nazionali. Infatti, come risulta sempre dall'allegato A, per i settori di intervento del Ministero dei lavori pubblici e dell'ANAS, dopo la flessione degli anni 1963 e 1964 (flessione per altro estesa a tutto il territorio nazionale a causa della crisi recessiva del tempo), si è verificato in Sicilia un notevolissimo incremento nell'ammontare dei lavori eseguiti. Dai 19 miliardi e 417 milioni del 1961, diminuiti a 16 miliardi e 66 milioni del 1963, si è passati ai 25 miliardi e 214 milioni del 1965, per giungere ai 47 miliardi e 671 milioni del 1966; cioè, in termini percentuali vi è stata una diminuzione, rispetto al 1961, di 17,2 per cento nel 1963 cui ha fatto seguito una lieve ripresa nel 1964, ripresa che si è consolidata nel 1965, in cui si è avuto un aumento del 29,9 per cento rispetto sempre al 1961, per giungere all'aumento del 145,5 per cento nel 1966.

A tale andamento favorevole hanno contribuito quasi tutti i singoli settori di intervento del Ministero, dei quali occorre mettere in evidenza quello dell'edilizia abitativa.

In tale settore per la Sicilia, l'intervento del Ministero dei lavori pubblici ha fatto registrare nel 1966 la punta più elevata dell'ammontare dei lavori eseguiti.

Infatti, dall'allegata tabella B risulta che la Sicilia occupa il primo posto con un investimento di ben 12 miliardi e 461 milioni, superando così di gran lunga tutte le altre regioni.

A tali risultati si è potuto, invero, giungere, a seguito delle misure straordinarie assunte con il decreto legislativo n. 124 del 1965 per la ripresa dell'economia nazionale; misure che hanno inciso notevolmente nel settore delle attività costruttive del Ministero dei lavori pubblici, sia mediante ulteriori finanziamenti sia mediante snellimenti e semplificazioni apportate alle procedure di esecuzione dei lavori.

Dato il carattere prevalentemente anticongiunturale, tali provvidenze hanno consentito

di avviare ad esecuzione cospicui programmi bloccati a causa della elevazione dei prezzi e delle difficoltà, incontrate dagli enti locali, nel reperire gli occorrenti mutui. Ciò ha permesso di poter concretamente bloccare quelle notevoli masse di residui esistenti al 1965, che erano stati stimati in termini di investimenti a circa mille miliardi.

Evidentemente di tali benefici hanno usufruito prevalentemente le regioni ove tali fenomeni avevano assunto manifestazioni più ampie, anche per i ritardi che si erano accumulati nel passato nella progettazione e realizzazione delle opere.

In Sicilia, gli incrementi registrati nel settore delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici e dell'ANAS (sia a contributo o concorso sia a totale carico dello Stato) sono rilevanti non solo se visti in sé stessi, nell'andamento annuo del loro ammontare e delle rispettive percentuali, ma assumono ulteriore significato se visti nei rapporti con le altre regioni.

Limitando l'esame al 1966 e riferendosi in particolare al Mezzogiorno, e precisamente a regioni che possano compararsi alla Sicilia, al fine di instaurare più significativi rapporti, può rilevarsi dalla tabella C che l'ammontare dei lavori eseguiti in Sicilia costituisce il 18,07 per cento dell'ammontare totale dei lavori eseguiti nel Mezzogiorno. Tale percentuale è superiore a quella delle Puglie (che rappresenta il 14,01 per cento) ed è lievemente inferiore a quella della Campania (che costituisce il 20,19 per cento). Tali percentuali trovano, in effetti, riscontro nelle aliquote di incidenza che le suddette regioni per popolazione e per superficie presentano rispetto al Mezzogiorno.

2) Per quanto concerne l'attuale situazione di attività costruttiva di competenza del Ministero dei lavori pubblici in Sicilia, si possono qui opportunamente riferire alcuni dati ed elementi circa lo stato di attuazione dei programmi già finanziati.

Alla data del 31 dicembre 1966 in Sicilia risultano appaltati lavori per complessivi 35 miliardi circa, riferentisi ad opere finanziate essenzialmente col sistema del contributo o concorso dello Stato. Di tale ammontare, sempre alla stessa data, risultano eseguiti lavori per circa 35 miliardi.

Inoltre sono in corso di elaborazione od approvazione lavori per circa 150 miliardi; invero, si tratta di opere per la cui esecuzione, oltre al contributo già promesso da parte del Ministero, occorre generalmente l'adesione al mutuo da parte di istituti di credito.

Questo quadro di programma ed attività del Ministero dei lavori pubblici in Sicilia dà una ulteriore riprova della considerazione in cui è stata tenuta la Sicilia rispetto alle altre regioni, come già si è avuto modo di rilevare indicando gli investimenti degli anni 1963 e 1965. Non si nascondono, invero, le difficoltà che il settore delle opere pubbliche a contributo oggi presenta, a causa soprattutto della complessità del sistema di finanziamento e della pluralità dei rapporti che si instaurano tra enti locali e Ministero. Ciò non può non indurre a migliorare e perfezionare l'attuale normativa, sulla scia delle semplificazioni già introdotte con il decreto legge 124 del 1965. Per altro, giova rilevare che tali difficoltà sono comuni a tutte le regioni d'Italia.

Un particolare esame merita, infine, il settore dell'edilizia residenziale.

Gli interventi pubblici in tale settore hanno segnato a partire dal 1964 dei sia pur lievi miglioramenti. A ciò hanno contribuito, in particolare, le provvidenze straordinarie adottate nel corso del 1965, dirette, da una parte a superare la crisi congiunturale e dall'altra a consentire una più ampia programmazione.

Invero, si è ancora lontani dalle indicazioni del programma economico nazionale, il quale, com'è noto, prevede che circa un quarto degli investimenti complessivi nel settore venga effettuato nell'ambito dell'edilizia sovvenzionata. Infatti dal 4 per cento del 1964 si è passati al 6 per cento nel 1965, e, nel 1966 si è registrato un lieve aumento (poco più del 7 per cento).

I dati fin qui citati si riferiscono evidentemente agli investimenti effettuati nel settore. Per contro, il riferimento dell'interrogante al punto 2), circa l'incremento che si sarebbe verificato per l'edilizia popolare ad intervento pubblico, e che avrebbe raggiunto il 26 per cento, non è da attribuire ad aliquote di investimenti realmente effettuate nel settore ma va riportato al complesso degli stanziamenti per l'edilizia disposti in questi ultimi anni e che rappresentano una aliquota che si avvicina a quella indicata dal programma economico nazionale per tale forma di intervento.

L'indirizzo del Governo è per l'appunto orientato a far sì che si stabilizzino per quanto possibile gli stanziamenti, in modo che si possa realmente assicurare un volume di investimenti corrispondente a quello previsto dal programma; ovviamente si dovrà tenere conto dello sfalsamento nel tempo tra stanziamenti e investimenti in relazione ai tempi tecnici per l'utilizzo delle somme.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MAGGIO 1967

In tali sensi si è avuta occasione di rappresentare lo sforzo del Governo ai fini del raggiungimento delle aliquote di cui sopra che — si ripete — in termini di stanziamenti, sono vicini a quelli del programma economico nazionale.

Comunque, per quanto riguarda gli investimenti svolti dal Ministero dei lavori pubblici in Sicilia nell'anno 1966 si rileva che questi costituiscono oltre il 12 per cento del totale degli investimenti effettuati in Italia.

Ad essi vanno naturalmente aggiunti quelli

facenti capo ad altri enti ed amministrazioni pubbliche.

In sede, poi, di programmazione, il Ministero dei lavori pubblici ha tenuto in particolare considerazione le esigenze della Sicilia; così, per i programmi predisposti col titolo primo della legge n. 1179 del 1965, ove, alla Sicilia, sono stati assegnati contributi per oltre 787 milioni, sui 6 miliardi disponibili, pari a circa 20 miliardi di lavori, sui 160 complessivamente prevedibili, e cioè il 12 per cento dell'intero programma nazionale.

TABELLA A

## IMPORTO DELLE OPERE PUBBLICHE ESEGUITE

ANNI	IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE				IN SICILIA			
	con concorso dello Stato ed altri enti	%	con i fondi del Ministero LL. PP. compresa A.N.A.S.	%	con concorso dello Stato ed altri enti	%	con i fondi del Ministero LL. PP. compresa A.N.A.S.	%
1961 . . .	800,122	100	373,413	100	64,332	100	19,417	100
1962 . . .	718,021	89,7	337,833	90,5	62,919	98,1	19,693	101,4
1963 . . .	743,281	92,9	314,816	84,3	55,753	86,7	16,066	82,8
1964 . . .	890,087	111,2	403,137	108,0	50,842	79,0	18,671	96,1
1965 . . .	1.007,249	125,9	508,616	136,2	55,480	86,3	25,214	129,9
1966 . . .	1.049,102	131,1	618,484	165,6	77,702	120,8	47,671	245,5

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 MAGGIO 1967

TABELLA B

IMPORTO DELLE OPERE ESEGUITE CON I FONDI DEL MINISTERO  
DEI LAVORI PUBBLICI NELL'ANNO 1966

(importi in milioni)

REGIONE	Edilizia abitativa
PIEMONTE . . . . .	5.873,274
VALLE D'AOSTA . . . . .	109,423
LIGURIA . . . . .	2.226,378
LOMBARDIA . . . . .	10.608,567
TRENTINO-ALTO ADIGE . . . . .	711,523
VENETO . . . . .	5.727,534
FRIULI-VENEZIA GIULIA . . . . .	1.921,916
EMILIA-ROMAGNA . . . . .	7.804,359
MARCHE . . . . .	2.368,791
TOSCANA . . . . .	4.893,206
UMBRIA . . . . .	1.248,309
LAZIO . . . . .	11.691,302
CAMPANIA . . . . .	10.843,729
ABRUZZI . . . . .	2.681,317
MOLISE . . . . .	1.648,420
PUGLIA . . . . .	9.175,924
BASILICATA . . . . .	3.162,400
CALABRIA . . . . .	4.543,734
SICILIA . . . . .	12.461,167
SARDEGNA . . . . .	2.938,805
TOTALE . . . . .	102.680,792

TABELLA C

ANNO 1966

REGIONE	Tabella indicativa dei rapporti:	Tabella indicativa dei rapporti:	Rapporto % fra l'importo dei lavori eseguiti nella regione e nel Mezzogiorno	Tabella indicativa della spesa sostenuta (LL.PP. e A.N.A.S.) per ogni regione rapportata al numero degli abitanti del Mezzogiorno	Tabella indicativa della spesa sostenuta (LL.PP. e A.N.A.S.) per ogni regione rapportata alla superficie del Mezzogiorno
	popolazione regione	superficie regione	regione	migliaia di lire	migliaia di lire
	popolazione Mezzogiorno	superficie Mezzogiorno	Mezzogiorno	abitante Mezzogiorno	Kmq. Mezzogiorno
CAMPANIA . . . . .	25,95 %	11,05 %	20,19 %	2,961	4,328
PUGLIA . . . . .	18,42 %	15,72 %	14,01 %	2,055	3,005
SICILIA . . . . .	25,76 %	20,89 %	18,07 %	2,650	3,874

Il Ministro: MANCINI.

SCALIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga opportuno intervenire sulla SIP allo scopo di far realizzare il collegamento della frazione di Fringintini alla rete urbana telefonica di Modica (Ragusa).

L'allargamento richiesto corrisponde alla evidente ed improrogabile necessità di assicurare i servizi civili indispensabili ad una frazione come quella di Fringintini che conta circa 5 mila abitanti. (20539)

RISPOSTA. — La frazione di Fringintini è attualmente sede di posto telefonico pubblico in estensione della rete urbana di Modica; in detto frazione esistono due abbonati collegati al locale centralino manuale.

L'automatizzazione del collegamento di Fringintini - Modica è prevista entro il quarto trimestre del corrente anno e conseguentemente i due utenti della suddetta frazione saranno allacciati direttamente al loro capoluogo e potranno così usufruire del servizio di teleselezione da utente.

D'altra parte la concessionaria SIP ha fatto presente che, avendo il comune in questione comunicato nel novembre 1966 la presentazione di 33 nuove domande di utenza, l'estensione a Fringintini della rete urbana di Modica, con conseguente allacciamento delle nuove utenze, è stata inclusa nel programma dei lavori da realizzare entro il 1968.

La stessa SIP ha tuttavia soggiunto che, ove le possibilità tecniche lo consentiranno, cercherà di anticipare la realizzazione dell'opera ai primi mesi del prossimo anno.

*Il Ministro:* SPAGNOLLI.

SCARASCIA MUGNOZZA. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per essere informato se siano a conoscenza del grave disagio esistente tra i produttori di olio d'oliva, singoli od associati, ai quali ancora non è stato integralmente corrisposto il prezzo di integrazione dell'olio, a causa di inspiegabili ritardi di tesoreria, mentre gli uffici UTIF, a norma di legge, perentoriamente richiedono il pagamento delle imposte dovute.

Di fatto, oleifici sociali e singoli frantoiani — notevolmente esposti con gli istituti di credito e nella impossibilità di far fronte agli impegni bancari ed alle esigenze dei produttori agricoli (specie soci delle cooperative) — devono in questi giorni corrispondere ingenti somme allo Stato, su notifica degli uffici UTIF, mentre lo Stato stesso non provvede a liquidare il prezzo integrativo dell'olio, mal-

grado la campagna olearia sia da tempo terminata e gli uffici periferici dell'alimentazione abbiano già istruito tutte le domande pervenute.

Si chiede:

1) che si provveda ad inviare a tutte le province interessate il saldo di quanto dovuto con la massima sollecitudine;

2) che si invitino gli uffici UTIF a tollerare i pagamenti in ritardo per quei produttori di olio che ancora non abbiano percepito le somme di loro spettanza. (21056)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha fatto presente che i ritardi nel pagamento dell'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva, prevista dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1143, sono dovuti essenzialmente alla evidente difficoltà di creare e porre in azione, in breve tempo, la complessa organizzazione amministrativa e tecnica, capace di permettere l'esecuzione dei pagamenti stessi con le necessarie garanzie.

Nonostante ciò, alla data del 20 marzo 1967, erano state erogate integrazioni di prezzo per l'ammontare complessivo di 18,6 miliardi, pari al 57,5 per cento degli accreditamenti effettuati, questi ultimi pari, a loro volta, al 61,8 per cento dell'importo globale delle integrazioni chieste.

Ovviamente, l'esperienza acquisita non mancherà di suggerire, per il futuro, le opportune modifiche intese a snellire ulteriormente la complessa procedura prevista dalle vigenti disposizioni legislative.

Il Ministero competente assicura, nel contempo, che gli accreditamenti vengono effettuati in modo da assicurare la tempestiva disponibilità dei fondi necessari alle province interessate, per consentire l'esecuzione delle liquidazioni nel più breve tempo possibile.

Per quanto si riferisce alla competenza del dicastero delle finanze, si fa presente che, pur tenendo in debita considerazione le ragioni degli operatori del particolare settore, l'amministrazione finanziaria non ha la facoltà di invitare gli UTIF a sospendere la riscossione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva disposta dal decreto legislativo 9 novembre 1966, n. 912, in attesa che venga corrisposta, da parte dell'AIMA, l'integrazione di prezzo disposta dallo stesso decreto legge.

*Il Ministro delle finanze:* PRETI.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere le ragioni per le quali la segreteria della commissione paritetica interregionale di Mi-

lano non accetta più, dal 1° aprile 1966, domande di apertura di nuove rivendite di giornali.

L'interrogante ritiene il citato atteggiamento troppo drastico e fonte di ingiustizie rispetto a cittadini e zone aventi pari diritto di disporre di tali rivendite. (18725)

**RISPOSTA.** — Con accordo nazionale di natura privatistica stipulato tra editori e rivenditori di giornali, è stata instaurata una nuova regolamentazione, diversa dalla precedente, per la concessione di nuovi posti di vendita.

Tale nuova regolamentazione prevede che sia la stessa commissione paritetica, in seguito a studi e ricerche di carattere urbanistico, ad indicare e stabilire i punti di vendita e ad assegnare la concessione a quelle persone che riterrà maggiormente idonee secondo un giudizio che stante la suaccennata natura privatistica dell'accordo, è insindacabile da parte della pubblica autorità.

Con il nuovo accordo fu anche stabilito di non tener conto delle domande di concessione avanzate prima del 1° gennaio 1966 invitando tuttavia gli interessati a ripresentarle al fine di dar corso alla istruttoria ed alla concessione in base ai nuovi criteri.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio:* SALIZZONI.

**SERVADEI.** — *Al Governo.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa il completamento del porto di Ravenna per quanto concerne in particolare le attrezzature a terra ed i collegamenti delle banchine di recente costruzione. (20071)

**RISPOSTA.** — Allo scopo di porre il porto-canale di Ravenna in condizioni di fronteggiare l'incremento del traffico conseguente all'intensa industrializzazione della città e del retroterra emiliano-romagnolo, è stato approvato fin dal 1958 un vasto progetto di ampliamento e di sistemazione di tutto quel complesso portuale-industriale.

Di tale progetto, mentre le opere foranee sono realizzate dallo Stato — che a tal fine ha già stanziato sei miliardi di lire — con le normali procedure, l'attuazione delle opere interne occorrenti per la creazione delle due darsene a San Vitale, per l'ampliamento e la sistemazione del canale Corsini nonché per la sistemazione dell'annessa zona di sviluppo industriale, è stata affidata, con decreto interministeriale dell'11 ottobre 1961, n. 5156, alla

Società porto industriale di Ravenna (SAPIR).

Con apposita convenzione, stipulata con detta società in conformità a quanto stabilito dalla legge 13 giugno 1961, n. 528 è stato inoltre convenuto che la spesa di lire 8 miliardi, preventivata per l'esecuzione di tali opere interne, sarebbe stata sostenuta in ragione di lire 5.500.000.000 (stanziati con la predetta legge n. 528) dallo Stato per la realizzazione delle opere marittime vere e proprie (approfondimento ed allargamento del canale, banchinamenti, ecc.); ed in ragione di lire 3 miliardi e 500 milioni dalla SAPIR, per la sistemazione della zona di sviluppo industriale, delle strade di accesso al canale, per l'impianto delle attrezzature meccaniche, per le espropriazioni, per l'edilizia portuale, ecc.

Inoltre, per come ha comunicato il Ministero dei lavori pubblici sono in corso iniziative per utilizzare la somma di lire 1.200 milioni, destinata sullo stanziamento straordinario di lire 75 miliardi autorizzato con legge 27 ottobre 1965, n. 1200, al prolungamento delle opere foranee del porto di Ravenna, per il completamento delle opere portuali interne di porto canale Corsini.

Con la costruzione di tali opere si renderà più agibile il porto-canale di Ravenna e si creeranno collegamenti necessari per una maggiore funzionalità del porto stesso.

*Il Ministro della marina mercantile:* NATALI.

**SERVADEI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga opportuno prorogare ulteriormente la possibilità, per gli studenti degli istituti professionali di Stato per il commercio di completare il ciclo medio superiore con la durata quinquennale dello stesso, come verificatosi per gli anni scolastici 1963-64, 1964-65 e 1965-66.

L'interrogante ritiene l'aspirazione delle migliaia di studenti interessati rispondente a fini di giustizia e tale da dare una maggiore qualificazione professionale e culturale e nuove energie utili alla vita produttiva e sociale del paese. (20133)

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 20568 del deputato Bonea, pubblicata a pagina 9577).*

**SERVADEI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quando gli uffici competenti della direzione generale della produzione agricola si decideranno ad effettuare il richiesto sopralluogo per il perfe-

zionamento delle seguenti pratiche di cittadini residenti a Bordonchio — comune di Bellaria e Igea Marina (Forlì) — aperte in relazione all'articolo 12 della legge 2 giugno 1961, n. 454:

Mario Conti, mutuo agevolato di lire 3.600.000 per la costruzione di una casa rurale di abitazione;

Aldo, Davide e Sebastiano Rossi, mutuo agevolato di lire 6.300.000 per la costruzione di una casa rurale di abitazione.

L'interrogante si duole che i suoi ripetuti solleciti siano rimasti sino a questo momento senza seguito pratico, con notevole pregiudizio per i citati modesti coltivatori diretti, le cui possibilità di fronteggiare i debiti assunti sono legate soltanto al perfezionamento delle pratiche indicate. (21199)

RISPOSTA. — Il sopralluogo disposto da questo Ministero in merito alle operazioni di mutuo, chieste ai termini dell'articolo 12 della legge 2 giugno 1961, n. 454, rispettivamente dai signori Mario Conti e Aldo, Davide e Sebastiano Rossi da Bellaria e Igea Marina, è stato già effettuato.

Sono ora in corso i relativi provvedimenti, che saranno adottati con la massima sollecitudine possibile.

*Il Ministro:* RESTIVO.

SPADOLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se intenda provvedere, di concerto con la Regione siciliana, a creare a Vittoria (Ragusa), un centro di ricerche di fito-patologia per agevolare i produttori di agrumi e di ortofrutticoli primaticci del vittorinese e di tutta la zona costiera della provincia di Ragusa coltivata a serre, e se, in attesa della istituzione del centro, intenda disporre delle provvidenze a favore dei proprietari, coltivatori diretti e mezzadri, al fine di sollevarli da una spesa annua costante sostenuta dagli stessi per la lotta antiparassitaria, che rende antieconomica la produzione, frustrando i gravi sacrifici che sostengono le categorie interessate alla trasformazione in pregiate colture di una superata agricoltura estensiva. (21052)

RISPOSTA. — Per promuovere nuovi studi sui prodotti prismatici ortofrutticoli ed agrumari coltivati in serra nella zona costiera della provincia di Ragusa, non si ritiene necessaria l'istituzione di uno specifico centro di ricerche in fitopatologia. Ciò perché gli organi attualmente esistenti ai quali si può gratuitamente far ricorso da parte degli interes-

sati, sono in grado di effettuare qualsiasi studio sull'argomento.

Gli organi in parola, competenti per tutto il territorio nazionale, sono la stazione sperimentale di agrumicoltura e frutticoltura di Acireale, la stazione di patologia vegetale di Roma e quella di entomologia di Firenze.

Per l'assistenza tecnica nel settore della lotta antiparassitaria, gli interessati possono altresì rivolgersi all'osservatorio per le malattie delle piante di Palermo, con sede presso la facoltà di agraria della locale università, nonché all'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Per quanto concerne, infine, la richiesta di provvidenze intese a sollevare mezzadri e coltivatori diretti dalla spesa annua relativa alla difesa antiparassitaria delle colture, si fa presente che l'articolo 7 della legge del 27 ottobre 1966, n. 910 (« piano verde n. 2 ») prevede la concessione di contributi in favore di cooperative, consorzi ed enti nelle spese per operazioni di difesa antiparassitaria, sia nel settore dell'ortofrutticoltura sia in quello della agrumicoltura. Alla concessione di questi contributi provvede, in Sicilia, l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste utilizzando, allo scopo, appositi fondi che vengono messi a disposizione da questo Ministero.

*Il Ministro:* RESTIVO.

SPONZIELLO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che i farmacisti della provincia di Lecce hanno fornito agli assistiti dell'INAM medicinale per un importo, a tutt'oggi, di lire un miliardo e cento milioni, così ripartite: luglio, lire 275.581.000; agosto 255.441.000; settembre, 230 milioni; ottobre, 255 milioni; novembre, per i primi dieci giorni del mese, 85 milioni.

Poiché, in base alla convenzione vigente, l'INAM avrebbe dovuto corrispondere: al 30 agosto l'80 per cento dell'importo di luglio; al 30 settembre, l'80 per cento dell'importo di agosto; al 10 ottobre, l'80 per cento dell'importo di settembre; al 10 novembre il saldo di agosto.

Considerato che, ancora una volta, l'INAM è inadempiente; che il mancato pagamento determina estremo disagio a tutti i farmacisti, tanto più grave se si considera che i grossisti del luogo hanno deciso di fornire medicinali a partire dal 14 novembre 1966 solo a quei farmacisti che potranno pagare in contanti; che la minaccia espressa dalla associazione provinciale dei titolari di farmacie di passare



all'assistenza diretta con decorrenza 14 novembre 1966, se messa in attuazione — come pare che sarà — finirà col produrre danni soprattutto ai lavoratori assistiti; si chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per ovviare alle lamentate lesioni dei diritti di tutti gli interessati. (18796)

**RISPOSTA.** — A seguito di una congrua rimessa di fondi (lire 1.200 milioni) da parte della direzione generale dell'INAM, la sede provinciale di Lecce ha potuto far fronte in misura notevole ai pagamenti in favore dei farmacisti della provincia.

L'agitazione minacciata dalla categoria non ha pertanto avuto luogo.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Bosco.*

**SPONZIELLO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per le quali ancora non vengono emanate le attese disposizioni intese a migliorare il trattamento di quiescenza del personale dipendente delle aziende telefoniche ed il cui provvedimento è tuttora all'esame dei competenti organi ministeriali. Tra gli aventi diritto a tali miglioramenti vi sono anche persone anziane ed è evidente come il trascorrere di anni nell'attesa arrechi loro ancora di più notevole danno e pregiudizio. (20343)

**RISPOSTA.** — A seguito dell'accordo stipulato in data 27 ottobre 1965 fra la SIP e le organizzazioni sindacali dei telefonici, lo scrivente ha predisposto uno schema di disegno di legge concernente « Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 ottobre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790 ».

Tale provvedimento, già approvato dal Consiglio dei ministri, è stato recentemente presentato al Parlamento.

*Il Ministro: Bosco.*

**SPONZIELLO.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga che agli impiegati adibiti alla meccanografia debba essere estesa la corresponsione della indennità prevista dalla legge del 27 maggio 1959, n. 234, a tutt'oggi non corrisposta.

Considerato che dal 1° gennaio 1966 la marina militare ha adottato, per le scritturazioni contabili-logistiche relative al movimento di materiali, nei propri magazzini a controllo

centralizzato, l'impiego di macchine elettrocontabili corredate di perforatore e di banda perforabile per usi meccanografici; che l'uso di dette macchine è oltremodo impegnativo ed oneroso, non potendosi sfuggire all'imperativo di fornire giornalmente i dati contabili-logistici al centro elettronico del Ministero; che l'incarico di operare è affidato a impiegati che nel marzo del 1965 seguirono uno specifico corso presso l'allora Ministero della marina, se ritenga che questi dipendenti, adibiti alla meccanografia, siano da considerarsi veri e propri specialisti che operano su macchine Olivetti-Audit 732 e, assumendo essi, a tutti gli effetti, la funzione di operatori meccanografici, non debbano essere in tali sensi inquadrabili, con conseguente corresponsione a loro favore dell'indennità prevista dalla legge del 27 maggio 1959, n. 324. (20715)

**RISPOSTA.** — L'attribuzione al personale della difesa addetto alle macchine elettrocontabili tipo Audit dell'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, numero 324, forma oggetto di intese col Ministero del tesoro per l'emanazione del decreto interministeriale contemplato dalla legge suddetta.

*Il Ministro: TREMELLONI.*

**SULLO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali l'Azienda municipalizzata acquedotto di Napoli - AMAN — non ha finora provveduto a trarre le debite conseguenze, sul piano amministrativo, dalla decisione del Consiglio di Stato, che annullava la graduatoria del concorso per il posto di direttore dell'azienda stessa.

Per conoscere altresì, se intenda disporre perché intervenga l'autorità tutoria, in sede sostitutiva, ad emettere i provvedimenti di esecuzione della predetta decisione del Consiglio di Stato del 24 maggio 1966, n. 773.

Per conoscere, infine, se ritenga che il sistema, purtroppo invalso presso molte amministrazioni, di disattendere, con espedienti vari, le decisioni delle autorità giurisdizionali amministrative, debba essere combattuto con disposizioni generali, ad evitare che i cittadini si sentano defraudati nei loro diritti, nonostante abbiano ottenuto giustizia. (20950)

**RISPOSTA.** — La commissione amministratrice dell'azienda municipalizzata acquedotto di Napoli, ha ricevuto, per notifica, la decisione del Consiglio di Stato, concernente l'annullamento della graduatoria del concorso per

il posto di direttore, il 13 marzo 1967, e vi ha dato puntuale esecuzione con delibera del giorno 29 dello stesso mese.

L'ingegnere Mario Castaldi, primo classificato nella graduatoria di merito ora annullata e nominato a suo tempo al posto di direttore, è stato ricollocato nella qualifica, già rivestita, di vicedirettore.

Al medesimo è stato conferito l'incarico di direttore reggente, fino alla copertura definitiva del posto.

*Il Sottosegretario di Stato: GASPARI.*

**TOZZI CONDIVI.** — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se — anche in relazione alla risposta all'interrogazione n. 18712, (allegato al resoconto della seduta del 15 maggio 1967) come risulta dall'atto costitutivo della società finanziaria stessa — sia lecito eleggere domicilio presso una sede della Banca d'Italia di Perugia dando la sensazione che la finanziaria non sia una iniziativa puramente privata ma che abbia un carattere pubblicistico.

Trattasi di problema di estrema gravità e di estrema delicatezza sul quale è opportuno che il ministro faccia le opportune indagini.  
(19114)

**RISPOSTA.** — L'atto costitutivo della società finanziaria centro-Italia stabilisce, all'articolo 2, che « la sede della società è in Perugia, presso la locale dipendenza della Banca d'Italia ».

Tale scelta, come chiarito dalla stessa Banca d'Italia, è dovuta alla circostanza, di mero fatto, che l'IMI, il quale è stato il principale promotore della società di che trattasi, in alcune regioni dove ha propri uffici periferici si avvale dell'opera delle filiali dell'istituto di emissione, operanti come incaricate in forza di apposita convenzione.

Comunque tale indicazione, dovuta alla necessità di precisare nell'atto costitutivo un recapito certo, potrebbe risultare transitoria ed è, anzi, da ritenere che possa mutare ove la società — il cui statuto si limita a prevedere come sede legale la città di Perugia — decida di sistemarsi in uffici propri.

*Il Ministro: PASTORE.*

**VALITUTTI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga opportuno promuovere provvedimenti per adeguare la condizione degli aiuto ricevitori del lotto a quella

degli altri dipendenti dello Stato per quanto concerne:

a) l'assenza dal servizio per malattia, consentita per gli aiuto ricevitori per il periodo massimo di un anno, con una mensilità a stipendio intero e le rimanenti undici a metà stipendio, laddove per gli altri dipendenti dello Stato è consentita per il periodo intero e 6 a metà stipendio;

b) il congedo retributivo, che per gli aiuto ricevitori è di 15 giorni all'anno, mentre per gli altri dipendenti dello Stato è di un mese;

c) la concessione ferroviaria tariffa 51, di cui gli aiuto ricevitori non usufruiscono.

Per conoscere, inoltre, se il Ministero intenda procedere alla assunzione di una aliquota di idonei del concorso per ricevitori del 1958, non entrano in ruolo per indisponibilità di posti in organico, in considerazione delle necessità determinate dallo sviluppo che nel frattempo ha assunto il gioco del lotto.  
(20229)

**RISPOSTA.** — È in fase di avanzata elaborazione lo schema di un disegno di legge recante modifiche alla vigente legge sul lotto, da formulare in conformità delle conclusioni della commissione di studio dei problemi del lotto, della quale facevano parte anche i rappresentanti delle principali correnti sindacali interessate.

Le questioni rappresentate dall'interrogante, in favore degli aiuto ricevitori del lotto, risultano comprese fra i problemi discussi e fra le proposte conclusive avanzate dalla Commissione di studio anzidetta.

Per quanto attiene, poi, alla rappresentata esigenza di procedere alle assunzioni occorrenti per il completamento degli organici del personale del lotto, si informa che tale necessità è stata già tenuta in debita considerazione dall'amministrazione finanziaria, la quale ha predisposto un apposito schema di disegno di legge al fine di poter bandire i prossimi concorsi in base a norme attuali ed analoghe a quelle vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.

Il provvedimento è stato di recente approvato, in sede legislativa, dalla VI Commissione della Camera dei deputati.

*Il Ministro: PRETI.*

**VENTUROLI.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per avere assicurazioni circa la possibilità di estendere le provvidenze previste dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, alle aziende e

lavoratori da esse dipendenti colpiti gravemente dalle recenti alluvioni del 4 e 5 novembre ma non ubicate nei territori classificati.

Tale è il caso delle aziende artigiane:

— mobilificio fratelli Ballotta: via Greto del Greto, 30/A; zingatura emiliana di Breviglieri e Scarabelli: via del Greto, 45; ditta ZAG dei fratelli Zanarini: via del Greto, 443; Etervision di Cappello Emilio: via del Greto, 31/9; vetreria Forni: via del Greto, 31/10; ditta MOB Lav. Gomma: via del Greto, 33; ditta Bovina Ferruccio, statuette in genere: via del Greto, 37/3; Donattini Cesare, torneria meccanica: via del Greto, 37/5; Boschetti Francesco, officina costruzioni: via del Milliaro, 26; Gardenghi Nerino, lucidatura mobili: via del Cavedone, 50; ditta Royal di Zocca Arrigo, Giancarlo Zaccarelli Luciano, Draghetti Azzo, insegne luminose: via E. Ponente, 267/5; ditta Savoia & Chiarini, falegnami: via Berleta, 76/6; ditta Pedretti e Rigghi, meccanici: via del Faggiolo, 149, tutte di Bologna;

— ditta fratelli Conti, edili: via A. Costa, 72 - Rastignano; Sasdelli Guido, riparazione cicli e auto: via A. Costa - Rastignano; Lelli Enea, cave ghiaia: Pianoro Vecchio; fratelli Gamberini, cave ghiaia: Pianoro Vecchio; Gruppioni Athos, lav. setole; Nusiano - Pian di Macina; Magnani Luciano, lav. setole: Sesot di Rastignano; ditta Mantovani & Bernardoni, carrozzai: Ozzaro Emilia; ditta Poli & Garuti, lav. gomma: via de Cristoforis, Vergato; Barnardi Sergio, falegname: via Nazionale Vergato.

Esse sono situate nel territorio dei comuni di Bologna e Pianoro danneggiate dagli straripamenti del fiume Reno e Savena. (19101)

RISPOSTA. — In base al disposto dell'articolo 1 del decreto legge 9 novembre 1966, n. 914, l'indicazione di nuovi comuni, ai fini dell'applicazione della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che dispone provvidenze a favore dei danneggiati dalle alluvioni del novembre 1966, deve avvenire a mezzo di decreti del Capo dello Stato su proposta dei ministri di grazia e giustizia, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.

In relazione a quanto sopra l'adozione di provvedimenti in materia è sottratta all'iniziativa di questo Ministero.

*Il Ministro:* ANDREOTTI.

VENTUROLI, VESPIGNANI E FERRI GIANCARLO. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere se e quali di-

sposizioni siano state impartite, per favorire e coordinare tra i vari uffici, enti e comuni dislocati sul percorso della gara, l'attività necessaria per un regolare e sicuro svolgimento della sesta edizione del motogiro d'Italia.

Come è noto, mentre è giusto favorire tale genere di manifestazioni di particolare rilievo economico e sociale, oltre che sportivo, occorre prevenire mediante opportune misure di sicurezza sul percorso, ogni eventuale e possibile rischio per l'incolumità delle persone, ed il regolare svolgimento del traffico ordinario. (21141)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada, la competenza ad autorizzare lo svolgimento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori sulle strade ed aree pubbliche spetta ai prefetti delle province interessate al percorso delle gare.

Tale autorizzazione per le gare di velocità è però subordinata al preventivo collaudo del percorso da parte di un tecnico dell'ANAS assistito, a seconda che si tratti di gare automobilistiche o motociclistiche, da un rappresentante dell'ACI o della Federazione motociclistica italiana, ed al nulla osta del Ministero dei lavori pubblici.

Ciò premesso, si precisa che la manifestazione sportiva cui si accenna consiste in una gara mista di regolarità e velocità organizzata dalla Federazione motociclistica italiana per i giorni 4-10 maggio 1967 su di un percorso che comprenda anche strade aperte al traffico normale; pertanto, i conduttori dovranno attenersi sia alle norme del codice della strada sia alle disposizioni locali in materia di circolazione.

I tratti di percorso da effettuarsi con formule di velocità saranno chiusi al traffico.

Questo dicastero, come ha sempre fatto per analoghe manifestazioni sportive, impartirà tempestivamente le disposizioni del caso al fine di coordinare le attività delle prefetture delle province interessate, dirette ad assicurare i servizi di ordine e di disciplina del traffico.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:* CECCHERINI.

VERONESI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritenga urgente bandire il concorso per direttore dell'ufficio centrale di ecologia e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, già da molto tempo vacante. (20146)

RISPOSTA. — Un concorso per la nomina a direttore dell'ufficio centrale di meteorologia ed ecologia agraria di Roma è stato già a suo tempo bandito da questo Ministero e si è pure espletato. L'esito di tale concorso, però, è stato impugnato da uno dei candidati davanti al Consiglio di Stato, che avrebbe accolto il ricorso per quanto riguarda la composizione della commissione giudicatrice.

Questo Ministero, avuta notizia della decisione di quell'alto consesso, ha chiesto all'Avvocatura generale dello Stato gli atti relativi, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

*Il Ministro:* RESTIVO.

VILLA. — *Al Ministro della difesa.* — In merito a quanto segue:

In data 23 giugno 1965 ha rivolto al ministro della difesa allora in carica, la interrogazione n. 11989 intesa a conoscere: se ritenesse opportuno dare disposizioni per stabilire che la documentazione personale dei sottufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo, collocati in congedo, venisse custodita dai distretti militari competenti per territorio di residenza dei sottufficiali stessi, così come avviene per gli ufficiali in servizio permanente effettivo e per gli ufficiali di complemento cessati dal servizio.

Gli venne risposto che « nel quadro della nuova organizzazione distrettuale, approvata sotto la data del 1° agosto 1964, è stato già disposto che nei riguardi dei sottufficiali e dei militari di truppa collocati in congedo do-

po la data suddetta sia adottata un'unica documentazione presso il distretto militare nella cui circoscrizione risiede l'interessato. Ragioni organizzative non consentono, almeno per ora, di estendere il nuovo sistema al personale collocato in congedo anteriormente alla predetta data ».

Poiché risulta che a distanza di oltre due anni non vengono ancora applicate le disposizioni approvate fin dal 1° agosto 1964, l'interrogante chiede di conoscere quando le nuove norme in materia entreranno in vigore almeno nei riguardi dei sottufficiali in servizio permanente che lasciano il servizio effettivo.

(20275)

RISPOSTA. — La nuova organizzazione dei distretti militari viene attuata gradualmente secondo le direttive di massima adottate sotto la data del 1° agosto 1964, richiamata dall'interrogante.

Nelle prime fasi sono state già realizzate notevoli innovazioni specie riguardo alla leva, al reclutamento ed alle certificazioni, mentre i successivi tempi di attuazione prevedono anche la istituzione dei centri documentali per la forza in congedo e la mobilitazione.

In tale quadro, il nuovo sistema della competenza distrettuale, fondato sull'istituto della residenza anagrafica, forma oggetto di apposite norme esecutive che saranno diramate al più presto possibile.

*Il Ministro:* TREMELLONI.